

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

175° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1993

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 5
4 ^a - Difesa	» 25
5 ^a - Bilancio	» 29
6 ^a - Finanze e tesoro	» 58
7 ^a - Istruzione	» 73
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 79
10 ^a - Industria	» 88
11 ^a - Lavoro	» 91
12 ^a - Igiene e sanità	» 150
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 154

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
--	--------

Organismi bicamerali

Questioni regionali	Pag. 158
Informazione e segreto di Stato	» 166
Terrorismo in Italia	» 168
Assistenza sociale	» 170
Riforma tributaria	» 177

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 184
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	» 188
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	» 189

CONVOCAZIONI	Pag. 190
--------------------	----------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1993

81ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 14,40.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta esamina la seguente domanda:

1) *Doc. IV*, n. 105, contro il senatore Cossiga, per il reato di cui all'articolo 595, primo, secondo e terzo comma del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa).

(R 135 000, C 21ª, 0113)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore COSSIGA, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato. Gli pongono domande i senatori COCO e FILETTI.

Congedato il senatore Cossiga, la Giunta rinvia il seguito dell'esame.

La Giunta quindi esamina congiuntamente le seguenti domande:

1) *Doc. IV*, n. 134, contro il senatore Boso, per il reato di cui all'articolo 349 del codice penale (violazione di sigilli).

(R 135 000, C 21ª, 0114)

2) *Doc. IV*, n. 135, contro il senatore Boso, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione).

(R 135 000, C 21ª, 0115)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore BOSO, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato. Gli pongono domande i senatori COVI, GIORGI e il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Boso, prendono la parola i senatori FABJ RAMOUS, PINTO, GIORGI, PREIONI, COCO, FILETTI, FRANCHI, VENTRE e BODO.

In ordine al *Doc. IV*, n. 134, la Giunta delibera a maggioranza di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Pinto di redigere la relazione per l'Assemblea.

In ordine al *Doc. IV*, n. 135, la Giunta delibera a maggioranza di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Pinto di redigere la relazione per l'Assemblea.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Lombardia

(R 019 0 00, C 21^a, 0008)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta del 28 aprile 1993.

Il senatore VENTRE, relatore per la Regione Lombardia, illustra l'esito della revisione delle schede nulle, nonchè contenenti voti nulli, dei collegi di Milano III e Milano IV, revisione deliberata dalla Giunta al fine di accertare la posizione in graduatoria dei candidati Giuseppe Resta e Alfredo Mantica nel gruppo 19-MSI/DN. Il senatore Ventre riferisce altresì sull'esito degli accertamenti condotti in merito al ricorso del cittadino elettore Paolo Devecchi avverso la Lega Alpina Lumbarda, rilevando che dalla documentazione ufficiale acquisita risultano infondate le doglianze del ricorrente.

Il senatore PREIONI chiede chiarimenti sul ricorso proposto da Paolo Devecchi.

Il PRESIDENTE riassume le questioni sollevate dal ricorrente e fornisce le precisazioni richieste.

La Giunta, con separate votazioni - accogliendo le proposte formulate dal relatore - delibera quindi a maggioranza, con l'astensione del senatore Covi, in quanto eletto nella Regione Lombardia:

- a) di respingere il ricorso del candidato Alfredo Mantica;
- b) di respingere il ricorso del cittadino elettore Paolo Devecchi;
- c) di dichiarare valida l'elezione dei seguenti senatori proclamati eletti nella Regione Lombardia, e cioè: Borroni, Campagnoli, Capiello, Carrara, Chiarante, Citaristi, Colombo, Colombo Svevo, Cossutta, Covi, Cutrera, De Paoli, Ferrari Bruno, Fontana Elio, Forte, Gangi, Gibertoni, Giovanolla, Golfari, Granelli, Guzzetti, Leoni, Maccanico, Manara, Marniga, Martinazzoli, Meriggi, Miglio, Molinari, Montini, Pagliarini, Pains, Pedrazzi Cipolla, Pezzoni, Pisati, Ravasio, Resta, Roscia, Roveda, Ruffolo, Scevarolli, Scognamiglio Pasini, Senesi, Smuraglia, Speroni, Tabladini, Vinci e Zamberletti.

La seduta termina alle ore 16,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1993

121^a Seduta (Antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ACQUARONE*indi del Vice Presidente*
RIVIERA

Intervengono il Ministro per i rapporti con il Parlamento Barile e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Giacobazzo.

La seduta inizia alle ore 10,25.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, recante interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali (1323)

(Parere alla 11^a Commissione ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente ACQUARONE, dopo aver illustrato il contenuto del provvedimento ed aver ricordato che esso reitera un precedente analogo decreto-legge, propone di formulare un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità.

Conviene la Commissione.

Per consentire ai Commissari di partecipare ai concomitanti lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE sospende quindi la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,35, è ripresa alle ore 11,30).

IN SEDE REFERENTE

PECCHIOI ed altri - Nuove norme per l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l'elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali (115)

DE MATTEO - Riforma delle norme legislative relative all'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Consigli comunali e regionali con sistemi maggioritari e correttivi proporzionali (130)

COMPAGNA ed altri - Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei deputati secondo il sistema elettorale a doppio turno in collegi uninominali (348)

COMPAGNA ed altri - Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica (353)

FABBRI ed altri - Modifiche ed integrazioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 6 febbraio 1948, n. 29, «Norme per la elezione del Senato della Repubblica» (372)

ACQUAVIVA ed altri - Norme per l'elezione del Senato della Repubblica (889)

GAVA ed altri - Nuove norme per l'elezione del Senato della Repubblica (1045)

SPERONI ed altri - Modificazione delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica (1050)

ROCCHI ed altri. - Modifica delle norme legislative per l'elezione del Senato della Repubblica (1281)

e delle attinenti petizioni n. 6 e n. 79
(Seguito esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 22 giugno 1993.

Il PRESIDENTE ricorda che era stato accantonato l'esame degli emendamenti concernenti il voto degli italiani residenti all'estero. Fa presente, a questo proposito, che ha appena ricevuto una delegazione del Consiglio generale degli italiani all'estero che hanno ribadito la richiesta di avviare a soluzione tale problema. Anche in questa occasione ha precisato che la Commissione è senz'altro concorde sulla necessità di rendere effettivo il diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero, ma che si è trovata finora di fronte ad ostacoli di ordine costituzionale che non è stato possibile superare.

Il senatore COMPAGNA ritiene che sarebbe utile acquisire l'opinione del Governo su tale questione.

Il ministro BARILE osserva che, considerata la delicatezza della materia, è opportuno che il Governo nella sua collegialità assuma un proprio orientamento. Si augura che ciò possa avvenire già nella prossima riunione del Consiglio dei ministri.

Il sottosegretario GIACOVAZZO precisa che da parte sua il Ministro degli esteri ha già espresso una posizione molto chiara in ordine alla necessità di assicurare l'esercizio del voto agli italiani residenti all'estero.

Il PRESIDENTE osserva che su tale necessità vi è pieno accordo in Commissione e che la questione in esame è quella di stabilire, senza

inutili demagogie, quale possa essere lo strumento più idoneo per risolvere i problemi di ordine costituzionale.

Il senatore MAZZOLA ritiene che sarebbe forse più opportuno rinviare la questione all'esame dell'Assemblea, in attesa di compiere un adeguato approfondimento.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO osserva che se vi sono difficoltà di ordine costituzionale queste non debbono essere affrontate dal Governo, ma piuttosto dallo stesso Parlamento. Qualora i problemi fossero di natura tecnica essi vanno risolti mediante una specifica norma nell'articolo 5, che prevede la delega all'esecutivo per la formazione dei collegi.

Il senatore GUERZONI considera essenziale che il Governo precisi anche quali adempimenti di carattere organizzativo sono necessari per l'attuazione del diritto di voto degli italiani residenti all'estero.

Il senatore COMPAGNA esprime la propria amarezza per il fatto che il Governo non abbia ancora assunto una posizione chiara su una materia di così grande rilievo. Ricorda che il senatore Saporito aveva ritirato un proprio emendamento accogliendo un invito in tal senso del Presidente ed in attesa del parere del Governo. Tale emendamento riprendeva una soluzione individuata alla Camera che non sembrava presentare problemi di costituzionalità.

A suo avviso è indispensabile che la Commissione presenti una proposta che potrà essere vagliata in Assemblea.

Il senatore MAZZOLA ribadisce la propria richiesta di rinvio dell'argomento all'esame dell'Assemblea.

Il senatore SPERONI, pur essendo favorevole alla individuazione di una soluzione che consenta il riconoscimento del diritto di voto degli italiani all'estero, concorda con la proposta del senatore Mazzola, che potrà permettere un adeguato approfondimento della materia al fine di risolvere i numerosi problemi di carattere costituzionale ed operativo.

Concordano con il senatore Mazzola anche i senatori COVI e RIVIERA.

Il senatore SAPORITO ritiene che, anche alla luce dell'orientamento emerso alla Camera, una soluzione adeguata sia possibile. Si augura che tutti vogliano impegnarsi in questa direzione, senza assumere posizioni pregiudiziali.

Il senatore COMPAGNA dichiara di essere contrario al rinvio dell'esame. Ricorda che lo stesso Presidente del Consiglio, nel corso di un incontro con il segretario politico del partito liberale, ha dato assicurazioni circa l'impegno del Governo per la soluzione del problema.

Il senatore RUFFINO precisa che la proposta di rimettere l'esame della questione all'Assemblea non ha alcun carattere dilatorio, ma è finalizzata a realizzare un raccordo con il Governo per la individuazione di una soluzione adeguata anche in collegamento con quanto nel frattempo avrà stabilito la Camera.

Il senatore PONTONE non condivide la proposta di rinvio. A suo avviso se vi sono dubbi sulla costituzionalità dell'emendamento 5.24 sarebbe opportuno che su di esso si pronunciasse la Commissione. Non comprende, infatti, per quale ragione l'emendamento non possa essere posto ai voti.

Il senatore MARCHETTI conferma di non voler ritirare l'emendamento 5.24. Sottolinea che un eventuale rinvio all'Assemblea comprometterebbe il suo diritto di ottenere una deliberazione, favorevole o contraria, della Commissione e costituirebbe un discutibile precedente. Non contesta comunque il potere del Presidente di dichiarare improponibile l'emendamento, anche se egli considererebbe una simile decisione come non opportuna.

La proposta di rimettere all'Assemblea l'esame della questione concernente l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero viene accolta dalla Commissione e pertanto l'emendamento 5.24 non è posto in votazione.

Il senatore SALVI illustra quindi l'emendamento 5.31 che contiene modifiche del comma 1 dell'articolo 5, secondo quanto preannunciato nella precedente seduta.

L'emendamento 5.31 viene posto ai voti e approvato.

Vengono conseguentemente dichiarati assorbiti gli emendamenti 5.29 e 5.4.

Sull'emendamento 5.26 interviene il senatore SPERONI che, pur condividendo lo spirito della proposta, ritiene che essa non possa essere accolta perchè appare difficile l'individuazione dei rappresentanti delle minoranze riconosciute nella commissione prevista dal comma 2 dell'articolo 5.

Il senatore MAZZOLA osserva che la commissione svolge compiti di carattere tecnico, mentre la partecipazione dei rappresentanti delle minoranze linguistiche dovrebbe avere altra funzione. Del resto, il disegno di legge già prevede il parere delle regioni sulla formazione dei collegi elettorali.

Il senatore PONTONE chiede che l'emendamento sia votato per parti separate. A suo avviso, infatti, la parte che prevede la presenza nella commissione di un rappresentante del Consiglio generale degli italiani all'estero è condivisibile, mentre la parte sulle minoranze linguistiche riconosciute non appare convincente.

Il relatore SALVI esprime avviso contrario sull'emendamento.

Il ministro BARILE si rimette alla decisione della Commissione.

Il senatore SAPORITO ricorda che il Consiglio generale degli italiani all'estero è titolare di una funzione consultiva di carattere generale. L'emendamento, almeno per questa parte, dovrebbe quindi essere accolto.

L'emendamento 5.26, posto ai voti per parti separate, viene respinto.

La Commissione approva quindi l'articolo 5 con le modifiche accolte.

Il senatore PONTONE chiede che i lavori della Commissione siano sospesi per consentire ai Commissari di partecipare alla seduta dell'Assemblea in corso.

Il PRESIDENTE dichiara di non poter accogliere la richiesta del senatore Pontone, in quanto, sulla base della deliberazione della Conferenza dei Capigruppo, la Commissione deve concludere al più presto l'esame del disegno di legge in materia elettorale.

L'emendamento all. 1 viene quindi dichiarato precluso dalle precedenti votazioni.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 13.

Successivamente, il senatore RIVIERA illustra gli emendamenti 13.2 e 13.7 ricordando che quest'ultimo è stato sottoscritto dai rappresentanti di quasi tutti i Gruppi parlamentari.

Il senatore PONTONE dà conto degli emendamenti 13.3, volto a ridurre il limite delle spese dei singoli candidati, 13.4 finalizzato a decentrare a livello circoscrizionale la pubblicità delle spese, 13.5 e 13.6.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO concorda in linea di massima con l'emendamento 13.2, anche se occorre fare attenzione a non stabilire eccessivi vincoli per il candidato.

Ritiene che il previsto limite di spesa per il singolo candidato sia effettivamente troppo elevato, con la conseguenza di determinare possibili disparità di condizioni. Propone di ridurre tale limite ad un ammontare pari a otto mensilità dell'indennità parlamentare (emendamento 13.9).

È favorevole all'emendamento 13.4, nel quale occorrerebbe però chiarire che esso si riferisce alle circoscrizioni comunali delle grandi città, e all'emendamento 13.6.

Il senatore MARCHETTI ritiene che il limite di spesa per il singolo candidato dovrebbe essere ulteriormente ridotto a otto mensilità nette dell'indennità parlamentare, in modo che esso non superi i cinquanta milioni. Andrebbero invece incrementate le sanzioni pecuniarie per le violazioni.

Il senatore RUFFINO si dichiara favorevole agli emendamenti 13.2 e 13.7. Esprime perplessità, peraltro, sulla previsione, di cui al comma 1 del testo del relatore, concernente l'effetto vincolante del bilancio preventivo. A tale proposito presenta un emendamento volto a sopprimere la relativa disposizione (13.10).

Il relatore SALVI si pronuncia a favore dell'emendamento 13.4, purchè sia specificato che deve trattarsi del comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale. Quanto agli emendamenti 13.3 e 13.9, prospetta l'opportunità di fissare a dieci mensilità l'importo in questione.

Il senatore SPERONI ritiene opportuno prescrivere l'affissione del bilancio nell'albo pretorio di tutti i comuni del collegio: i cittadini, infatti, devono essere posti nella condizione di conoscere le relative informazioni nel modo più agevole. Propone, comunque, che tale adempimento sia posto a carico degli stessi comuni.

Il presidente ACQUARONE prospetta l'opportunità di riformulare le disposizioni in esame nel senso indicato dal senatore Speroni, prescrivendo che il candidato assolve ai suoi obblighi presentando il bilancio all'ufficio elettorale circoscrizionale, che deve provvedere a renderlo pubblico mediante affissione nell'albo pretorio di ciascun comune del collegio.

Il senatore SPERONI, quindi, ritiene opportuno ridurre a quattro le mensilità dell'indennità parlamentare di cui al comma 1.

Il senatore PREIONI trova irragionevole l'impianto complessivo dell'articolo 13, specie in considerazione delle sanzioni previste per il superamento dei limiti di spesa preventivamente indicati: nell'applicazione concreta, infatti, potrebbero esservi conseguenze perfino paradossali.

Il senatore RIVIERA si dichiara contrario all'emendamento 13.3, mentre esprime il suo consenso all'emendamento 13.6. Preannuncia, inoltre, il suo avviso favorevole all'emendamento 14.3 nonchè all'emendamento 14.2, che dichiara di far proprio in assenza del proponente.

La senatrice TOSSI BRUTTI osserva che la pubblicità del bilancio preventivo è già assicurata dal testo in esame e che l'affissione nell'albo pretorio sarebbe di utilità assai dubbia. Occorre prevedere, piuttosto, una adeguata pubblicità per il rendiconto delle spese. Si dichiara favorevole, pertanto, all'emendamento 13.6.

Il RELATORE, quindi, nel precisare che l'articolo 13 era stato formulato seguendo l'impostazione già assunta in occasione della nuova legge elettorale per i comuni e le province, osserva che dal dibattito si può desumere un generale consenso circa la scarsa utilità delle forme di pubblicità previste per il bilancio preventivo mentre è condivisa l'esigenza di prevedere adeguate forme di pubblicità per i rendiconti di spesa. Occorre, inoltre, introdurre idonee sanzioni. Quanto alle singole proposte di modifica si rimette alla Commissione in ordine all'emendamento 13.2, rilevando tuttavia che il comma 1-*quater* ammetterebbe contributi provenienti anche da imprese ed enti, mentre sarebbe preferibile limitare tale facoltà alle persone fisiche, in coerenza alle più recenti proposte di riforma avanzate anche in altri paesi democratici e al fine di prevenire l'influenza dei gruppi di interesse nelle competizioni elettorali. Quanto alla misura dell'importo massimo delle spese elettorali, ritiene che possa essere fissata in un ammontare pari ad otto mensilità dell'indennità parlamentare.

Si riserva, infine, di predisporre un nuovo testo dell'intero articolo 13, conforme alle predette indicazioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato alla seduta pomeridiana.

*SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DEI DISEGNI DI LEGGE N. 408 E CONNESSI
CONCERNENTI IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE*

Il senatore SAPORITO, relatore sui disegni di legge, comunica di aver elaborato uno schema di parere che rende disponibile all'attenzione dei commissari.

La seduta termina alle ore 13,15.

122^a seduta (Pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ACQUARONE

indi del Vice Presidente
RIVIERA

Intervengono i Ministri per i rapporti con il Parlamento Barile, dell'agricoltura e delle foreste Diana e per le riforme istituzionali ed elettorali Elia.

La seduta inizia alle ore 15,15.

*IN SEDE CONSULTIVA***Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1993, n. 200, recante norme in materia di lavoro stagionale di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale (1327)**

(Parere alla 11^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente ACQUARONE propone di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge in titolo.

Conviene la Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante la riforma del Ministero della sanità**

(Osservazioni alla 12^a Commissione)

(R 139 B 00, C 12^a, 0004)

Il relatore RUFFINO osserva che il tratto comune alle diverse disposizioni contenute nel testo in esame si può rintracciare nel costante riferimento, e nelle relative distinzioni, tra le competenze statali e quelle regionali. Si sofferma poi in modo analitico sulle disposizioni dell'articolato, con particolare riguardo agli istituti di coordinamento con la normativa comunitaria, nonché alle funzioni ministeriali in tema di programmazione e di integrazione tra le attività di rilievo nazionale. Quanto ai profili normativi di cui si tratta, il rinvio a regolamenti, da adottare *ex lege* n. 400 del 1988, non sembra rispettoso delle prescrizioni ivi contenute quanto alla predeterminazione legislativa dei criteri e dei principi da osservare nella conseguente disciplina di rango secondario, con speciale riguardo alla organizzazione e funzionamento dell'Agenzia. A tale riguardo propone di formulare un'osservazione critica per la Commissione di merito.

Il presidente ACQUARONE si associa alla valutazione del relatore, richiamando l'inequivoca prescrizione contenuta nell'articolo 17, comma 1, lettera *d*), della citata legge n. 400.

La Commissione, infine, conviene di pronunciarsi in senso favorevole allo schema di decreto legislativo in titolo, conferendo al relatore l'incarico di redigere le osservazioni da lui stesso formulate.

IN SEDE REFERENTE

PECCHIOI ed altri - Nuove norme per l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l'elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali (115)

DE MATTEO - Riforma delle norme legislative relative all'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Consigli comunali e regionali con sistemi maggioritari e correttivi proporzionali (130)

COMPAGNA ed altri - Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei deputati secondo il sistema elettorale a doppio turno in collegi uninominali (348)

COMPAGNA ed altri - Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica (353)

FABBRI ed altri - Modifiche ed integrazioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 6 febbraio 1948, n. 29, «Norme per la elezione del Senato della Repubblica» (372)

ACQUAVIVA ed altri - Norme per l'elezione del Senato della Repubblica (889)

GAVA ed altri - Nuove norme per l'elezione del Senato della Repubblica (1045)

SPERONI ed altri - Modificazione delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica (1050)

ROCCHI ed altri. - Modifica delle norme legislative per l'elezione del Senato della Repubblica (1281)

e delle attinenti petizioni n. 6 e n. 79

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana, procedendo con gli emendamenti all'articolo 13.

Il relatore SALVI illustra l'emendamento 13.11, sostitutivo dell'intero articolo: il testo riformulato esclude l'istituto del bilancio preventivo, al cui intento si risponde in modo più efficace con la prescrizione del limite di spesa, per un ammontare che viene commisurato a otto mensilità dell'indennità parlamentare. Quanto alle sanzioni ritiene opportuno mantenerne la natura penale, considerate la rilevanza dei beni protetti e l'esigenza di garanzia che vi si connette. Si dichiara contrario, pertanto, all'emendamento 13.1. Si sofferma poi sulle forme di pubblicità da assicurare alle spese elettorali sostenute dai candidati. Annuncia poi il suo consenso all'emendamento 13.7.

Il senatore MAZZOLA ritira l'emendamento 13.8.

Si procede alla votazione degli emendamenti.

Sull'emendamento 13.11 si pronuncia in senso favorevole il senatore RUFFINO, che peraltro esprime perplessità in ordine alla misura del limite posto alle spese elettorali, ritenuto eccessivamente ridotto. Ribadisce, peraltro, l'opportunità di trasformare le sanzioni penali in sanzioni amministrative pecuniarie, modificando a tal fine l'emendamento 13.1, da lui fatto proprio in assenza del senatore COVI, e riproposto alla stregua di un subemendamento (13.11/1).

Il presidente ACQUARONE esprime la sua preferenza, dettata da ragioni di opportunità, per la soluzione proposta da ultimo dal senatore Ruffino.

Il senatore MARCHETTI, viceversa, propende per la sanzione penale, attesa la peculiare natura dell'illecito in questione. Ritiene, peraltro, che il limite di spesa sia fissato in una misura eccessiva.

Il senatore PONTONE giudica troppo elevato il limite di dieci milioni concesso per i contributi ai candidati: in tal modo, infatti, si potrebbero realizzare condizionamenti inopportuni.

Il ministro BARILE, quindi, si rimette alle valutazioni della Commissione circa la determinazione delle sanzioni da irrogare per gli illeciti di cui si tratta.

Il subemendamento 13.11/1 viene accolto dalla Commissione, che successivamente approva l'emendamento 13.11 nel testo così modificato.

Risultano assorbiti gli emendamenti 13.4 e 13.6.

Sugli emendamenti 13.3 e 13.5 il proponente non insiste per la votazione.

Quanto all'emendamento 13.2, esso viene riformulato dai proponenti con la previsione dell'incarico esclusivo per il mandatario e con l'omissione delle disposizioni originariamente contenute nel terzo capoverso.

Nel testo riformulato l'emendamento viene poi accolto dalla Commissione dopo una dichiarazione di voto favorevole pronunciata dal senatore MAZZOLA.

Del pari accolto risulta poi l'emendamento 13.7.

L'articolo 13 viene approvato con le modifiche accolte dalla Commissione.

Si passa all'articolo 14.

Il senatore SPERONI trova inefficaci le relative disposizioni, nella mancata previsione di un limite di spesa.

Il RELATORE si dichiara favorevole all'emendamento 14.1, che viene poi accolto dalla Commissione.

L'emendamento 14.3, riformulato dal senatore Mazzola accogliendo un'osservazione del senatore Ruffino viene approvato dalla Commissione.

Il senatore RONZANI, quindi, ritira l'emendamento 14.2.

La Commissione approva l'articolo 14 nel testo emendato; accoglie l'emendamento Tit. 1, proposto dal relatore.

Il senatore MARCHETTI, quindi, ribadisce il dissenso del Gruppo di rifondazione comunista dal testo in esame, pur apprezzando alcune delle modifiche introdotte dalla Commissione.

Il senatore PONTONE esprime una riserva di principio sul complesso delle disposizioni contenute nel testo.

Il senatore MAZZOLA rammenta che in Commissione si è manifestato un orientamento favorevole all'opportunità di stralciare il titolo II del testo in esame, una volta conclusa la discussione generale in Assemblea, perchè esso costituisca un distinto disegno di legge.

La Commissione, infine, conferisce al relatore il mandato di riferire all'Assemblea nei termini emersi dalla discussione, richiedendo altresì l'autorizzazione a svolgere una relazione orale e a recare le opportune modifiche di coordinamento.

IN SEDE CONSULTIVA

BORRONI ed altri. - Ordinamento del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione (408)

COPPI. - Riforma del Ministero dell'agricoltura (867)

COVIELLO ed altri. - Istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari ed agro-ambientali (1028)

Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola ed istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari e delle risorse rurali (1088)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Favorevole con osservazioni)

Il presidente ACQUARONE rammenta che la Commissione aveva richiesto una valutazione complessiva da parte del Governo in ordine alle questioni sottese ai disegni di legge in esame. Precisa altresì che l'esame viene condotto con riferimento al testo unificato elaborato dalla Commissione di merito.

Il ministro ELIA ricorda che il Presidente del Consiglio dei ministri, nelle sue dichiarazioni programmatiche dinanzi al Parlamento aveva fatto riferimento, quanto alla questione di cui si tratta, all'istituzione di un organismo centrale preposto all'indirizzo politico e al coordinamento amministrativo nel settore agricolo e in quelli connessi. La proposta di istituire un nuovo Ministero, peraltro, non contrasta con l'esito del referendum abrogativo, poichè le relative funzioni risultano affatto diverse e innovative rispetto a quelle preesistenti. In ogni caso, si tratta di una figura istituzionale assai più agile e conforme sia agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario, sia alla necessità di elaborare indirizzi politici organici e coerenti in materia agroalimentare, anche in relazione alle attività di ricerca.

Lo schema di parere proposto dal relatore, comunque, accoglie alcune condivisibili indicazioni formulate dalle regioni, e corrisponde, pertanto, a gran parte delle esigenze prospettate.

Il senatore COMPAGNA trova soddisfacente lo schema di parere proposto dal relatore. La collocazione del comitato per le politiche agroalimentari presso il Ministero, peraltro, non appare affatto esorbitante; al riguardo, comunque, trova risolutivo l'apprezzamento rivolto alla proposta di istituire un nuovo Ministero. La sua parte politica aveva espresso il proprio dissenso dalla proposta di sopprimere il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed esprime apprezzamento per il disegno istituzionale che si profila nel testo in esame.

Il senatore GUERZONI non condivide lo schema di parere proposto dal relatore: esso, infatti, pur avendo recepito alcune delle istanze provenienti dalle regioni, non revoca in dubbio l'opportunità della complessiva strategia di riforma sottesa al testo in esame. L'orientamento del Governo, peraltro, appare difficilmente comprensibile, considerata la condivisibile ponderazione manifestata in ordine ai settori del turismo, dello spettacolo e delle comunicazioni radiotelevisive. Un indirizzo perentorio e indefettibile a favore della istituzione del nuovo Ministero per le politiche agroalimentari non tiene conto della complessità delle questioni che vi sono connesse.

In un contesto conflittuale con le regioni appare inoltre assai improprio il probabile ricorso alla decretazione d'urgenza, laddove solo un sostanziale accordo politico potrebbe assicurare un risultato tempestivo e certo. Ritiene, comunque, che la proposta di istituire un nuovo Ministero in luogo del Dicastero soppresso per determinazione popolare sia quanto meno inopportuna sotto il profilo politico. Riguardo all'assetto organizzativo da definire in materia, non si ricava un proposito univoco nel testo in esame nè nell'orientamento del Governo, poichè si prevede persino l'assorbimento di competenze di altri Ministeri, in ordine alle quali vi è una precisa rivendicazione da parte delle regioni. Il nuovo Ministero, comunque, potrebbe essere configurato quale primo nucleo di un nuovo assetto della compagine governativa, ovvero quale soluzione transitoria, nel qual caso non si comprende l'intento di disporre l'inclusione di competenze già appartenenti ad altri Dicasteri. In conformità agli orientamenti determinatisi nella Commissione parlamentare per le riforme istituzionali sarebbe altresì necessario osservare il principio che la materia agricola è di esclusiva pertinenza regionale.

Egli trova persuasiva, comunque, una soluzione volta ad attribuire le competenze di indirizzo politico e di coordinamento residuale a un Ministro senza portafoglio, in attesa di un complessivo riassetto della struttura di Governo. Esprime sorpresa, inoltre, per i riferimenti contenuti nello schema di parere al tema delle risorse finanziarie, rammentando che la legislazione vigente prescrive la piena disponibilità dei fondi per l'agricoltura in capo alle regioni. Quanto al Corpo forestale dello Stato, trova piuttosto discutibile la soluzione prospettata nello schema di parere, osservando che le regioni sarebbero obbligate ad avvalersi, per funzioni proprie, di un corpo di polizia statale.

Si sofferma, quindi, sulla collocazione degli istituti di ricerca, condividendo il proposito di perseguire una sistemazione unitaria, rilevando altresì che l'AIMA potrebbe trovare adeguata collocazione presso un altro Dicastero, ad esempio quello del bilancio, ove si

ritenesse di adottare la soluzione del Ministro senza portafoglio per le politiche agricole.

Il senatore SAPORITO concorda sulla esigenza di inquadrare i diversi provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri che fanno seguito alla consultazione referendaria all'interno di una visione globale ed unitaria della riforma della pubblica amministrazione.

Occorre, però, procedere speditamente e tener conto, anche, dei problemi di carattere specifico. Per quanto riguarda il Ministero dell'agricoltura, ad esempio, è bene considerare che il *referendum* è intervenuto su norme già in gran parte modificate da leggi successive. Inoltre, vi sono nella materia agricola precisi interessi nazionali che devono essere tutelati in modo adeguato presso le istituzioni comunitarie.

Purtroppo, l'esperienza ha dimostrato che le strutture regionali non sono state pienamente all'altezza: per questo è opportuno riconoscere talune competenze ad un Ministero, sia pure con funzioni e strutture ridimensionate. Tale scelta appare più convincente rispetto a quella del Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio, tenendo conto dell'esistenza di compiti (anche di carattere operativo) espressamente previsti da leggi o da norme comunitarie.

D'altra parte, la fase attuale è di sperimentazione: quando si giungerà ad una riforma complessiva dell'amministrazione e ad un miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa delle regioni sarà possibile individuare un diverso modello di competenze.

Conclude ricordando che la stessa legge n. 400 del 1988 ha stabilito che alla Presidenza del Consiglio dovessero essere attribuiti compiti di coordinamento e non funzioni di carattere settoriale. Raccomanda quindi alla Commissione l'approvazione dello schema di parere che ha presentato, precisando che molte delle questioni sollevate nella discussione dovranno essere affrontate dalla Commissione di merito.

La senatrice TOSSI BRUTTI chiede informazioni sull'attuale situazione degli organici del Ministero e sulle prospettive di riduzione. Rilevato che all'articolo 3 sembra emergere un notevole ampliamento del numero delle direzioni generali, osserva come tale orientamento appaia in contrasto con l'esito del *referendum*.

Il ministro DIANA chiarisce che il testo in esame non è stato presentato dal Governo, che ha preferito lasciare ogni iniziativa al Parlamento. Precisa che l'organico del Ministero è attualmente di 2.200 unità e che l'orientamento suggerito dalla Commissione bilancio del Senato è di ridurlo di un terzo.

Quanto alla dotazione finanziaria, fissata annualmente dalle leggi di bilancio, si potrebbe aumentare la percentuale da attribuire alle regioni dal 60 all'80 per cento.

La Commissione quindi, a maggioranza, approva lo schema di parere proposto dal relatore.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna della Commissione prevista per oggi, mercoledì 23 giugno, alle ore 21, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,45.

DISEGNI DI LEGGE N. 115 E CONNESSI

**(Riforma della legge elettorale per il Senato
e norme per la disciplina delle campagne elettorali)**

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DAL RELATORE****Articolo 5.**

*Al comma 1, dopo le parole: «nell'ambito di ciascuna regione»,
inserire le seguenti: «e alla determinazione di una o più circoscrizioni
all'estero sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli italiani all'este-
ro e».*

5.24

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROSETTA, DIONI-
SI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «di norma» e
«includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, nè»;
dopo la lettera e), inserire, in fine, la seguente lettera:*

*«f) compatibilmente con il rispetto dei criteri di cui ai punti
precedenti, i collegi non possono includere il territorio di comuni
appartenenti a province diverse e vanno formati tenendo conto della
delimitazione dei collegi di cui alla legge n. 122 del 1951 per l'elezione
dei Consigli provinciali».*

5.31

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «di norma».

5.29

PREIONI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

*«c1) per la formazione dei collegi si procede, ove possibile,
utilizzando l'aggregazione di collegi per l'elezione dei consiglieri
provinciali, di cui alla legge n. 122 del 1951».*

5.4

MAZZOLA, SAPORITO, RUFFINO, CABRAS, GUZ-
ZETTI

Al comma 2, dopo le parole: «Senato della Repubblica.» inserire le seguenti: «Tra questi vanno compresi un rappresentante del Consiglio generale degli italiani all'estero e un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute».

5.26

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIONI-
SI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente allegato:

TABELLA DELLE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

	Circoscrizioni	Capoluogo della circoscrizione
I	- Italia nord-occidentale (Piemonte- Liguria- Lombardia)	Milano
II	- Italia nord-orientale (Veneto-Trentino-Alto Adige-Friuli-Venezia Giulia-Emilia-Romagna)	Venezia
III	- Italia centrale (Toscana-Umbria-Marche-Lazio)	Roma
IV	- Italia meridionale (Abruzzo-Campania-Puglia-Basilicata-Calabria)	Napoli
V	- Italia insulare (Sicilia-Sardegna)	Palermo
VI	- Valle D'Aosta	Aosta
VII	- Molise	Campobasso
All. 1	MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIONI- SI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI	

Articolo 13.

All'emendamento 13.11, nel comma 1 e nel comma 3, capoverso, sostituire la parola: «ammenda» con le seguenti: «sanzione amministrativa pecuniaria».

13.11/1

RUFFINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 13.

(Pubblicità delle spese elettorali dei candidati)

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo di otto mensilità dell'indennità parlamentare nell'ammontare lordo. La violazione di tale limite è punita con l'ammenda non inferiore all'importo eccedente il limite medesimo e non superiore a quattro volte l'importo stesso.

2. La dichiarazione di cui al n. 3 dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al comune dove ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale che ne cura l'affissione all'albo pretorio. La dichiarazione predetta deve contenere l'indicazione nominativa di tutti i soggetti che, nel corso o per la campagna elettorale, hanno erogato al candidato contributi o prestazioni di importo o di valore superiore a un milione di lire. I candidati possono accettare solo contributi provenienti da persone fisiche, e di importo non superiore a dieci milioni di lire ciascuno.

3. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 5 luglio 1982, n. 441, è sostituito con il seguente:

«Nel caso di inosservanza della diffida, la violazione degli obblighi imposti dagli artt. 2, 3 e 6 è punita con un'ammenda di importo non inferiore a due mensilità e non superiore a dodici mensilità dell'indennità parlamentare».

13.11

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «a cui il candidato intende vincolarsi».

13.10

RUFFINO

Al comma 1, sostituire le parole: «pari a dodici mensilità dell'indennità parlamentare» con le seguenti: «a cinquanta milioni di lire».

13.3

PONTONE

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «otto».

13.9

D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 1, sostituire le parole: «all'albo pretorio del comune» con le seguenti: «all'albo dell'ufficio circoscrizionale».

13.4

PONTONE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Dal giorno successivo al decreto di fissazione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario.

1-ter. Il mandatario elettorale è tenuto ad aprire un unico conto corrente bancario o postale nel quale debbono essere registrate tutte le operazioni finanziarie relative alla campagna elettorale relativa al candidato designante. Entro tre mesi dal deposito della dichiarazione il mandatario elettorale cessa dalla propria attività.

1-quater. I contributi e le prestazioni a favore dei candidati non possono complessivamente superare il tetto massimo delle spese elettorali ammesse ai sensi del comma 1 e, per ciascun soggetto erogatore, l'ammontare di lire dieci milioni.»

13.2

RIVIERA, CASTIGLIONE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Dal giorno successivo al decreto di fissazione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario il quale a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

1-ter. Il mandatario elettorale è tenuto ad aprire un unico conto corrente bancario o postale nel quale debbono essere registrate tutte le operazioni finanziarie relative alla campagna elettorale relativa al candidato designante. Entro tre mesi dal deposito della dichiarazione il mandatario elettorale cessa dalla propria attività».

13.2 (Nuovo testo)

RIVIERA, CASTIGLIONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il contributo finanziario ai partiti e ai movimenti di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, per le spese elettorali sostenute nella campagna per il rinnovo del Senato e della Camera, è assegnato ai partiti o movimenti che abbiano ottenuto almeno un eletto in una delle due Camere ed è commisurato, in occasione delle prime elezioni politiche che si svolgeranno in applicazione della presente legge, sulla base dell'attribuzione di duemila lire per ciascun voto ottenuto dal partito o movimento, nel complesso del territorio nazionale, nelle votazioni per la quota di seggi per la Camera dei deputati assegnata col metodo proporzionale».

13.7

RIVIERA, CASTIGLIONE, SAPORITO, MAZZOLA,
D'ALESSANDRO PRISCO, MARCHETTI, SPE-
RONI, COVI

Al comma 2, sostituire la parola: «ammenda» con le parole: «sanzione pecuniaria».

13.1

COVI

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mensilità dell'indennità parlamentare» con le seguenti: «venticinque milioni di lire».

13.5

PONTONE

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Qualora sia stato superato l'importo massimo indicato dal primo comma del presente articolo, l'ammenda non può essere inferiore a un terzo e superiore al doppio della spesa eccedente».

13.8

MAZZOLA, SAPORITO, RUFFINO, CABRAS, GUZZETTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste».

13.6

PONTONE

Art. 14.

Al comma 1, sostituire la parola: «ammenda» con le parole: «sanzione pecuniaria».

14.1

COVI

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La violazione dei limiti di spesa indicati nel bilancio preventivo è punita con una ammenda non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il bilancio medesimo».

14.3

MAZZOLA, SAPORITO, RUFFINO, CABRAS, GUZZETTI

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La violazione dei limiti di spesa indicati nel bilancio preventivo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il bilancio medesimo».

14.3 (Nuovo testo)

MAZZOLA, RUFFINO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se i contributi provenienti da persone fisiche non candidate superano il 70 per cento della somma stanziata dalla lista o dal gruppo di candidati e dagli stessi candidati nel bilancio comune, l'eventuale residuo va devoluto in beneficenza o impegnato in opere di pubblica utilità».

14.2

RONZANI

Norme per l'elezione del Senato della Repubblica. Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Tit. 1

IL RELATORE

DIFESA (4^a)

MERCLEDÌ 23 GIUGNO 1993

54^a Seduta

Presidenza del Presidente
Vincenza BONO PARRINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa PATUELLI.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Programma di ammodernamento e rinnovamento della Marina per lo sviluppo di una unità navale (SMM 4/93) e per la produzione dell'elicottero EH-101 (SMM 5/93)**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 ottobre 1988, n. 436: esame e rinvio)

(R 139 B 00, C 04^a, 0006)

Il senatore ZAMBERLETTI, relatore sul programma, ne illustra la prima parte, cioè quella relativa allo sviluppo della unità navale (SMM 4/93). Egli sottolinea come il progetto relativo al mezzo militare in questione rappresenta una novità di rilievo poichè costituisce il primo caso di cooperazione industriale europea ad alto livello. Prosegue chiarendo che si tratta per il momento di un programma di studio che coprirà la fase temporale da oggi fino al 1996 per una spesa, per quanto riguarda l'Italia, preventitata in 90,5 miliardi. In questa prima fase avverrà la costituzione dell'Ufficio di programma e sarà definito il progetto, il tutto sulla base di appositi protocolli di intesa da stipularsi con Francia e Gran Bretagna. L'entrata in servizio delle prime unità avverrà nel 2002.

Il relatore precisa che l'unità avrà le caratteristiche di un mezzo navale di altura e sarà dotato di un armamento tipicamente antiaereo. Questo aspetto diversifica il nuovo mezzo bellico rispetto a quelli, sinora prevalenti nei sistemi difensivi occidentali, indirizzati a funzioni tipicamente antisommergibile: il mutato scenario internazionale ha allontanato l'ipotesi di una difesa da potenti flotte sottomarine e ha posto invece in rilievo i rischi di un attacco proveniente dal cielo. Ciò

rende il programma in questione particolarmente attuale ed in sintonia con la riconversione del sistema di difesa italiano e con le nuove strategie da perseguirsi. L'unità navale offre le possibilità di una notevole mobilità operativa, sicchè essa appare adatta non soltanto alla difesa aerea del territorio ma anche a quella delle rotte e dei confini marittimi nazionali.

Il relatore si sofferma poi ad analizzare l'importanza del programma sotto il profilo dell'incentivo e della valorizzazione della ricerca e del progresso tecnologico: è questo, a suo avviso, uno dei vantaggi da prendere in considerazione ai fini di un parere positivo che il programma stesso merita. Egli afferma che va tutelata l'esigenza di dare impulso alla collaborazione europea in tale settore assicurando così ai Paesi del vecchio continente uno spazio di produzione e di progresso delle tecnologie applicate che è essenziale nella attuale situazione di acuta competizione internazionale.

Il relatore passa quindi ad illustrare la seconda parte del programma in oggetto, relativa alla produzione di un elicottero multiruolo (EH-101) per la Marina militare, in collaborazione con il Regno Unito. Dopo aver ricordato che questo elicottero è il successore del CH-47 (CHINOOK) di produzione statunitense, egli segnala che finora l'industria europea si era limitata a sviluppare progetti e prodotti in campo elicotteristico di natura diversa ma mai in concorrenza con il CH-47. Ciò ha costituito nel tempo una grossa lacuna, tenuto anche conto dei limiti di diversa natura riscontrati sull'elicottero statunitense che, a causa soprattutto dei due motori rotanti in dotazione, è difficilmente manovrabile e non è adatto al pattugliamento navale nè ad un impiego di protezione civile. L'elicottero EH-101 assomma invece ai vantaggi del CH-47 (soprattutto la grande capacità di trasporto) quelli derivanti dall'avere un unico rotore che gli consente una estrema manovrabilità, una ridotta manutenzione, un'alta velocità massima e di crociera e la possibilità di impiego per interventi di ricerca e soccorso civile.

In definitiva, oltre all'impiego nella Marina militare con funzioni di difesa ANTISOM e di pattugliamento navale, esso è un mezzo che potrà anche sostituire l'attuale linea di elicotteri dell'Esercito e potrà concorrere con altri velivoli alle operazioni di protezione civile.

L'attuale fase del programma, per la quale si chiede il parere parlamentare, prevede la produzione di una linea di elicotteri, il cui costo è stimato in oltre 60 miliardi ad unità (compresi gli oneri per il supporto tecnico-logistico iniziale), da sviluppare negli anni 1993-2000: il nostro Paese si è impegnato all'acquisto di 16 macchine, con una opzione per ulteriori otto unità. In conclusione, anche questo programma rappresenta una grande sfida dell'industria nazionale ed europea, nella prospettiva di un mercato certamente più esteso di quello che possono assicurare i due Paesi produttori. Raccomanda quindi l'espressione di un parere favorevole sui programmi in titolo, in quanto essi non solo rappresentano un primo passo fondamentale per tutelare l'autonomia nazionale ed impedire il realizzarsi di condizioni di subalternità rispetto alla grande industria militare statunitense, ma costituiscono anche il presupposto per un crescente sviluppo tecnologico del nostro Paese.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore BOFFARDI, il quale fa anzitutto presente che i programmi rispondono ad accordi, alcuni dei quali molto datati nel tempo, che non tengono conto nè del mutato scenario internazionale nè della necessità di cooperazione tra tutti i Paesi europei e della NATO nella definizione e realizzazione dei programmi di armamento.

Passando ad esaminare gli aspetti tecnici dei programmi in oggetto, egli chiede anzitutto quale ruolo abbiano le fregate, inizialmente destinate all'Irak ed ora acquisite dalla Marina, nel complesso della linea operativa di questa Forza armata. Quanto al programma di produzione dell'elicottero EH-101, rilevata la mancanza di elementi di raffronto con i modelli concorrenti, l'oratore chiede chiarimenti sul coinvolgimento produttivo dell'industria nazionale e sulla capacità di portata dell'aeromobile, capacità che è tale da far apparire la sua funzione di trasporto di mezzi ed uomini secondaria rispetto a quella meramente offensiva.

Il senatore CAPPUZZO sottolinea gli aspetti qualificanti dei programmi in esame ed in particolare la loro capacità di svincolare i Paesi europei da un ruolo subalterno rispetto all'industria bellica statunitense. Inoltre i programmi cadono in un momento di non favorevoli prospettive industriali ed economiche del nostro Paese e danno nuova vitalità a settori attualmente in crisi. Occorre, in definitiva, concludere al più presto i programmi di ammodernamento da tempo avviati ed in particolare quello relativo all'elicottero EH-101 che è iniziato, con la fase di progettazione, nel lontano 1979. La rapidità di realizzazione dei progetti d'arma ha una enorme importanza strategica in un contesto in cui la politica militare diventa sempre più un elemento determinante della politica di sicurezza ed in una prospettiva in cui il confronto tra Paesi si fonda sempre di più sulla crescita tecnologica e produttiva.

Prende quindi la parola il senatore BOLDRINI il quale lamenta i tempi lunghi di realizzazione dei programmi in oggetto, sottolineando in particolare che solo a partire dal 1996 è prevista l'acquisizione dei primi quattro elicotteri EH-101 e addirittura nel 2002 l'entrata in servizio delle prime unità navali d'altura antiaeree. Partendo poi dalla considerazione che la difesa delle rotte marittime costituisce un interesse primario di tutto il continente europeo, ritiene che occorra coinvolgere nei programmi di ammodernamento tutti i Paesi europei e della NATO. In generale occorre inserire questi programmi in un quadro politico, industriale e militare di ampio respiro che tenga conto di tutti i dati che emergono nella situazione internazionale e delle nuove prospettive che si delineano. Per quanto riguarda poi l'elicottero EH-101 occorre sapere quale potrà essere il suo impiego nel settore civile e quali prospettive di mercato abbia al di fuori dei due Paesi produttori.

Il Presidente BONO PARRINO avverte che, a causa dei concomitanti impegni d'Aula, occorre rinviare il seguito dell'esame del programma.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 24 giugno, alle ore 17 con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 10,40.

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1993

99ª Seduta

Presidenza del Presidente
ABIS

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Cutrera e per il bilancio e la programmazione economica Grillo.

La seduta inizia alle ore 21,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 05ª, 0027)

Il senatore SPOSETTI, in riferimento al dibattito che si svolge in sede d'esame dei provvedimenti collegati del trascorso esercizio sulle questioni relative al prontuario farmaceutico, dibattito la cui sostanza trova conferma alla luce degli avvenimenti di questi giorni, fa presente la necessità di sollecitare il Ministro della sanità a riferire in ordine all'attuazione delle norme contenute nella manovra dello scorso anno relativamente ai farmaci: ciò anche per segnalare all'opinione pubblica il fatto che da tempo il Parlamento era attento a certi fenomeni.

Per quanto riguarda poi il disegno di legge n. 1285, propone che vengano illustrati nella seduta odierna gli emendamenti per poi passare al voto la prossima settimana.

Il presidente ABIS dichiara che sarà propria cura riflettere sulla prima richiesta, facendo presente tuttavia che vi è un problema di tempi, tale da rendere difficile al momento anche la conclusione dell'indagine conoscitiva sulla qualità dei servizi per la parte relativa alla sanità. Si dichiara poi favorevole a che si passi, nella seduta in corso, alla illustrazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1285.

La senatrice PROCACCI chiede che il lavoro su tale ultimo provvedimento proceda con calma, evitando sedute notturne poco proficue per un esame approfondito delle questioni.

Il presidente ABIS fa presente che la materia, già oggetto di un primo decreto-legge decaduto, dovrebbe essere stata esaminata a

sufficienza. Quanto poi agli orari delle sedute, essi sono stati concordati nell'Ufficio di presidenza e tengono conto dei vincoli posti dall'Assemblea.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione (1285)

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 giugno.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice PROCACCI, dopo avere fatto presente che l'esame del primo decreto, poi non convertito, è stato positivo, del che è data dimostrazione dalle modifiche intervenute ad opera del decreto in discussione, passa ad illustrare diffusamente gli emendamenti presentati a tutti gli articoli, soffermandosi in particolare sulla necessità di introdurre correttivi al fine di scongiurare interventi abusivi sul patrimonio edilizio, di modificare la normativa in tema di recupero dei centri storici, di evitare le speculazioni relativamente ai parcheggi, di intervenire con maggiore decisione ai fini della salvaguardia ambientale e di prevedere cautele per i trasporti di sostanze pericolose. Rispondendo ad una domanda del presidente Abis, fa presente che il parere trasmesso dalla 13ª Commissione non rispetta il suo pensiero.

Ha quindi la parola il senatore GIOVANOLLA, che, nell'illustrare ampiamente gli emendamenti presentati, osserva come nella sostanza il provvedimento all'esame reiteri quello precedente riproducendone alcuni lati negativi e definendo un intervento complessivamente episodico e frammentario. In questo quadro si colloca l'articolo 1, che, malgrado il fatto che ormai molto tempo sia passato dall'emanazione del decreto-legge precedente, mantiene la norma relativa al termine di trenta giorni per le revoche da parte del CIPE, revoche che non risulta siano state ancora definite. Sarebbe pertanto opportuno disporre un'audizione in materia del Segretario generale della programmazione economica. Si sofferma poi sull'articolo 5, osservando come la norma debba essere interpretata, a suo avviso, come facoltizzante le regioni ad intervenire in ogni caso per definire una normativa anche difforme dai principi in esso previsti, mentre ritiene che i termini fissati nell'articolo consentano eccessive dilazioni. Si sofferma poi sugli altri emendamenti presentati, sottolineando in particolare la necessità di sopprimere l'articolo 7, di introdurre un fondo di rotazione per l'edilizia residenziale ed un fondo per i centri storici minori e di abolire l'esenzione dagli oneri di urbanizzazione per la costruzione di parcheggi non pertinenziali.

Il senatore CAVAZZUTI, nell'illustrare l'emendamento 2.1, fa presente che l'articolo 2 non è affatto chiaro, non solo per problemi

linguistici ma anche perchè è dubbio che all'accordo di programma possano partecipare banche private, il che pone anche un problema di esercitabilità della vigilanza da parte del Commissario di Governo su istituti di credito. Non si comprende poi il richiamo all'articolo 46, previsto nella norma stessa, soprattutto perchè si tratta di opere autofinanziate. Il senso complessivo dell'articolo è molto oscuro e tra l'altro il *project financing* è accertato che comporta una liberalizzazione delle tariffe.

Il sottosegretario GRILLO fa presente che i privati possono prendere già parte all'accordo di programma: dissente il senatore CAVAZZUTI, il quale ricorda che non esiste una legge al riguardo.

Il senatore Michelangelo RUSSO, nel condividere le osservazioni del senatore Giovanolla sull'articolo 19, illustra l'emendamento 3.0.1., volto a risolvere l'annoso problema della popolazioni colpite dal terremoto della Valle del Belice.

Il senatore PUTIGNANO, nell'illustrare gli emendamenti a propria firma, ricorda in particolare che l'emendamento 1.6 nasce anche dall'esigenza di evitare gli effetti in termini di costi e di eccessiva aleatorietà delle opere richiamate dal relativo articolo del decreto-legge. L'emendamento 4.0.1 intende poi far diventare perentori i termini in materia urbanistica e l'emendamento 5.15 amplia il silenzio assenso ai piani di lottizzazione.

Il senatore Augusto GRAZIANI illustra gli emendamenti 13.3 e 15.2, soffermandosi sull'esigenza di prevedere il recupero sociale piuttosto che l'utilizzazione privata dei beni da sdemanializzare.

Ha quindi la parola il sottosegretario GRILLO, che, nell'illustrare gli emendamenti governativi, fa presente come quello 1.7 abbia carattere interpretativo, mentre quello 19.2 mira da una parte a sbloccare circa 49 miliardi per spese relative all'ANAS e, dall'altra, a consentire lavori urgenti concernenti l'autostrada Torino-Savona.

Il senatore REVIGLIO domanda quale sia l'effettiva portata dell'emendamento 19.2.

Il sottosegretario GRILLO precisa che il perfezionamento della convenzioni, ivi previsto è indispensabile per l'accelerazione delle procedure.

Il presidente ABIS fa presente che appare opportuno rinviare l'esame a mercoledì 30, sempre in seduta notturna, passando alla votazione degli emendamenti, nell'intesa che nella stessa giornata alle ore 15 si può procedere a qualche audizione, ove vi siano richieste in tal senso. Per quanto concerne poi i provvedimenti relativi all'economia montana (A.S. 1169 e abbinati), dichiara che proporrà al presidente della Commissione agricoltura di sconvocare la seduta prevista per venerdì 25 giugno, per iniziare l'esame alle ore 9 di mercoledì 30 giugno.

Il senatore DE VITO richiama la drammatica condizione che si è instaurata nel Mezzogiorno a seguito del blocco dell'erogazione dei fondi relativi all'incentivazione, anche in quanto non vi è stato il passaggio di competenza previsto dalla legge al Dicastero dell'industria: sarebbe pertanto il caso di ascoltare il commissario dell'Agenzia e il ministro Savona nella giornata di mercoledì 30.

Il presidente ABIS fa osservare che al riguardo sarebbe opportuno un supplemento di indagine da parte del Governo, mentre il senatore SPOSETTI chiede se è possibile ascoltare informalmente il commissario dell'Agenzia già nella giornata di domani.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente ABIS avverte che la Commissione già convocata domani, giovedì 24 giugno, alle ore 9 e 21.30, è sconvocata.

La seduta termina alle ore 23,35.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione (1285)

Art. 1.

Sopprimere l'articolo.

1.1 PROCACCI

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 5.

1.2 SPOSETTI, GIOVANOLLA, CAVAZZUTI

Al comma 1 sostituire le parole: «l'esecutività dei singoli progetti» con le altre: «che i progetti siano esecutivi, completi di calcoli statici e strutturali, di indagini geologiche e geognostiche, di particolari costruttivi».

1.3 PROCACCI

Al comma 1 sopprimere le parole: «anche mediante modifica delle procedure applicabili».

1.4 PROCACCI

Al comma 1, sostituire le parole: «la cui interruzione non determini costi rilevanti» con: «la cui sospensione è stata determinata da provvedimenti amministrativi definitivi sopravvenuti».

1.6 PUTIGNANO

Al comma 1, sono soppresse le parole da: «con priorità per quelle» a: «di crisi» e sono sostituite da: «per le aree territoriali inizialmente previste».

1.5

PUTIGNANO

Al comma 7, alla penultima riga, dopo la parola: «modalità» aggiungere: «e le condizioni»; all'ultima riga, dopo la parola: «commi» aggiungere: «2, 3».

1.7

IL GOVERNO

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1

CAVAZZUTI, RUSSO Michelangelo, GIOVANOLLA

Al comma 1, dopo le parole: «immediatamente cantierabili», aggiungere le seguenti: «purchè previsti in strumenti di pianificazione urbanistica o territoriale approvati e vigenti al 1° aprile 1993».

2.2

PROCACCI, ROCCHI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I progetti possono essere finanziati se sottoposti con esito positivo a valutazione impatto ambientale (V.I.A.)».

2.3

PROCACCI, ROCCHI

Art. 3.

Al comma 3, aggiungere, in fondo, le parole: «risultanti da una stima effettuata da un tecnico del Provveditorato regionale alle opere pubbliche e debitamente sottoscritta».

3.2

PROCACCI, ROCCHI

Al comma 7, sostituire l'alea con la seguente:

«1. Il sindaco, sentita la GEO, può, con proprio decreto motivato, prorogare i termini di completamento di lavori il cui stato di avanzamento abbia superato il 75 per cento dell'importo complessivo».

3.1 PROCACCI, ROCCHI

Al comma 7, dopo la parola: «il sindaco» aggiungere le altre: «autorizzato a tale scopo, volta per volta, dal consiglio comunale».

3.3 PROCACCI, ROCCHI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis All'articolo 15 della legge 21 gennaio 1988, n. 12, è aggiunto il seguente comma:

“2. Per il recupero delle abitazioni di cui al comma 1, cedute in proprietà ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 marzo 1965, n. 225, le somme assegnate possono essere utilizzate dai comuni, anche ai sensi dello stesso articolo 8, comma 1, lettera d) della legge n. 219 del 1981, se delegati dai proprietari”».

3.4 BRESCIA, RUSSO Michelangelo, GRAZIANI Augusto

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Lo stanziamento per la contrazione di mutui decennali destinati alla ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata, nonché delle opere di competenza locale nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 e in quelle della Sicilia occidentale colpite dal terremoto del 1981 autorizzati con legge 23 dicembre 1992, n. 505, è incrementato di altri 123 miliardi. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 51 miliardi per l'anno 1993 e in lire 36 miliardi a decorrere dall'anno 1994 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dall'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto ai fini del bilancio triennale 1993-95, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministro del tesoro».

3.0.1 RUSSO Michelangelo, GRAZIANI Augusto, SPOSETTI

Art. 4.

All'articolo 4, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Per le opere finanziate da comuni, province e loro consorzi e dalle Regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è

autorizzato a finanziare anche le quote relative alle spese di cui al primo comma, anche se già anticipate dall'ente mutuario».

4.1 GIOVANOLLA, SPOSETTI, RUSSO Michelangelo, ANGELONI

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Procedure per le approvazione degli strumenti urbanistici di iniziativa pubblica)

1. I termini stabiliti dalle disposizioni normative vigenti per la approvazione degli strumenti urbanistici di iniziativa pubblica sono da intendersi perentori.

2. La attivazione dei poteri sostitutivi previsti è preceduta da diffida rivolta agli organismi pubblici competenti ad adottare i provvedimenti, risultati inattuati, in termine perentorio.

3. Il mancato rispetto del termine fissato nella diffida comporterà l'attivazione dei poteri sostitutivi e la applicazione, a carico degli amministratori e degli organi della pubblica amministrazione inadempiente, dell'articolo 328 del codice penale».

4.0.1 PUTIGNANO

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1 PROCACCI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. Le Regioni devono prevedere modi, tempi e forme per l'autocertificazione. Essa, comunque, non si applica nei casi regolati da norme di salvaguardia el patrimonio storico, artistico, archeologico ed ambientale».

5.2 ANDREINI, BORATTO, SCIVOLETTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Procedimenti relativi alle autorizzazioni ed alle concessioni)

1. Le norme legislative regionali possono disporre che i soggetti aventi titolo al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni abbiano la facoltà, ovvero l'obbligo, di richiedere preventivamente al sindaco il certificato urbanistico, indicante ogni disposizione delle norme legislative statali o regionali degli atti amministrativi e degli strumenti, vigenti ed adottati, di pianificazione e di programmazione, dello Stato, della Regione e degli enti locali, riguardanti gli immobili interessati.

2. Nei casi di cui al comma 1 le norme legislative regionali stabiliscono:

a) il periodo per il quale il certificato urbanistico conserva validità, ove non intervengano modificazioni delle disposizioni riguardanti gli immobili interessati;

b) il termine entro il quale il certificato urbanistico deve essere rilasciato;

c) che, nei casi di inutile decorso di tale termine, i soggetti interessati hanno facoltà di richiedere comunque al sindaco le concessioni;

d) che le autorizzazioni possono essere in ogni caso richieste al sindaco anche qualora non sia stato preventivamente richiesto e/o ottenuto il certificato urbanistico.

3. Le norme legislative regionali e, conformemente ad esse, i regolamenti comunali, stabiliscono quali elaborati e documenti debbano essere allegati alle richieste al sindaco delle autorizzazioni e delle concessioni presentate dai soggetti aventi titolo, fermo restando che devono comunque essere allegati:

a) i progetti delle trasformazioni, composti da tutti gli elaborati richiesti, redatti e sottoscritti da professionisti abilitati;

b) la documentazione comprovante l'iscrizione degli immobili interessati al catasto, nonchè lo stato e la consistenza degli stessi ivi risultante.

4. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate dal sindaco, sulla base di relazioni dei competenti uffici comunali, nonchè previo parere dell'organo tecnico consultivo comunale.

5. Le determinazioni del sindaco sulle richieste di autorizzazioni e di concessioni, motivate in caso di diniego, devono essere notificate ai richiedenti entro i termini stabiliti dalle norme legislative regionali, comunque non superiori a novanta giorni per le richieste di autorizzazioni ed a centoventi giorni per le richieste di concessioni, in entrambi i casi a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta stessa, ovvero da quella di presentazione dei documenti aggiuntivi eventualmente richiesti per iscritto. Tale interruzione di termini è consentita una sola volta.

6. Le notifiche delle determinazioni favorevoli alle richieste di concessioni devono recare l'indicazione dell'ammontare dei corrispettivi previsti dalle vigenti leggi.

7. Le concessioni e le autorizzazioni devono essere ritirate, a pena di decadenza, entro i termini stabiliti dalle norme legislative regionali, comunque non inferiori a novanta giorni dalla notifica della determinazione favorevole alla relativa richiesta, previa corresponsione, nei casi di concessione, di quanto dovuto, ovvero previa prestazione delle opporune garanzie previste.

8. Le norme legislative regionali possono prevedere che le richieste di autorizzazioni e di concessioni si intendano assentite a seguito dell'inutile decorrenza dei termini di cui al comma 5 soltanto qualora:

a) gli immobili interessati non ricadano in componenti territoriali assoggettate a disposizioni volte alle tutele dell'integrità fisica o dell'identità culturale del territorio da leggi statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione, o da altri atti amministrativi, ad esse conformi;

b) gli immobili interessati siano oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione, nonché di programmazione, immediatamente operative, e le trasformazioni progettate non siano in contrasto con strumenti adottati;

c) i progetti delle trasformazioni siano composti da tutti gli elaborati richiesti, redatti e sottoscritti da professionisti abilitati, i quali ne attestino, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 373 del codice penale, la conformità ad ogni disposizione delle norme legislative, statali o regionali, degli atti amministrativi e degli strumenti, vigenti ed adottati, di pianificazione, e di programmazione, dello Stato, della Regione e degli enti locali, riguardante gli immobili interessati, e/o le trasformazioni progettate, nonché alle indicazioni del certificato urbanistico, ove prescritto, ovvero comunque richiesto e rilasciato;

d) i progetti delle trasformazioni siano stati corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, di istituzioni, organi, uffici esterni all'amministrazione dei comuni, singoli o associati, e delle loro strutture operative, richiesti in relazione agli immobili interessati e/o alle trasformazioni progettate, e/o alle caratteristiche delle trasformazioni;

e) non sia prescritta la stipula di convenzioni.

9. Nei casi di cui al comma 8 i richiedenti possono dare inizio alle attività di trasformazione per le quali è stata richiesta l'autorizzazione o la concessione trenta giorni dopo aver comunicato al sindaco il proprio intendimento di avvalersi di tale facoltà, previa corresponsione, ove le trasformazioni siano subordinate a concessione, dei corrispettivi previsti dalle vigenti leggi, calcolati in via provvisoria sulla base delle relative determinazioni comunali, e salvo conguaglio da determinarsi da parte del sindaco entro novanta giorni. Tale corresponsione è condizione dell'efficacia delle concessioni tacitamente assentite. I termini di inizio e di ultimazione delle attività di trasformazione sono, in ogni caso, pari rispettivamente ad un anno ed a tre anni, e decorrono dalla data in cui si è formato il tacito assentimento. Ai fini degli

adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo abilitante all'effettuazione delle trasformazioni tengono luogo delle autorizzazioni o delle concessioni le copie delle richieste rivolte al sindaco per ottenere tali autorizzazioni o concessioni, dalle quali risultino le date di ricevimento delle richieste stesse, nonchè l'elenco di quanto previsto comporre e corredare i progetti delle trasformazioni ai sensi del comma 8, e, nei casi di trasformazioni subordinate a concessioni, i documenti comprovanti l'avvenuto versamento dei corrispettivi.

5.3

PROCACCI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Le concessioni edilizie sono soggette alle disposizioni del presente articolo qualora:

a) gli immobili interessati non ricadano in componenti territoriali assoggettate a disposizioni volte alla tutela dell'integrità fisica o dell'identità culturale del territorio da leggi statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione, o da altri atti amministrativi, ad esse conformi;

b) gli immobili interessati siano oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione, nonchè di programmazione, immediatamente operative, e le trasformazioni progettate non siano in contrasto con strumenti adottati;

e) non sia prescritta la stipula di convenzioni.

1-bis. - Restano ferme le norme relative alla acquisizione di autorizzazioni, nulla osta, pareri, assensi comunque denominati e certificazioni di competenza di autorità diverse da quella comunale».

5.4

PROCACCI

Al comma 1, le parole da: «Restano ferme», sino a: «comunale», sono sostituite dalle seguenti: «Dette disposizioni non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, della legge 8 agosto 1985 n. 431, e successive modificazioni e integrazioni».

5.5

GIOVANOLLA

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «, le quali devono provvedere nel termine di 60 giorni».

5.16

D'AMELIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni del presente articolo trovano diretta applicazione ove e fino a quando le norme legislative regionali non abbiano dettato una disciplina conforme ai principi fondamentali da esse desumibili. Le regioni che abbiano già disciplinato l'argomento entro i limiti dei predetti principi fondamentali dettano le opportune disposizioni ai comuni, mediante deliberazione dell'organo regionale competente a norma del rispettivo statuto».

5.6

PROCACCI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fino all'entrata in vigore di una nuova legislazione urbanistica generale ed in assenza della legislazione regionale adottata ai sensi degli articoli 20 e 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applicano le disposizioni del presente decreto».

5.17

MONTRESORI

Al comma 3, sostituire la parola: «sessanta» con: «trenta».

5.18

MONTRESORI

Al comma 4, dopo la parola: «riceverla» inserire: «verifica la completezza della documentazione, la sua rispondenza all'elenco previsto dal regolamento edilizio; in caso di incompletezza l'ufficio non accetta la richiesta; in caso di accettazione l'ufficio».

5.7

PROCACCI, ROCCHI

Al comma 5, dopo le parole: «integrazione documentale» aggiungere le seguenti: «secondo quanto previsto dal regolamento edilizio».

5.19

D'AMELIO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente periodo: «Al parere della Commissione edilizia si applica il disposto di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 7 agosto 1980, n. 241».

5.20

D'AMELIO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione e la comunicazione del provvedimento conclusivo di cui al comma 6, l'interessato può, con atto notificato nei modi previsti dal codice di procedura civile, richiedere al sindaco di adempiere entro 30 giorni. Alla richiesta debbono essere allegati, come condizione di procedibilità, una relazione a firma del progettista, che asseveri l'esattezza dei dati progettuali e la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie dei piani approvati, nonché al rispetto delle norme edilizie vigenti, in particolare quelle in materia di sicurezza, igieniche e sanitarie; per quanto riguarda i vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, la relazione potrà indicare che le opere in progetto non hanno attinenza con il contenuto del vincolo e le finalità contenute nel vincolo stesso. Trascorso il termine intimato senza che sia intervenuto alcun provvedimento, la domanda di concessione si intende accolta».

5.21

MONTRESORI

Al comma 7, dopo le parole: «comunicazione del provvedimento» aggiungere: «di nulla osta».

5.8

ANDREINI, BORATTO, SCIVOLETTO

Al comma 7, al terzo periodo dopo le parole: «alcun provvedimento» deve essere aggiunta la seguente frase: «L'interessato può chiedere al Presidente della Giunta Regionale la nomina di un commissario ad acta per l'adozione del provvedimento conclusivo entro il termine di giorni trenta dalla ricezione dell'istanza di concessione edilizia a lui interessata. Contestualmente alla nomina del commissario ad acta viene nominata l'autorità giudiziaria per l'esercizio dell'azione penale in ordine al dettato previsto dall'articolo 328 del codice penale. All'istanza che promuove l'esercizio del controllo sostitutivo devono essere allegati, a condizione di procedibilità, i documenti trasmessi al sindaco in copia autenticata».

5.9

PROCACCI

Al comma 8, sostituire le parole: «articolo 373» con le seguenti: «articolo 483».

5.22

MONTRESORI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. La non conformità del progetto e dell'opera realizzata alle prescrizioni di legge e regolamenti in vigore comporta, fatte salve le

sanzioni penali a carico del progettista, una sanzione pecuniaria irrogata dal sindaco, a carico di ciascuno dei seguenti soggetti: progettista, direttore dei lavori e titolare della concessione. Detta sanzione è pari al 30 per cento del valore venale dell'opera».

5.10 GIOVANNELLI, RUSSO Michelangelo

Aggiungere il comma 8-bis: «Il titolare della concessione, il progettista ed il costruttore sono responsabili penalmente e civilmente in caso di autocertificazione contrastante con gli strumenti urbanistici».

5.11 ANDREINI, SCIVOLETTO, BORATTO, PARISI
Vittorio, CAVAZZUTI

Il comma 9 è soppresso.

5.12 PROCACCI

Il comma 10 è soppresso.

5.13 PROCACCI

Al comma 12, aggiungere le parole: «ed in particolare l'articolo 11 della stessa legge».

5.23 D'AMELIO

Al comma 13, dopo le parole: «disposizioni più favorevoli» aggiungere le parole: «nonchè per la approvazione dei piani di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, attuativi degli strumenti urbanistici generali».

5.15 PUTIGNANO

Aggiungere il seguente comma: «Le norme del presente articolo si applicano dal 30 settembre 1993».

5.14 ANDREINI, BORATTO, SCIVOLETTO

Art. 6.

Al comma 2, sostituire la parola: «sessanta» con la parola: «novanta».

6.1 GIOVANOLLA, CAVAZZUTI

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1 ANDREINI, PARISI Vittorio, GIOLLO, GIOVANOLLA, PROCACCI, TABLADINI

Sopprimere l'articolo.

7.2 PROCACCI

Al comma 1, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «centoventi».

7.3 MONTRESORI

Art. 8.

Al comma 1, la seconda parte del comma 9 aggiunto all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è sostituita dalle seguenti parole: «Qualora la regione non provveda, nel termine prima indicato, agli adempimenti di sua competenza ovvero, trascorsi ulteriori dieci mesi dalla data di adozione dei provvedimenti regionali, gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengano all'inizio dei lavori, i fondi sono revocati di diritto e tornano nelle disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni».

8.1 GIOVANOLLA, SPOSETTI

Al comma 4, dopo le parole: «le regioni» inserire le altre: «interessate da eventi sismici».

8.2 ANDREINI, BORATTO, SCIVOLETTO

Al comma 4, dopo le parole: «a seguito di eventi sismici o di altri eventi straordinari» aggiungere le altre: «con priorità per l'eliminazione delle baracche costruite a seguito del terremoto del 13 gennaio 1915 e per il completamento di opere pubbliche la cui ricostruzione, avviata in base alla legge 4 aprile 1935, n. 454, risulti tuttora incompiuta».

8.3

CONTI, FABRIS, DI BENEDETTO, CAPPELLI,
BOSCO, NERLI, VISIBELLI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. L'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è sostituito dal seguente:

“Art. 4. - (Quota di riserva per particolari categorie sociali). - 1. Le regioni, nell'ambito delle disponibilità loro attribuite, possono riservare una quota di fondi di edilizia agevolata o sovvenzionata per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali individuate, di volta in volta, dalle regioni stesse con deliberazioni del Consiglio regionale nelle quali vengono stabiliti i requisiti soggettivi ed oggettivi, anche in deroga a quelli previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

2. Le regioni, altresì, potranno destinare nell'ambito della riserva di cui al comma 1 una quota dei fondi di cui all'art. 10, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per la realizzazione da parte di cooperative edilizie a priorità indivisa di alloggi da assegnare in godimento a lavoratori dipendenti, con le procedure attuative di cui all'art. 55, lettera c), della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. In sede di prima applicazione della presente legge le regioni, con atti della Giunta regionale, possono assumere provvedimenti atti a risolvere eventuali problemi finanziari di cooperative edilizie o di consorzi di cooperative edilizie in difficoltà economica utilizzando la riserva di cui al comma 1. In caso di mancata capienza nei suddetti fondi, le regioni possono, con atti del Consiglio regionale, provvedere con propria disponibilità. I requisiti essenziali per i singoli soci delle medesime cooperative, al momento dell'assegnazione dell'alloggio, rimangono fissati dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni”».

8.0.1

GOLFARI, CARPENEDO

Art. 9.

Sopprimere il comma 2.

9.1

PROCACCI, ROCCHI

Sopprimere il comma 2.

9.2

GIOVANOLLA, ANDREINI, ANGELONI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Per il perseguimento delle finalità stabilite dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7, il CER è autorizzato ad accreditare al Comune di Ancona i fondi necessari per il completamento del programma. A tal fine il CER è impegnato ad accreditare al Comune la somma di 30 miliardi di lire già assegnati con deliberazione CIPE del 30 luglio 1991, punto 3 del deliberato relativi al biennio 1990-1991, su proposta redatta dal comitato esecutivo del CER medesimo».

9.3

ANGELONI, CAVAZZUTI

Art. 10.

Al comma 1, cancellare: «o di nuova edificazione».

Al comma 3, cancellare: «e il 20 per cento per gli interventi di nuova costruzione».

Al comma 4, aggiungere: «in base alla legge 392 del 27 luglio 1978».

10.1

ANGELONI

Sopprimere il comma 2.

10.2

PROCACCI, ROCCHI

Sopprimere il comma 2.

10.3

GIOVANOLLA, ANDREINI, BORATTO

Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «e sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, commi da 3 a 8».

10.4

GIOVANOLLA, SPOSETTI

Il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Il CER determina modalità e criteri generali per la concessione dei finanziamenti e per il loro rimborso nonchè per la determinazione dei canoni di locazione».

10.5

GIOVANOLLA, SPOSETTI

Al comma 4, aggiungere le parole: «in base alla legge n. 392 del 27 luglio 1978».

10.6

GIOVANOLLA, SPOSETTI

Art. 11.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo di rotazione per l'edilizia residenziale)

«1. È istituito presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, istituita dall'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il Fondo di rotazione per l'edilizia residenziale, finalizzato alla concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione di abitazioni da assegnare in godimento o in locazione con proprietà differita.

2. La dotazione del Fondo è costituita dai fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, che gli sono destinati annualmente dal CER in misura non superiore al 20 per cento dei fondi stessi, e dal ricavato delle obbligazioni per l'edilizia residenziale emesse dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 3.

3. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare due emissioni annuali, con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio, di una serie speciale di obbligazioni per gli importi deliberati dal consiglio di amministrazione della sezione autonoma per l'edilizia residenziale, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; le obbligazioni sono emesse al valore nominale, hanno scadenza ventennale e fruttano l'interesse annuo del 2 per cento; il valore delle obbligazioni è rivalutato al termine di ciascun anno dalla data di emissione in misura uguale alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT per i 12 mesi precedenti. Le modalità di emissione, collocazione, calcolo degli interessi e della rivalutazione, pagamento degli interessi e rimborso sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

4. Il CIPE determina, entro il 31 marzo di ciascun anno, su proposta del CER, la quota degli incrementi delle riserve tecniche degli istituti di

previdenza e delle imprese di assicurazione, di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che deve essere investita nelle obbligazioni di cui al comma 3.

5. Gli operatori abilitati alla realizzazione di interventi di edilizia agevolata che presentino richiesta di finanziamento al Fondo di rotazione devono documentare di possedere, da non meno di 12 mesi, obbligazioni emesse dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 3 per un importo non inferiore al 15 per cento del costo convenzionale delle abitazioni che intendono realizzare o recuperare, calcolato in base ai limiti massimi stabiliti dal CER ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera n), della legge 5 agosto 1978, n. 457, aggiornati al mese precedente a quello di presentazione della richiesta in base alla variazione verificatasi, dalla data della loro definizione, nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

6. Il regolamento del Fondo di rotazione e le sue successive integrazioni sono approvati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione della sezione autonoma per l'edilizia residenziale, rispettando le seguenti disposizioni:

a) le disponibilità del Fondo di rotazione sono destinate alla concessione di finanziamenti per la realizzazione o il recupero di abitazioni da assegnare in godimento o in locazione per un periodo di tempo non superiore a 10 anni e con il successivo trasferimento della proprietà delle abitazioni ai soci assegnati o ai conduttori;

b) il finanziamento concesso dal Fondo è pari al 90 per cento del costo convenzionale delle abitazioni da realizzare o recuperare, calcolato in base ai limiti massimi di cui al comma 5 aggiornati al mese precedente a quello della concessione del finanziamento in base alla variazione verificatasi, dalla data della loro definizione, nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

c) il finanziamento, comprensivo delle rivalutazioni annuali, è garantito con la iscrizione di ipoteca di primo grado sull'area e sull'immobile e deve essere rimborsato, per non meno del 40 per cento, entro 10 anni dalla data di decorrenza dell'ammortamento, con versamenti annuali non inferiori al 2 per cento del debito residuo all'inizio di ciascun anno; il debito residuo alla data del rogito notarile di trasferimento della proprietà delle abitazioni è accollato, per la parte relativa all'abitazione a ciascuno di essi trasferita, agli acquirenti, che devono rimborsarlo con il versamento di 20 rate semestrali posticipate; i versamenti alla sezione autonoma possono essere effettuati anche mediante la cessione alla stessa sezione di obbligazioni emesse ai sensi del comma 2, al valore risultante dall'ultima rivalutazione effettuata;

d) per la durata dell'ammortamento, l'operatore e, successivamente, gli acquirenti, corrispondono alla sezione autonoma il tasso annuo del 2,5 per cento; il debito residuo al termine di ciascun anno dalla data di decorrenza dell'ammortamento è rivalutato in misura uguale alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT per i 12 mesi precedenti;

e) sulle giacenze del Fondo di rotazione depositate presso la Tesoreria dello Stato è riconosciuto allo stesso Fondo l'interesse annuo del 7,5 per cento.

7. Le disponibilità del Fondo di rotazione provenienti dai fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono riservate al finanziamento degli interventi destinati ad essere assegnati a lavoratori dipendenti che, alla data della domanda di finanziamento, abbiano versato almeno 12 mensilità di contributi.

8. Gli interessi e le rivalutazioni relativi alle obbligazioni emesse dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del presente articolo sono esenti dalle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

9. Per i primi 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica il periodo minimo di possesso delle obbligazioni di cui al comma 5».

11.0.1

SPOSETTI, GIOVANOLLA, CAVAZZUTI, RUSSO
Michelangelo

Art. 12.

L'articolo 12 è soppresso.

12.1

GIOVANOLLA, ANDREINI, SPOSETTI

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, in misura non inferiore al 30 per cento delle disponibilità programmate, sono destinati alla realizzazione di interventi al servizio prevalente del patrimonio residenziale pubblico, nell'ambito dei programmi di cui al comma 2.

2. I programmi di recupero urbano sono costituiti da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a rete, e delle urbanizzazioni secondarie, alla edificazione di completamento e di integrazione dei complessi urbanistici esistenti, nonchè all'inserimento di elementi di arredo urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici».

12.8

MONTRESORI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o di aree di proprietà pubblica, anche se concesse in diritto di superficie a privati».

12.2

SPOSETTI, GIOVANOLLA

Al comma 2, dopo le parole: «I programmi di recupero urbano», aggiungere le seguenti: «volti alla realizzazione di disposizioni immediatamente operative di vigenti strumenti di pianificazione primaria od attuativa.».

12.3

PROCACCI

Al termine del comma 2, aggiungere le parole: «dando priorità agli edifici pubblici ubicati nei centri storici».

12.4

PROCACCI, ROCCHI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero urbano il sindaco promuove la redazione di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica ai sensi delle vigenti leggi in materia».

12.6

PROCACCI, ROCCHI

Al comma 4, sopprimere le parole da: «all'accordo» a «comma 3».

12.5

PROCACCI, ROCCHI

Al comma 5, dopo le parole: «criteri generali per la concessione dei finanziamenti» aggiungere le altre: «per il loro rimborso».

12.7

GIOVANOLLA, SPOSETTI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Recupero dei centri storici.

Finanziamenti ed agevolazioni a favore dell'iniziativa privata)

1. I medesimi fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, richiamati nel precedente articolo 12, possono essere destinati al recupero del patrimonio immobiliare privato dei centri storici ricompresi nei comuni di cui al successivo comma 2; a tal fine lo Stato provvede mediante ristoro parziale delle spese sostenute.

2. I centri storici ammessi al beneficio sono quelli dei comuni con popolazione accertata all'ultimo censimento compresa fra 8.000 e

60.000 abitanti, dotati di piano regolatore generale approvato e di strumenti urbanistici esecutivi per i centri storici; ai fini della presente legge sono considerati strumenti urbanistici esecutivi i piani particolareggiati, i piani quadro, i piani di recupero, i piani integrati.

3. I benefici sono riservati agli immobili a prevalente uso abitativo, non inferiore comunque a 667 millesimi della proprietà complessiva.

4. Sono ammessi ai benefici i soggetti privati - persone fisiche o giuridiche, condomini, cooperative - proprietari di immobili ubicati nei centri storici interessati.

5. Sono ammesse al beneficio le opere, purchè completate, di consolidamento, restauro, ristrutturazione, ripristino, manutenzione straordinaria e risanamento igienico dell'immobile; sono altresì ammesse, purchè ricomprese in una delle opere sopra indicate, le opere di installazione di impianti funzionali.

6. Competente a decidere è il Ministro dei lavori pubblici. Per l'ammissione all'esame del relativo dicastero è necessario che il sindaco, su conforme parere della commissione edilizia, certifichi la piena conformità dell'opera allo strumento urbanistico esecutivo e la corrispondenza della medesima a criteri di rispetto e salvaguardia delle caratteristiche dell'arredo urbano interessato; il parere è espresso dalla commissione mediante giudizio analitico e motivato in ordine a tale corrispondenza; il giudizio, ove espresso a maggioranza, deve succintamente riportare i motivi di dissenso espressi al riguardo.

7. Ai fini del presente articolo è istituito il Fondo nazionale centri storici minori (FNCSM) con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Al fondo fanno capo, secondo le disponibilità accertate dal Ministro competente, le somme non impegnate, relative alla citata legge 14 febbraio 1963, n. 60.

8. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 7 e nei limiti di tali disponibilità è assicurato il ristoro parziale degli oneri sostenuti dai soggetti di cui al comma 4, mediante concessione di un credito di imposta o di un contributo in conto capitale.

9. La misura dell'intervento è fissata in ragione del 25 per cento del costo effettivamente sostenuto, per un importo comunque non superiore ad 80 milioni.

10. Con uno o più decreti, da emanare entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto, per la materia di pertinenza finanziaria, con il Ministro delle finanze, fissa norme di dettaglio, attuative del presente articolo. In particolare si intende affidata alla decretazione ministeriale la disciplina delle procedure, la formazione delle graduatorie, i criteri di esclusione delle istanze, la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

11. I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altre agevolazioni previste da normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano».

Art. 13.

Sopprimere l'articolo.

13.1 GIOVANOLLA, SPOSETTI

Sopprimere il comma 2.

13.2 PROCACCI, ROCCHI

Al comma 2, sostituire le parole da: «ai fini sociali» sino a: «derivate» con le seguenti: «ai fini della loro riutilizzazione per scopi di recupero, promozione sociale e rivitalizzazione dei centri urbani degradati».

13.3 GRAZIANI Augusto

Al comma 2, aggiungere, in fine: «Le cessioni dei beni di cui al presente comma sono disposte esclusivamente a favore delle province e dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498».

13.4 GIOVANOLLA, CAVAZZUTI, SPOSETTI

Al comma 2, aggiungere, infine le seguenti parole: «Le cessioni dei beni di cui al presente comma sono disposte esclusivamente a favore delle province e dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498».

13.5 PROCACCI, ROCCHI

Art. 14.

Sopprimere il comma 2.

14.1 PROCACCI

Al comma 2, sopprimere le parole: «il numero più elevato possibile».

14.2 PROCACCI, ROCCHI

Al comma 2, sopprimere le parole: «ed operatori economici».

14.3 PROCACCI, ROCCHI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «Per ciascun intervento» a: «le categorie degli aventi diritto».

14.4 PROCACCI, ROCCHI

Al comma 2, dopo la parola: «proprietari» aggiungere quella «e».

14.5 IL RELATORE

Al comma 2, e al comma successivo 3-bis sopprimere le parole: «Per il 1993 tale termine è anticipato al mese di settembre».

Al comma 3, dopo la parola: «associazioni» aggiungere: «società».

14.6 SENESI

Al comma 2, sopprimere le parole: «I comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti hanno facoltà di emanare i bandi biennali di cui al presente comma».

14.7 PROCACCI, ROCCHI

Al comma 2, sostituire le parole: «50 mila abitanti» con le parole: «100 mila abitanti».

14.8 PROCACCI, ROCCHI

Al comma 2, dopo le parole: «i comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti» aggiungere le seguenti parole: «dotati di Piano urbano del traffico ai sensi dell'articolo 36, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,» e dopo le parole: «operatori economici» aggiungere le parole: «con sede nell'area interessata».

14.9 PROCACCI, ROCCHI

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è sostituito dal seguente periodo:

“4. I comuni, previa approvazione del Piano urbano del traffico ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di società anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, possono prevedere nell'ambito del programma urbano dei parcheggi la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali non demaniali e non destinate dagli strumenti urbanistici ad uso pubblico o nel sottosuolo di aree comunali non già attrezzate a parco o destinate a pubblica edificazione prima che ne venga approvato il progetto esecutivo».

14.10

PROCACCI, ROCCHI

I commi 3 e 5 sono soppressi.

14.11

GIOVANOLLA, SPOSETTI

Sopprimere il comma 3.

14.12

PROCACCI

Al comma 3, eliminare le parole: «, su mandato dei soggetti aventi titolo,».

14.21

D'AMELIO

Al comma 3, sopprimere le parole da: «non proprietari e di esercenti attività economiche» fino a: «pertinenza degli immobili privati».

14.13

PROCACCI, ROCCHI

Sopprimere il comma 5.

14.14

PROCACCI, ROCCHI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Con le stesse modalità, i proprietari di terreni possono realizzare, nel sottosuolo dei terreni stessi, parcheggi, da destinare a pertinenza di unità immobiliari in prossimità dell'area di intervento».

14.22

D'AMELIO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I parcheggi a pertinenza di immobili privati fino alle quantità indicate all'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, non possono subire modificazioni nella destinazione d'uso. I parcheggi a pertinenza di immobili privati eccedenti tali quantità possono subire modificazioni nella destinazione d'uso solo 30 anni dopo la loro realizzazione; i parcheggi oggetto di diritto di superficie possono subire modificazioni nella destinazione d'uso solo 30 anni dopo la loro realizzazione e comunque solo una volta esaurito il diritto di superficie».

14.15

PROCACCI, ROCCHI

Al comma 6, sopprimere le parole da: «per un periodo» a «realizzazione».

14.16

PROCACCI, ROCCHI

Al comma 6, sostituire le parole: «per un periodo di trenta anni decorrente dalla loro realizzazione» con le parole: «salvo destinazione a verde pubblico».

14.17

PROCACCI, ROCCHI

Sopprimere il comma 7.

14.18

PROCACCI

Il comma 7, è sostituito dal seguente:

«7. Al di fuori dei limiti delle quantità di cui al comma 5, la concessione è soggetta agli oneri determinati dalla amministrazione comunale».

14.19

GIOVANOLLA, SPOSETTI, CAVAZZUTI

Al comma 8, dopo le parole: «società da esse controllate» aggiungere: «e le aziende di trasporto pubblico locale».

14.20

GIOVANELLI, GIOVANOLLA, SPOSETTI

Art. 15.

Al comma 2, sostituire le parole: «Ministro delle aree urbane» con le altre: «Ministro dell'ambiente».

Aggiungere dopo il numero 385: «e sottoscrive i conseguenti accordi di programma con le Regioni interessate, di cui all'articolo...».

15.1

SENESI

Al comma 2, sostituire le parole: «anche per favorire» con le seguenti: «al fine di garantire».

15.2

GRAZIANI Augusto

Art. 17.

Sopprimere l'articolo.

17.1

ANDREINI, GIOVANOLLA

Al comma 3, dopo le parole: «a carattere inibitorio» aggiungere le seguenti: «non superiore a tre mesi».

17.2

D'AMELIO

Art. 18.

Al comma 1 sopprimere da: «n. 241» in poi.

18.1

GIOVANOLLA, ANDREINI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «che devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione».

18.2

PROCACCI

Al comma 1, sostituire il terzo ed il quarto periodo con il seguente: «L'approvazione assunta all'unanimità comporta altresì, per quanto occorra, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori».

18.3

PROCACCI, ROCCHI

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, l'apertura di nuove discariche di rifiuti solidi urbani, con esclusione dei siti minerari dismessi, non può essere sorretta da contribuzioni pubbliche.

2. A partire dal 1° gennaio 1996 è fatto divieto di trasportare i rifiuti solidi urbani al di fuori della Regione o provincia autonoma in cui sono stati prodotti, a meno che le dimensioni e le caratteristiche dell'impianto di trattamento cui sono destinati non giustifichino il loro trasporto, a giudizio del Ministero dell'ambiente, tra Regioni e Province autonome limitrofe.

3. La revoca dell'autorizzazione a realizzare o a gestire un impianto di trattamento di rifiuti solidi urbani può essere assunta dall'organo deliberante competente con delibera che deve motivare, in particolare, la quantificazione delle implicazioni economico-finanziarie della revoca stessa per l'operatore economico e per la comunità su cui potrebbe ricadere».

18.0.1

IL GOVERNO

Art. 19.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In attesa che vengano definite le intese di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1982, n. 531, i consorzi concessionari per le autostrade siciliane sono autorizzati a proseguire nell'attuazione e realizzazione delle opere previste nel piano decennale per la viabilità di grande comunicazione».

19.1

SCIVOLETTO, RUSSO Michelangelo

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. È autorizzata l'erogazione, alle società concessionarie di autostrade, dei contributi previsti per l'esecuzione delle opere di cui alla legge 29 maggio 1989, n. 205, anche in pendenza della formalizzazione dei relativi strumenti convenzionali.

3-ter. Per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità è altresì autorizzata l'esecuzione delle opere di adeguamento dell'autostrada Torino-Savona nonché l'erogazione dei relativi contributi, in pendenza della formalizzazione degli atti convenzionali».

19.2

IL GOVERNO

Art. 20.

Sopprimere l'articolo.

20.1

SENESI

Al comma 1, sopprimere le parole da «ed è soppresso» fino a «medesima legge».

20.2

PROCACCI, ROCCHI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. - Fra i requisiti di ammissibilità per gli interporti ove si preveda la sosta di automezzi che trasportano sostanze pericolose deve essere prevista la presentazione alle Autorità competenti di un rapporto di sicurezza dell'area interportuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti e decreto ministeriale del 20 maggio 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1991, n. 126, nonché successivi provvedimenti».

20.3

PROCACCI

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1993

79^a Seduta*Presidenza del Presidente*

FORTE

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Sacconi e per le finanze Triglia.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE**Svolgimento dell'interrogazione n. 3-00566**

Il sottosegretario TRIGLIA risponde all'interrogazione 3-00566 del senatore PAINI, rilevando in primo luogo che la problematica da lui sollevata non può prescindere da una interpretazione logico-sistematica della normativa. La misura di base dell'ICIAP è infatti determinata in relazione al tipo di attività o professione ed alla superficie dell'insediamento produttivo; a tal fine, le attività vengono elencate in modo tassativo in un'apposita tabella in dieci settori e nell'ambito di ogni settore sono stabilite in ordine crescente misure fisse di imposta con riferimento alla superficie utilizzata. La tabella contempla la categoria degli intermediari solo in relazione all'attività di commercio all'ingrosso (IV settore) e di commercio al minuto di alimenti, bevande e di altri prodotti specificamente indicati (V settore). Dovendosi escludere altresì che l'attività degli agenti di assicurazione rientri nel X settore, l'unica soluzione possibile rimane la sua collocazione tra le attività della voce «servizi vari» di cui al IX settore.

Il senatore PAINI, ringraziando per la celerità della risposta, si dichiara tuttavia insoddisfatto in quanto la normativa fiscale appare in contrasto con quella previdenziale e tale circostanza penalizza tra l'altro, ingiustificatamente la categoria degli agenti di assicurazione.

Il sottosegretario TRIGLIA, rilevato che la sua risposta non può che basarsi sulla normativa attualmente vigente, si dichiara comunque disponibile a valutare la possibilità di apportare modifiche alle elencazioni contenute nella tabella allegata al decreto istitutivo dell'ICIAP.

Il presidente FORTE dichiara, infine, chiusa la procedura informativa.

IN SEDE DELIBERANTE

Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (1072), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Piro; Rosini ed altri; Pellicanò ed altri; Turci ed altri e Garesio ed altri

TRIGLIA ed altri: Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (368)

VISCO ed altri: Istituzione dei fondi di investimento mobiliare chiusi a rischio e regime fiscale dell'attività di investimento istituzionale nel capitale di rischio (445)

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 1072; assorbimento dei disegni di legge nn. 368 e 445)

Si riprende la discussione congiunta, sospesa il 16 giugno scorso.

Il presidente FORTE ricorda che nella giornata di ieri la apposita Sottocommissione costituita per l'esame dei provvedimenti in titolo, ha concluso i propri lavori. Dopo aver dato conto dei pareri delle Commissioni consultate finora pervenuti, fa presente che alcuni degli emendamenti complessivamente presentati ed in particolare quelli pervenuti oltre il termine stabilito, non sono stati trasmessi alle Commissioni 1^a, 2^a e 5^a in quanto non sussistevano profili di relativa competenza.

Dopo che il relatore SCHEDE ha riferito sugli esiti del lavoro della Sottocommissione, si passa alla votazione degli emendamenti che si danno comunque per illustrati.

In sede di articolo 1, posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 1.1 (con il parere favorevole del relatore e del Governo), 1.4 e 1.4.a (con il parere favorevole del relatore).

Dopo che il relatore ha ritirato l'emendamento 1.2, il senatore VISCO dichiara di ritirare l'emendamento 1.3, in quanto gli emendamenti 1.4 e 1.4.a del Governo ne recepiscono sostanzialmente il contenuto.

È poi posto ai voti ed approvato l'articolo 1 nel testo così modificato.

L'articolo 2 è posto ai voti ed approvato senza modifiche.

In sede di articolo 3, è posto ai voti ed approvato l'emendamento 3.1 (con il parere favorevole del relatore e del Governo); gli emendamenti 3.2 e 3.3 sono invece ritirati.

L'articolo 3 è quindi posto ai voti ed approvato, nel testo così emendato.

In sede di articolo 4, sono ritirati gli emendamenti 4.0 e 4.1.

Sull'emendamento 4.2 si apre un dibattito nel quale intervengono il presidente FORTE (che fornisce l'interpretazione autentica della modifica proposta), il sottosegretario SACCONI (il quale sollecita una riformulazione dell'emendamento in quanto, nel testo attuale, può ingenerarsi il dubbio che la fissazione di limiti degli investimenti nei vari valori mobiliari in misure diverse per gli investitori istituzionali possa concretizzarsi in una modifica regolamentare, mentre nell'intenzione del presentatore tali limiti sono fissati all'atto dell'elaborazione del regolamento), VISCO (il quale sottolinea l'assoluta necessità di condizionare comunque la previsione di limiti diversi al dato di fatto dell'effettivo possesso delle quote da parte degli investitori istituzionali).

Su suggerimento del senatore FAVILLA, il relatore riformula quindi l'emendamento 4.2, il quale è quindi posto ai voti ed approvato.

Dopo che è stato posto ai voti ed approvato l'emendamento 4.3 del Governo, con il parere favorevole del relatore, è poi posto ai voti ed approvato l'articolo 4, nel testo così emendato.

In sede di articolo 5, sono posti separatamente ai voti ed approvati gli emendamenti 5.0 e 5.2, mentre l'emendamento 5.1 è ritirato.

Sono poi posti ai voti separatamente ed approvati l'articolo 5, nel testo emendato, nonché gli articoli 6 e 7 senza modifiche.

Si passa all'articolo 8.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 8.1 (con il parere favorevole del relatore e del Governo), 8.2 (con il parere favorevole del relatore e del Governo), 8.7 (con il parere favorevole del Governo) e 8.8 (con il parere favorevole del Governo). I restanti emendamenti all'articolo 8 sono quindi ritirati.

L'articolo 8 è poi posto ai voti ed approvato, nel testo così emendato.

Si passa all'articolo 9.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 9.2 (con il parere favorevole del relatore e del Governo), 9.6 (con il parere favorevole del Governo) e 9.4 (con il parere favorevole del relatore e del Governo). Gli emendamenti 9.1, 9.5 e 9.3 sono ritirati.

L'articolo 9 è quindi posto ai voti ed approvato, nel testo emendato.

In sede di articolo 10, sono posti separatamente ai voti ed approvati gli emendamenti 10.1 (con il parere favorevole del Governo), 10.9 (con il parere favorevole del relatore) e 10.8 (con il parere favorevole del Governo); l'emendamento 10.3, posto ai voti, è respinto. I restanti emendamenti all'articolo 10 sono ritirati.

È quindi posto ai voti ed approvato l'articolo 10 nel testo così emendato.

Si passa all'articolo 11.

Il senatore VISCO interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 11.1, che prospetta un'ipotesi di tassazione diversa dei fondi chiusi, ancorchè fortemente agevolata. A suo avviso, tale soluzione è senz'altro da preferire a quella che il Governo intende proporre in quanto orienta l'agevolazione verso le plusvalenze, incentivando così i fondi che avranno più successo. La sua parte politica non ha ritenuto comunque di chiedere la remissione in sede referente del provvedimento, sia per la lunga attesa del nuovo strumento finanziario da parte degli operatori, sia per il fatto che l'intera materia della tassazione dei redditi di capitali sarà ridisegnata dal Governo nell'ambito di un apposito provvedimento. I senatori del Gruppo PDS esprimeranno, tuttavia, voto contrario sull'articolo 11, in quanto convinti che la misura del 20 per cento per il credito di imposta avrebbe già significato un regime di favore più che congruo. Auspica pertanto che venga proposta almeno una norma antielusiva, per scoraggiare le tentazioni di arbitraggio, che saranno sicuramente molto forti.

Il sottosegretario TRIGLIA fa presente che il regime basato sulla concessione di un credito di imposta è analogo a quello già esistente per i fondi aperti.

Il sottosegretario SACCONI ricorda, a sua volta, che la misura del 35 per cento, approvata presso la Camera dei deputati, deriva comunque da una decisione assunta in una sede interministeriale.

L'emendamento 11.1 è quindi posto ai voti e respinto.

Il relatore SCHEDEA trasforma l'emendamento 11.3 in un subemendamento all'emendamento 11.5 (11.5/1) il quale, posto ai voti, è approvato; è poi approvato l'emendamento 11.5 nel testo emendato, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore VISCO.

Dopo che l'emendamento 11.2 è stato dichiarato assorbito, il sottosegretario TRIGLIA riformula l'emendamento 11.4, portando al 25 per cento la misura del credito di imposta; tale emendamento è posto ai voti e approvato, nel testo riformulato.

Il sottosegretario TRIGLIA presenta quindi l'emendamento 11.6, che estende le disposizioni antielusive di cui all'articolo 63, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi ai proventi dei fondi mobiliari chiusi.

Il sottosegretario SACCONI dichiara, a titolo personale, di dissentire da tale proposta in quanto, se si tiene conto dei costi di gestione, la percentuale del 25 per cento non è affatto elevata, ma concretizza l'ipotesi della neutralità sul piano fiscale, mentre l'intento del Governo era inizialmente quello di accordare al nuovo strumento finanziario, più rischioso di altri, un regime tendenzialmente favorevole.

L'emendamento 11.6 è quindi posto ai voti ed approvato, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore VISCO.

È poi posto ai voti ed approvato l'articolo 11, nel testo emendato.

(La seduta, sospesa alle ore 16,45, è ripresa alle ore 18,10).

Si passa alle dichiarazioni di voto finali.

Il senatore GAROFALO esprime soddisfazione per l'approvazione di un provvedimento che ormai ha generato ampie attese, sebbene il giudizio sulla valenza del nuovo strumento finanziario potrà esprimersi solo dopo averlo concretamente sperimentato. Ricorda che il contributo del proprio Gruppo ha consentito di pervenire ad una soluzione di compromesso che potrà evitare l'utilizzo speculativo dei fondi chiusi, senza peraltro rendere più difficile l'accesso dei risparmiatori ai fondi stessi. Esprime altresì l'avviso che la sua parte politica abbia reso possibili talune modifiche migliorative del testo, come la previsione della possibilità di gestire contemporaneamente i fondi aperti e quelli chiusi, nonché la fissazione di alcuni limiti agli investimenti delle società di gestione che, nel garantirne maggiormente la stabilità, rappresentano anche una maggiore garanzia per il risparmiatore; è stato inoltre possibile, grazie alla collaborazione di tutti i Gruppi, pervenire ad una disciplina più equilibrata per i fondi riservati agli investitori istituzionali, nonostante le rigidità mostrate dal Governo al riguardo. Sul piano fiscale è stata invece approvata una soluzione diversa da quella auspicata dal Gruppo PDS, ma è comunque verosimile ipotizzare che un diverso regime potrà essere preso in considerazione dal Governo nell'ambito del provvedimento complessivo di riforma della tassazione dei redditi di capitale. Le preoccupazioni espresse dalla sua parte politica sono state peraltro in qualche modo condivise dal Governo, che ha infatti proposto misure antielusive. Annuncia, in conclusione, il voto favorevole dei senatori del Gruppo PDS.

Il presidente FORTE esprime apprezzamento per la posizione del Gruppo PDS, che potrebbe rappresentare un passo significativo per determinare utili convergenze in un momento politico così difficile.

Il senatore FERRARA Vito, espresse preoccupazioni per la complessità di molte norme, auspica che il provvedimento possa comunque risultare efficace sul piano della ricapitalizzazione del sistema produttivo ed in particolare delle piccole e medie imprese.

Il senatore RAVASIO, nel rilevare che l'esame degli emendamenti in sede ristretta è stato rapido e proficuo, esprime l'avviso che il testo risulti migliorato rispetto a quello, pure pregevole, trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Si augura, in particolare, che venga condivisa dalla Camera la soluzione accolta sul piano delle agevolazioni fiscali, la quale ha recepito sostanzialmente le preoccupazioni del Ministero delle finanze. Auspicando altresì che il nuovo strumento finanziario si diffonda anche presso i singoli risparmiatori, consentendo alle imprese di accedere ad una nuova consistente fonte di finanziamento, il senatore Ravasio annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sul provvedimento, che è largamente atteso dal mercato.

Il relatore SCHEDEA esprime soddisfazione per il lavoro svolto dalla Commissione, ringraziando in particolare il Presidente ed i senatori del Gruppo PDS per la collaborazione fornita.

Il presidente FORTE, nel rilevare anch'egli che il lavoro svolto, soprattutto nell'ambito della Commissione, è stato molto proficuo, auspica che la Camera dei deputati accetti le modifiche apportate dal Senato, anche nella considerazione che la modifica del trattamento fiscale è stata sostanzialmente voluta dal nuovo Governo.

È quindi posto ai voti ed approvato il provvedimento nel suo complesso, nel testo emendato, autorizzandosi altresì il Presidente a recare al testo approvato le modifiche di coordinamento che dovessero rivelarsi necessarie.

Il presidente FORTE avverte infine che con l'approvazione del disegno di legge n. 1072 si intendono assorbiti i disegni di legge nn. 368 e 445

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente FORTE avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani, giovedì 24 giugno, alle ore quindici, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 18,40.

EMENDAMENTI

(RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1072)

Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (1072) approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Piro; Rosini ed altri; Pellicanò ed altri; Turci ed altri e Garesio ed altri

TRIGLIA ed altri: Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (368)

VISCO ed altri: Istituzione dei fondi di investimento mobiliare chiusi a rischio e regime fiscale dell'attività di investimento istituzionale nel capitale di rischio (445)

Art. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, autorizza le società per azioni aventi per oggetto esclusivo la gestione di fondi comuni di investimento collettivo in valori mobiliari, e in possesso degli specifici requisiti previsti dalla presente legge ad istituire uno o più fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, con le modalità indicate nel capo II. Si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 3, 4 e 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni. L'autorizzazione ministeriale deve essere rilasciata con riferimento specifico alla gestione di fondi chiusi».

1.1

RAVASIO

Al comma 1, dopo le parole: «fondi comuni», aggiungere la seguente: «chiusi».

1.2

SCHEDA

Al comma 3, sostituire le parole: «da capitale sociale versato» sino alla fine, con le seguenti: «capitale sociale versato inferiore rispettivamente a:

a) lire 5 miliardi, se gestisce esclusivamente fondi di tipo chiuso;

b) lire 7 miliardi, se gestisce congiuntamente fondi di tipo aperto e di tipo chiuso».

1.4

IL GOVERNO

Al comma 3, sostituire le parole: «da capitale sociale versato» fino alla fine, con le seguenti: «capitale sociale versato inferiore rispettivamente a:

a) lire 5 miliardi, se gestisce esclusivamente fondi di tipo chiuso;

b) lire 7 miliardi, se gestisce congiuntamente fondi di tipo aperto e di tipo chiuso, aumentando in ogni caso di un ulteriore ammontare di mezzi patrimoniali pari alla quota obbligatoria di partecipazione della società a ciascuno dei fondi di tipo chiuso gestiti, di cui all'articolo 9, comma 8.

1.3

VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I mezzi patrimoniali devono, in ogni caso, essere aumentati di un ulteriore ammontare pari alla quota obbligatoria di partecipazione della società a ciascuno dei fondi di tipo chiuso gestiti, di cui all'articolo 9, comma 8. L'ammontare dei mezzi patrimoniali non può comunque essere inferiore a quello stabilito con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, anche con riferimento all'ammontare dei fondi comuni gestiti».

1.4a

IL GOVERNO

Art. 3.

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: «che ne dà comunicazione alla CONSOB».

3.1

VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

Al comma 4, dopo le parole: «Banca d'Italia», aggiungere le seguenti: «, sentita la CONSOB,».

3.2

VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

Al comma 5, dopo le parole: «Banca d'Italia», aggiungere le seguenti: «, sentita la CONSOB,».

3.3 VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

Art. 4.

Sopprimere il comma 2.

4.0 VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La società di gestione nel regolamento del fondo può stabilire che, qualora le quote di partecipazione al fondo siano possedute esclusivamente da investitori istituzionali, siano fissate, con riferimento ai limiti di cui al comma 1, lettera a), misure diverse da quelle determinate in via generale dalla Banca d'Italia. Tali limiti particolari sono tuttavia soggetti a specifica approvazione da parte della stessa Banca d'Italia».

4.2 (Nuova formulazione) SCHEDA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Qualora le quote di partecipazione al fondo siano possedute esclusivamente da investitori istituzionali, la società di gestione, nel regolamento del fondo, può, con riferimento ai limiti di cui al comma 1, lettera a), fissare per gli stessi misure diverse da quelle stabilite in via generale dalla Banca d'Italia. Tali limiti particolari sono tuttavia soggetti a specifica approvazione da parte della stessa Banca d'Italia».

4.2 SCHEDA

Sopprimere il comma 5.

4.1 VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

Al comma 5, dopo la parola: «individua», aggiungere le seguenti: «, tra quelle sottoposte a controlli di vigilanza di stabilità, ».

4.3 IL GOVERNO

Art. 5.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «Qualora le quote di partecipazione al fondo siano state oggetto di offerta al pubblico.».

5.0 VISCO

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

5.1 RAVASIO, LEONARDI

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«La revisione contabile è effettuata da una società di revisione iscritta all'albo tenuto dalla CONSOB ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136».

5.2 SCHEDA

Art. 8.

Al comma 2, alla lettera a), sopprimere le parole: «e in particolare se le quote siano sottoscrivibili esclusivamente da intermediari finanziari che rientrano tra gli investitori istituzionali individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 5».

8.1 VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

Al comma 2, alla lettera c), sopprimere le parole: «nei casi di cui al comma 3».

8.2 VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

8.3 VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

Al comma 2, alla lettera h), sopprimere le parole: «non inferiore a cinque anni e».

8.4 VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

Al comma 3, sostituire le parole: «Qualora le quote di partecipazione al fondo siano state oggetto di offerta al pubblico,» con le seguenti: «All'offerta delle quote».

8.5 VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Nelle altre ipotesi di collocamento le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano in quanto compatibili».

8.7 SCHEDA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. È fatto divieto di far sottoscrivere quote di fondi di tipo chiuso in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento. L'attività di sottoscrizione svolta da enti creditizi presso le proprie dipendenze si considera svolta presso la sede legale o amministrativa principale».

8.6 VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «a lire 300 milioni», con le altre: «a lire 400 milioni».

8.8 SCHEDA

Art. 9.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le quote devono avere un valore non inferiore a lire 100 milioni e possono essere sottoscritte da persone fisiche e da persone giuridiche, in numero di almeno cinque per ogni fondo e in percentuale non superiore al 20 per cento per ciascuna di esse. Tale limite si applica all'insieme delle quote sottoscritte da soggetti appartenenti al medesimo gruppo, quale definito ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1».

9.1 VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

Al comma 4, sopprimere le parole: «qualora le quote di partecipazione al fondo siano state oggetto di offerte al pubblico».

9.2 VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. La società di gestione, entro trentasei mesi dalla chiusura dell'offerta, deve chiedere alla CONSOB l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui le quote siano sottoscritte esclusivamente da investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a)».

9.6 SCHEDA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La società di gestione, entro trentasei mesi dalla chiusura dell'offerta, deve chiedere alla CONSOB l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato».

9.5 VISCO

Al comma 7, sopprimere le parole: «ove le quote siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato».

9.3 VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. La società di gestione deve investire il proprio patrimonio in quote dei fondi da essa gestiti, nella misura minima del 5 per cento e massima del 10 per cento dell'ammontare di ciascun fondo».

9.4 VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

Art. 10.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «in azioni dello stesso emittente» sino alle parole: «dello stesso emittente», con le seguenti: «o cum warrant in azioni dello stesso emittente».

10.1 SCHEDA

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «ovvero emesse da enti creditizi convertibili in titoli non quotati».

10.2 VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

Al comma 2, dopo le parole: «non quotati» inserire le altre: «ovvero quotati nei mercati locali di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 2 gennaio 1991, n. 1».

10.3 PAINI

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «italiani o esteri», aggiungere le altre: «, ovvero in titoli emessi dalla medesima società».

10.9 IL GOVERNO

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

10.4 VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

Al comma 6, sostituire le parole da: «In ogni caso la società di gestione», fino alla fine del comma, con le seguenti: «Il fondo non può investire in ciascuna società più del 20 per cento del proprio patrimonio».

10.5 VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai fini di cui ai successivi commi 7, 8 e 9, per gruppo di appartenenza della società di gestione si intende quello definito ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1».

10.6 VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il fondo non può essere investito in valori mobiliari emessi da società facenti parte del gruppo di appartenenza della società di gestione o cum warrant su titoli emessi da soggetti facenti parte del gruppo medesimo».

10.7 VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole da: «fatta eccezione», sino alle altre: «di appartenenza della società di gestione».

10.8

SCHEDA

Art. 11.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Le ritenute su eventuali dividendi e interessi percepiti dal fondo sono a titolo d'imposta, e le relative somme devono essere separatamente evidenziate nel bilancio della società di gestione del fondo. La distribuzione di tali riserve non concorre a formare il reddito dei partecipanti che non agiscono nell'esercizio di imprese commerciali.

Il fondo deve altresì calcolare le plusvalenze da negoziazione titoli e gli altri proventi non soggetti alla ritenuta, accantonando i relativi utili, al netto delle minusvalenze, in apposite riserve la cui distribuzione comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva del 25 per cento dell'importo distribuito, prelevata a titolo di acconto nei confronti degli esercenti attività commerciali. Ai fini della determinazione dell'utile derivante da proventi non assoggettati a ritenuta d'imposta nei confronti del fondo, è riconosciuto in deduzione un importo pari alla rivalutazione annua, in base alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo, delle somme ricevute a fronte della sottoscrizione delle quote.

Nella stessa misura sono rivalutate le quote sottoscritte da partecipanti esercenti imprese commerciali.

Per le quote sottoscritte nei primi cinque anni dalla data d'entrata in vigore della presente legge, l'imposta sostitutiva è applicata nella misura del 12,5 per cento e le somme ricevute da imprese commerciali concorrono a formare il reddito nella misura del cinquanta per cento».

11.1

VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

All'emendamento 11.5, sopprimere le parole: «ovvero in obbligazioni emesse da enti creditizi», fino alla fine del comma.

11.5/1 (già 11.3)

SCHEDA

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento se l'ammontare del valore netto del fondo, calcolato come media annua dei valori risultanti dalle relazioni semestrali dell'anno precedente, risulta investito in misura non inferiore al 50 per cento in azioni o quote, ovvero in obbligazioni

convertibili in azioni dello stesso emittente, o in titoli *cum warrant*, non quotati ed emessi da piccole imprese, aventi sede in Italia, individuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, ovvero in obbligazioni emesse da enti creditizi, convertibili in titoli emessi da piccole imprese o *cum warrant* su titoli emessi da piccole imprese come individuate ai sensi del presente comma».

11.5

SCHEDA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento se il patrimonio del fondo risulta costantemente investito in misura non inferiore al 50 per cento in azioni o quote, ovvero in obbligazioni convertibili in azioni dello stesso emittente, o in titoli *cum warrant*, non quotati ed emessi da piccole imprese, aventi sede in Italia, individuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317».

11.2

VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

Al comma 4, sostituire le parole: «pari al 35 per cento dei proventi stessi», con le altre: «pari al 25 per cento dei proventi stessi».

11.4 (Nuova formulazione)

IL GOVERNO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il comma 3 dell'articolo 63 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: "3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, ovvero proventi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto di quote, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti o derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi primo e secondo, ma senza tener conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti o derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso di cui al precedente periodo corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione"».

11.6

IL GOVERNO

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 23 GIUGNO 1993

89^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Costa.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto legislativo concernente la riforma degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (n. 66)**

(Osservazioni alla 12^a Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *h*) e comma 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: Esame e rinvio)

(R 139 B 00, C 12^a, 0005)

Riferisce la senatrice MANIERI, che considera particolarmente rilevante, nell'ambito del riordino della Sanità, la revisione della normativa sugli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Si tratta di istituti *sui generis* nel panorama ospedaliero, poichè l'attività di assistenza da essi svolta deve essere funzionale a quella - preminente - di ricerca biomedica. Tale specificità è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 356 del 1992, che ha posto le suddette strutture sotto la vigilanza del Ministero della sanità sottraendole alla programmazione regionale.

In questa ottica, occorre definire in modo puntuale la natura e le peculiarità degli Istituti quale presupposto per il riconoscimento del loro carattere scientifico, individuare le competenze dello Stato e degli enti locali e stabilire l'assetto gestionale e organizzativo sia per le attività di carattere scientifico che per quelle assistenziali.

La relatrice Manieri prosegue descrivendo il contenuto dello schema di decreto delegato. L'articolo 1 delinea natura e finalità degli Istituti, ponendo l'accento più sull'autonomia gestionale e funzionale che sui presupposti costitutivi che legittimano la particolare autonomia riconosciuta agli istituti stessi. Ritiene quindi opportuno definire in modo più stringente tali caratteristiche, anche alla luce della citata sentenza della Corte costituzionale, sottolineando il carattere di strumentalità dell'attività di assistenza rispetto a quella di ricerca e di

studio. In questo quadro occorrerebbe prevedere un limite al numero dei posti letto, una oculata dislocazione territoriale degli Istituti, la presenza tra gli organi di governo della figura del direttore scientifico e richiedere per la figura del direttore generale non soltanto capacità di tipo manageriale nella gestione sanitaria ma anche nell'ambito della gestione della ricerca. La peculiarità degli Istituti impone poi di conferire un ruolo più pregnante al Ministero dell'università e della ricerca scientifica: del resto, lo schema di decreto delegato all'articolo 2 prevede già il concerto tra il Ministero della sanità e il Ministero dell'università per i provvedimenti di riconoscimento e di revoca. Il comma 3 del medesimo articolo rinvia ad un regolamento, tra l'altro, la disciplina dei criteri generali di riconoscimento degli Istituti e delle relative procedure. A questo proposito, la relatrice osserva che il regolamento dovrebbe disciplinare anche l'organizzazione interna garantendo l'integrazione tra i laboratori di ricerca biologica e i servizi di ricerca clinica, prevedere la possibilità di convenzioni tra università e Istituti e dettare i criteri per una valutazione periodica delle ricerche svolte.

In conclusione, la relatrice propone alla Commissione di esprimere una valutazione complessivamente favorevole sullo schema di decreto legislativo, con le osservazioni suddette.

Si apre il dibattito.

Il senatore BISCARDI, dopo aver espresso apprezzamento per la relazione della relatrice Manieri, osserva che la coesistenza negli Istituti di ricovero e cura di attività di ricerca e di assistenza ha determinato in molti casi effetti distorsivi che devono essere rimossi. Il decreto delegato non risponde completamente a tale obiettivo, poichè non prevede se non marginalmente un ruolo delle regioni nella procedura di riconoscimento del carattere scientifico, mentre diventa molto importante la dislocazione territoriale di tali Istituti, che non sono inseriti nella programmazione regionale. Inoltre occorre dare maggiore rilevanza al ruolo del Ministero dell'università e della ricerca, prevedendo che i provvedimenti di riconoscimento e di revoca siano assunti d'intesa fra i due Ministeri interessati; sulle procedure di riconoscimento il Governo dovrebbe poi riferire al Parlamento con una relazione annuale.

Condivide inoltre quanto sostenuto dalla relatrice circa l'opportunità di inserire tra gli organi di governo anche il direttore scientifico ma, per evitare possibili conflitti, suggerisce di sostituire il direttore generale con il direttore amministrativo. Il decreto delegato rinvia poi ad un regolamento sia per la composizione degli organi che per la disciplina del reclutamento del personale, mentre a suo avviso dovrebbe fornire precise indicazioni al riguardo.

Il senatore LOPEZ dichiara di condividere le osservazioni del senatore Biscardi e quindi di essere contrario allo schema di decreto legislativo proposto dal Governo che contiene, a suo avviso, una delegificazione eccessiva, una indicazione poco chiara dei criteri per il riconoscimento del carattere scientifico degli istituti e attribuisce un

ruolo ancora troppo evanescente al Ministero dell'università e della ricerca, rendendo poi del tutto marginali le regioni nella gestione degli Istituti.

Il senatore NOCCHI sottolinea l'importanza della disciplina relativa agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, che deve garantire un'estrema selezione nelle procedure di riconoscimento per evitare gli effetti distorsivi richiamati da più parti. In questo quadro occorre rivalutare il ruolo del Ministero dell'università e delle regioni, affinché la dislocazione territoriale degli Istituti non confligga con la programmazione sanitaria regionale.

La senatrice ZILLI, pur condividendo molte delle osservazioni emerse nel dibattito, ritiene che l'attribuzione di una particolare autonomia agli Istituti di ricovero e cura risponda all'esigenza di liberare l'attività di ricerca nel campo biomedico dai lacci dell'attività assistenziale. In questa ottica giudica positivo l'impianto generale del decreto legislativo, pur auspicando un miglioramento di alcuni aspetti specifici, ad esempio con il rafforzamento del ruolo del Ministero dell'università e delle regioni nelle procedure di riconoscimento.

Il senatore MANZINI è dell'opinione che i meccanismi individuati nel decreto delegato rendano più equilibrato il rapporto tra i Ministeri della sanità e dell'università nelle procedure di riconoscimento degli Istituti. Ricorda poi che il legislatore ha già riconosciuto l'autonomia dalla programmazione regionale degli Istituti, pur se condivide l'opportunità di individuare migliori strumenti di coordinamento. In conclusione ritiene che si possa esprimere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel dibattito.

Il senatore STRUFFI ritiene che il dibattito abbia confermato le indicazioni formulate dalla relatrice Manieri. Occorrerà quindi precisare i criteri delle procedure di riconoscimento, nella consapevolezza della peculiarità degli Istituti nell'ambito delle strutture ospedaliere nazionali. Ritiene quindi che si possa esprimere un parere favorevole con le osservazioni proposte dalla relatrice.

La relatrice MANIERI rileva che nel dibattito sono emerse indicazioni interessanti e peraltro già contenute nella sua relazione. Ribadisce quindi la proposta di esprimere una valutazione favorevole sul testo del decreto delegato con i rilievi sopra espressi.

Il sottosegretario COSTA afferma che lo schema di decreto legislativo, nel delineare la nuova disciplina degli Istituti di ricovero e cura, riconosce un ruolo nuovo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica; condivide peraltro l'esigenza espressa da più parti di rendere più incisivo tale ruolo. Riguardo alle osservazioni della relatrice, suggerisce di prevedere la nomina del direttore scientifico da parte del consiglio di amministrazione e accoglie le indicazioni circa le

materie da disciplinare con regolamento, pur esprimendo perplessità sulla previsione di uno schema tipo di convenzione tra università e Istituti che potrebbe ledere l'autonomia riconosciuta ai secondi.

Il RELATORE si impegna quindi a predisporre uno schema di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,20.

90^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente la riforma degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (n. 66)

(Osservazioni alla 12^a Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h) e comma 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: Seguito e conclusione dell'esame)

(R 139 B 00, C 12^a, 0005)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta antimeridiana.

La relatrice MANIERI illustra uno schema di osservazioni, nel quale esprime una valutazione complessivamente favorevole sullo schema di decreto legislativo, considerata l'importanza che gli Istituti rivestono per una maggiore qualificazione del Servizio sanitario nazionale.

Il provvedimento peraltro - prosegue il testo - affronta più gli aspetti gestionali e organizzativi che non quelli relativi alle caratteristiche degli Istituti e alle funzioni precipue che essi sono chiamati a svolgere, sicchè va sottolineata l'esigenza:

a) di una rigorosa determinazione dei criteri richiesti per il loro riconoscimento, funzionamento, valutazione e controllo delle attività in relazione alla preminenza del loro carattere scientifico;

b) di tutela della peculiarità dell'assetto istituzionale degli Istituti, che si contraddistingue per la strumentalità dell'assistenza rispetto allo studio e alla ricerca.

In tale contesto occorre attribuire rilevanza all'intervento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica, al rapporto degli

Istituti con le università per le attività scientifiche e didattiche di reciproco interesse tenendo conto, anche nell'organizzazione interna degli Istituti, della complessità e diversità della procedura gestionale della ricerca a confronto della gestione assistenziale.

Per quanto sopra, si segnala la necessità di apportare le alcune modificazioni allo schema di decreto legislativo. All'articolo 1 occorrerebbe precisare che l'assistenza fornita dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico è giustificata dalla strumentalità della funzione assistenziale rispetto a quella scientifica. All'articolo 2 vanno sottolineate la caratteristica monotematica della ricerca svolta negli Istituti e specificate meglio le materie da disciplinare con regolamento.

La relatrice suggerisce poi di prevedere la nomina del direttore scientifico da parte del consiglio di amministrazione e il parere del Ministero dell'università e della ricerca sul regolamento che disciplina composizione, durata, attribuzioni e funzionamento degli organi di governo degli Istituti (articolo 3). All'articolo 4, inoltre, occorre prevedere il parere delle competenti Commissioni parlamentari sul regolamento che disciplinerà il reclutamento del personale degli Istituti. Infine, accogliendo un suggerimento del senatore Lopez, propone di segnalare che il comma 2 dell'articolo 6, nella formulazione in esame, appare sostanzialmente tautologico e quindi inutile.

Il senatore BISCARDI dà atto alla relatrice che le sue indicazioni indubbiamente migliorano lo schema di decreto legislativo, pur se ribadisce la sua richiesta di prevedere la proposta congiunta dei due Ministeri interessati per i procedimenti di riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti. Preannuncia quindi il voto di astensione della sua parte politica.

Il senatore LOPEZ, pur manifestando apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice Manieri, preannuncia la sua astensione ribadendo le perplessità già espresse in discussione generale.

La senatrice PAGANO preannuncia l'astensione del Gruppo del PDS poichè, nonostante le proposte di modifica della senatrice Manieri, permangono le perplessità sulla normativa proposta dal Governo, che non garantisce sufficientemente sull'effettiva produttività degli Istituti.

La senatrice ZILLI riconosce che la relatrice Manieri ha recepito molte delle osservazioni emerse dal dibattito ma l'eccessiva delegificazione contenuta nello schema di decreto legislativo induce il Gruppo della Lega Nord ad astenersi.

Il senatore CANNARIATO, dopo aver rilevato l'assenza della maggioranza, dichiara che il Gruppo Verdi-La Rete si asterrà per le riserve circa l'eccessiva delegificazione contenuta nello schema di decreto legislativo.

La Commissione approva quindi il testo delle osservazioni illustrato dalla relatrice Manieri, integrato dalla menzione delle astensioni annunciate.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del Presidente del Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'Area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri: favorevole)

(L 014 0 78, C 07^a, 0007)

Riferisce alla Commissione il PRESIDENTE, il quale dà conto della richiesta di parere presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla conferma del professor Domenico Romeo a presidente del Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'Area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste. Considerate le qualità professionali e manageriali del professore Romeo, propone che la Commissione esprima un parere favorevole.

Dopo che il senatore BISCARDI ha preannunciato il voto favorevole e il senatore CANNARIATO il voto di astensione, si passa alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori Biscardi, Lombardi (in sostituzione del senatore Bo), Bucciarelli, Cannariato, Covello (in sostituzione del senatore De Rosa), Bruno Ferrari, Lopez, Manieri, Manzini, Nocchi, Pagano, Robol, Scaglione, Zecchino e Zilli. La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del professor Romeo è approvata, risultando 10 voti favorevoli, nessuno contrario e 5 astenuti.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1993

72^a Seduta

Presidenza del Presidente
MICOLINI

Interviene il Ministro dell'agricoltura e delle foreste DIANA.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE REFERENTE

BORRONI ed altri. Ordinamento del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione (408)

COPPI. Riforma del Ministero dell'agricoltura (867)

COVIELLO ed altri. Istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari ed agro-ambientali (1028)

Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola ed istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari e delle risorse rurali (1088)

GIBERTONI e OTTAVIANI. Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola (1261)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso il 22 giugno 1993.

Il presidente MICOLINI comunica che sono stati presentati emendamenti da parte del Gruppo del PDS al testo della Sottocommissione, quale risultato dalla unificazione dei disegni di legge in titolo. Dà altresì notizia dell'avvenuta emissione di un articolato parere da parte della Commissione Affari costituzionali. Considerata quindi la necessità di approfondire il contenuto delle proposte emendative dispone il rinvio dell'esame.

LOBIANCO ed altri. Riforma della legislazione sul credito agrario (219)

STEFANINI ed altri. Riforma del credito agrario (413)

Revisione della legislazione sul credito agrario (1014)

(Annuncio trasferimento in sede redigente)

Riprende l'esame sospeso il 22 giugno 1993.

Il presidente MICOLINI dà lettura della missiva indirizzatagli dal Presidente del Senato, che ha comunicato di aver accolto la richiesta di trasferimento di sede, subordinatamente però al rispetto del parere espresso dalla Commissione bilancio, per i disegni di legge in titolo.

La Commissione prende atto.

Considerati i concomitanti impegni dell'Aula dispone il rinvio dell'esame alla prossima seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Il presidente MICOLINI avverte che la discussione in sede redigente sui disegni di legge nn. 219, 413 e 1014 vertenti sul credito agrario avrà luogo nelle sedute di domani 24 giugno, già convocate in sede referente per le ore 9 e per le ore 15.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI

Al testo della Sottocommissione, quale risultato dalla unificazione dei disegni di legge nn. 408, 867, 1028, 1088 sulla riforma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Art. 1.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è soppresso.
2. Sono di competenza delle Regioni tutte le funzioni in materia di agricoltura e foreste ad esclusione di quelle attribuite dalla presente legge al nuovo Ministero.
3. Sono trasferite inoltre alle Regioni le materie relative all'acquacoltura, all'agriturismo, alla conservazione e allo sviluppo del territorio.
4. È delegato alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il controllo di qualità dei prodotti agricoli e la promozione e l'orientamento dei consumi alimentari.
5. Le Regioni partecipano alla elaborazione e all'attuazione della politica nazionale e comunitaria con le modalità e le procedure stabilite dalla presente legge.

1.7

BORRONI, FRANCHI, PEZZONI, RANIERI, STEFANINI

All'articolo 1, comma 1 sostituire «delle risorse agroalimentari e forestali» con «delle politiche agroalimentari».

1.8

BORRONI, FRANCHI, PEZZONI

All'articolo 1, comma 2 sopprimere da «Sono di competenza delle Regioni» ... sino a «altri organi od enti».

1.9

BORRONI, FRANCHI, PEZZONI, RANIERI, STEFANINI

All'articolo 1, comma 3, dopo la parola «il Ministero ...» sopprimere «e gli enti ed organismi da esso dipendenti o con esso collegati».

1.10

BORRONI, FRANCHI, PEZZONI, RANIERI, STEFANINI

All'articolo 1, comma 3, sostituire «risorse agricole e forestali» con «alle politiche di programmazione».

1.11 BORRONI, FRANCHI, PEZZONI, RANIERI, STEFANINI

All'articolo 1, comma 3 dopo la parola «alimentare», sopprimere, «all'acquacoltura, alla conservazione e allo sviluppo del territorio, all'agriturismo».

1.12 BORRONI, FRANCHI, PEZZONI, RANIERI, STEFANINI

All'articolo 1, comma 3, lettera e), dopo la parola «nazionale», sopprimere «nonchè servizi ed azioni attinenti ad esigenze di carattere unitario».

1.13 BORRONI, FRANCHI, PEZZONI, RANIERI, STEFANINI

All'articolo 1, comma 3, lettera e), dopo la parola «agroalimentare» sopprimere «alla valorizzazione controllo di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari».

1.14 BORRONI, FRANCHI, PEZZONI, RANIERI, STEFANINI

All'articolo 1, comma 3, lettera e), dopo la parola «nazionale» aggiungere «, nel rispetto delle vigenti competenze regionali».

1.15 BORRONI, FRANCHI, PEZZONI, RANIERI, STEFANINI

All'articolo 1, comma 3, lettera e), dopo le parole «produttori agricoli» aggiungere «alla cooperazione agroindustriale e alimentare».

1.16 BORRONI, FRANCHI, PEZZONI, RANIERI, STEFANINI

All'articolo 1, comma 3, lettera e), dopo le parole «alle attività» sopprimere le parole «di ricerca e».

1.17 BORRONI, FRANCHI, PEZZONI, RANIERI, STEFANINI

All'articolo 1, comma 3, lettera e), dopo la parola «programmazione» sopprimere «nazionale della produzione agricola e forestale» e sostituirla con «agroalimentare».

1.18 BORRONI, FRANCHI, PEZZONI, RANIERI, STEFANINI

All'articolo 1, comma 3, lettera e), dopo le parole «di varietà» aggiungere «e relativi controlli morfo funzionale».

1.19 BORRONI, FRANCHI, PEZZONI, RANIERI, STEFANINI

All'articolo 1, comma 4, lettera a), sopprimere le parole «In materia di acquacoltura nonchè».

1.20 BORRONI, FRANCHI, PEZZONI, RANIERI, STEFANINI

All'articolo 1, comma 4, sopprimere la lettera d).

1.21 BORRONI, FRANCHI, PEZZONI, RANIERI, STEFANINI

All'articolo 1 sopprimere il comma 6 e sostituirlo con il seguente:

«Nell'ambito della conferenza Stato-Regioni e Province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è istituito il "Comitato permanente delle politiche agroalimentari".

Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agroalimentari ed è composto dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome o da loro delegati.

Alle riunioni del Comitato è invitato il Ministro per gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie».

1.22 BORRONI, FRANCHI, PEZZONI, RANIERI, STEFANINI

All'articolo 1 sopprimere il comma 7 e sostituirlo con il seguente:

«Fermo restando le prerogative del Governo, il Comitato concorre alla determinazione degli obiettivi di programmazione agroalimentare nazionale; alla elaborazione delle politiche comunitarie e alla definizione degli eventuali indirizzi generali sulle modalità attuative; all'elabora-

zione dei criteri relativi all'esercizio delle funzioni statali di coordinamento generale».

1.23 BORRONI, FRANCHI, PEZZONI, RANIERI, STEFANINI

All'articolo 1, comma 8 sopprimere dopo le parole «Province autonome» le parole «nonchè da esperti sino a livello nazionale».

1.24 BORRONI, FRANCHI, PEZZONI, RANIERI, STEFANINI

Art. 2.

Al comma 1, dopo la parola «Ministri», aggiungere « e da tre Presidenti delle Regioni e Province autonome designati dalla Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, o da loro delegati.».

2.1 BORRONI, FRANCHI, PEZZONI, RANIERI, STEFANINI

Al comma 2, lettera d), dopo la parola «sanità» aggiungere «e delle Regioni.».

2.2 BORRONI, FRANCHI, PEZZONI, RANIERI, STEFANINI

Art. 3.

Al comma 1, lettera a), sopprimere «in rapporto alle nuove funzioni» e sostituire con «in rapporto alle nuove funzioni da assegnare alle Regioni, alla riduzione di funzioni svolte a livello centrale e alle esigenze di riqualificazione.».

3.3 BORRONI, FRANCHI, PEZZONI, RANIERI, STEFANINI

Al comma 1, lettera b), dopo la parola «riordinare» aggiungere «o sopprimere».

3.4 BORRONI, FRANCHI, PEZZONI, RANIERI, STEFANINI

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola «riordinare» con «regionallizzare».

3.5 BORRONI, FRANCHI, PEZZONI, RANIERI, STEFANINI

Al comma 2, dopo la parola «principi» aggiungere «e devono essere sottoposte al parere del Parlamento entro tre mesi alla valutazione del Comitato di cui al comma 6 dell'articolo 1».

3.6 BORRONI, FRANCHI, PEZZONI, RANIERI, STEFANINI

Al comma 2, lettera a) dopo la parola «politiche» sopprimere «nazionali» e sostituire con «agroalimentari».

3.7 BORRONI, FRANCHI, PEZZONI, RANIERI, STEFANINI

Al comma 2, lettera b) dopo le parole «maggiormente rappresentative a livello nazionale» aggiungere «tre delle associazioni nazionali di tutela e rappresentanza della cooperazione agroalimentare maggiormente rappresentative».

3.8 BORRONI, FRANCHI, PEZZONI, RANIERI, STEFANINI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole «funzionale per» sopprimere «gruppi di prodotto o temi» e sostituire con «aree».

3.9 BORRONI, FRANCHI, PEZZONI, RANIERI, STEFANINI

Al comma 2, lettera a) dopo la parola «dipartimenti.» sopprimere da «di cui uno subentra» fino alla fine.

3.10 BORRONI, FRANCHI, PEZZONI, RANIERI, STEFANINI

Al comma 2, lettera b) dopo la parola «sono» aggiungere «soppressi o».

3.11 BORRONI, FRANCHI, PEZZONI, RANIERI, STEFANINI

Al comma 2, lettera c) sopprimere «intervento» e sostituire con «programmazione».

3.12 BORRONI, FRANCHI, PEZZONI, RANIERI, STEFANINI

Al comma 2, lettera c) dopo la parola «agroalimentare» sopprimere «e forestale».

3.13 BORRONI, FRANCHI, PEZZONI, RANIERI, STEFANINI

Al comma 2, lettera c), dopo «n. 306» aggiungere «nonchè l'INEA e altri istituti o enti di ricerca».

3.14 BORRONI, FRANCHI, PEZZONI, RANIERI, STEFANINI

Al comma 2, lettera c) dopo la parola «agroalimentare» sopprimere «e forestale».

3.15 BORRONI, FRANCHI, PEZZONI, RANIERI, STEFANINI

Al comma 2 dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c1) Al fine di garantire una maggiore finalizzazione dell'attività di ricerca allo sviluppo è istituita una Consulta nazionale per la ricerca agroalimentare di cui fanno parte il Ministro delle politiche agroalimentari, il Ministro per la ricerca scientifica, rappresentanti delle Regioni, delle organizzazioni internazionali e dei produttori».

3.16 BORRONI, FRANCHI, PEZZONI, RANIERI, STEFANINI

Al comma 3, dopo la parola «Entro» sopprimere «nove» e sostituire con «sei».

3.17 BORRONI, FRANCHI, PEZZONI, RANIERI, STEFANINI

Al comma 2 lettera b), alla settima riga, dopo le parole «delle risorse agroalimentari» sopprimere le parole «e forestali».

3.18 BORRONI, FRANCHI, PEZZONI, RANIERI, STEFANINI

Al comma 3, lettera a) dopo la parola «Stato;» aggiungere «tenendo conto delle esigenze di promuoverne la regionalizzazione e, di concerto con le Regioni, di individuare l'area delle funzioni che il Corpo forestale dello Stato può esercitare su scala nazionale;».

3.19 BORRONI, FRANCHI, PEZZONI, RANIERI, STEFANINI

Al comma 3, lettera c) dopo la parola «AIMA;» aggiungere «regionalizzando le attività connesse agli interventi comunitari che hanno come destinatarie dirette le aziende agricole e riorganizzando gli interventi nazionali con l'obiettivo di rivedere gli assetti istituzionali, i rapporti con gli assuntori e le modalità di controllo;».

3.20 BORRONI, FRANCHI, PEZZONI, RANIERI, STEFANINI

Al comma 3, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c1) dell'Istituto repressione frodi, tenendo conto delle esigenze di promuoverne la regionalizzazione e, di concerto con le Regioni, di individuare l'area delle funzioni che l'Istituto repressione frodi può esercitare su scala nazionale;».

3.21 BORRONI, FRANCHI, PEZZONI, RANIERI, STEFANINI

Art. 5.

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

5.1 BORRONI, FRANCHI, PEZZONI, RANIERI, STEFANINI

Art. 6.

Sopprimere il comma 4.

6.3 BORRONI, FRANCHI, PEZZONI, RANIERI, STEFANINI

Sopprimere il comma 5.

6.4 BORRONI, FRANCHI, PEZZONI, RANIERI, STEFANINI

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 23 GIUGNO 1993

134^a Seduta*Presidenza del Presidente*
de COSMO*La seduta inizia alle ore 9.**IN SEDE REFERENTE***Consiglio Regionale della Toscana: Modifica ed integrazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina e la coltivazione delle risorse geotermiche (1276)**

(Esame e rinvio; richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riferisce sul disegno di legge in titolo la senatrice TADDEI, la quale ricorda preliminarmente che già nel 1988 il Consiglio regionale della Toscana assunse una iniziativa legislativa di analogo contenuto per la quale però non fu avviato l'esame. Con il disegno di legge n. 1276 si propone una parziale modifica all'articolo 17 della legge n. 896 del 1986 che, tra l'altro, disciplina l'entità dei contributi corrisposti dai soggetti utilizzatori della risorsa geotermica - in primo luogo l'Enel - agli enti locali e alle regioni. Attualmente il contributo è stabilito nella misura di 0,5 lire per chilowattora di energia prodotta ed è erogato solo per la produzione con impianti in funzione dopo il 31 dicembre 1980. La proposta di modifica rimuove tale limite in modo da assicurare l'erogazione dei contributi anche per l'energia prodotta da impianti in funzione prima di detta data. Inoltre il predetto contributo viene portato da 0,5 a 1 lira, prevedendosi altresì un meccanismo di adeguamento automatico mediante agganciamento all'indice Istat per il costo della vita. Nell'esprimere l'auspicio di una sollecita approvazione del disegno di legge in titolo, la relatrice propone il trasferimento dello stesso alla sede deliberante.

Si apre il dibattito.

Dopo che il senatore MONTINI e la senatrice BONIVER si sono associati alle valutazioni della relatrice, il Presidente, preso atto del conforme avviso espresso dall'unanimità della Commissione, avverte che, una volta accertata la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 37 del Regolamento, inoltrerà alla Presidenza del Senato la

richiesta di trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Carlotto ed altri: Provvedimenti per il sostegno dell'economica montana (110)

Carpeneo: Incentivi per lo sviluppo dell'arco alpino (199)

Franchi ed altri: Norme per lo sviluppo dei territori montani (637)

Coviello ed altri: Provvedimenti per il sostegno, la promozione e lo sviluppo delle aree interne e di montagna del Mezzogiorno (996)

Scheda e Marniga: Norme per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori montani (1046)

Nuove disposizioni per le aree montane (1169)

(Parere alle Commissioni riunite 5^a e 9^a: esame congiunto e rinvio)

Introduce l'esame congiunto la senatrice BONIVER la quale avverte preliminarmente che si soffermerà in particolare sul disegno di legge n. 1169, di iniziativa del Governo, che riassume e fa proprie molte delle questioni poste nei disegni di legge di iniziativa parlamentare. Come questi ultimi, anche l'iniziativa legislativa del Governo procede dalla considerazione della particolare situazione economica e sociale delle aree montane che, anche laddove si realizzino migliori condizioni di integrazione con la pianura, subiscono un progressivo spopolamento e soffrono per i gravi dissesti ambientali. In relazione a ciò, oltre alla riserva di legge in materia di provvedimenti in favore delle zone montane disposta dall'articolo 44 della Costituzione, va ricordato anche l'indirizzo assunto dal Consiglio della CEE che, fin dal 1975, ha istituito un regime di aiuti allo scopo di preservare e incrementare l'attività agricola per il mantenimento di un livello adeguato di popolazione e per la conservazione delle risorse naturali nelle zone montane. Il disegno di legge di iniziativa del Governo, inoltre, riprende le proposte elaborate nella passata legislatura dal Comitato di consulenza per l'analisi dei problemi economici, sociali e istituzionali riguardanti i territori di montagna e le loro popolazioni, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e concorre all'attuazione alla norma della legge n. 142 del 1990 che attribuisce alle comunità montane gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità economica europea nonché dalle leggi statali e regionali.

Dopo essersi soffermata dettagliatamente sugli aspetti di competenza della Commissione industria, la relatrice esprime perplessità – condivise anche dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee – sul Comitato nazionale della montagna, previsto dall'articolo 3 del disegno di legge n. 1169, la cui pletorica composizione lascia intravedere una scarsa capacità operativa.

Ulteriori dubbi desta anche l'esiguità delle risorse indicate all'articolo 25 per la copertura finanziaria del provvedimento: la previsione di una spesa annua di lire 20 miliardi sembra contraddittoria

rispetto agli ambiziosi propositi enunciati dal disegno di legge. Propone, pertanto, un parere favorevole sui disegni di legge all'esame, riservandosi di integrare le osservazioni esposte in sede di replica agli intervenuti.

Si apre il dibattito.

Il presidente de COSMO, dopo aver dichiarato di condividere le valutazioni espresse dalla senatrice Boniver, richiama l'attenzione sull'opportunità che nella delimitazione delle aree montane destinarie degli interventi previsti dai disegni di legge in titolo si tenga conto, per il Sud Italia, dei territori indicati nell'articolo 1 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978 oltre che delle zone ricadenti nelle comunità montane, di cui alla legge n. 1102 del 1971.

Il senatore TURINI, nell'associarsi alle considerazioni svolte dalla senatrice Boniver, sottolinea la sproporzione tra le finalità e le risorse disponibili riscontrata nel disegno di legge n. 1169.

Il senatore PIERANI ritiene che la spesa annua di 20 miliardi di lire prevista dal disegno di legge d'iniziativa del Governo non consenta di far fronte ai molteplici problemi delle aree di montagna, che investono l'agricoltura, lo spopolamento, il disagio ambientale, l'abbassamento del tenore di vita delle popolazioni e la scarsa qualità dei servizi, nonché l'esigenza di rilanciare una politica turistica articolata. Ritiene comunque che nel parere, pur esprimendo soddisfazione per la predisposizione di un disegno di legge quadro sulla materia, dovrà essere altresì evidenziata l'inedeguatezza della proposta del Governo. Dovrebbero essere inoltre raccolte le indicazioni più significative provenienti dalle proposte di iniziativa parlamentare, come ha già sottolineato il Presidente.

Anche il senatore MANNA esprime perplessità in ordine a una previsione di finanziamento chiaramente inadeguata alle finalità enunciate dal disegno di legge governativo e segnala l'esigenza che tale elemento sia introdotto come forte critica nel parere, pur positivo, che la Commissione si accinge ad esprimere.

Dopo che il senatore MONTINI si è associato alle osservazioni svolte, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente, tenuto conto dell'unanime richiesta dei Gruppi, volta ad agevolare la partecipazione ai lavori e alle molteplici votazioni dell'Assemblea, avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 15,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 10.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1993

94ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
COVATTA*indi del Vice Presidente*
COVIELLO*La seduta inizia alle ore 9,10.**Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Azzolini.***IN SEDE REFERENTE****Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (1249)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 2.

Il senatore MANFROI illustra l'emendamento 2.1, volto alla istituzione di un fondo per gli investimenti delle piccole e medie imprese industriali.

Il sottosegretario AZZOLINI illustra gli emendamenti 2.2 e 2.14, ricordando che quest'ultimo ha lo scopo di risolvere, sul piano occupazionale, i problemi derivanti dall'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali.

La senatrice PELLEGATTI illustra quindi l'emendamento 2.3, volto alla modifica della legge n. 49 del 1985 in materia di cooperative. Illustra quindi gli emendamenti 2.5, 2.9, 2.16, 2.19 e 2.23 sottolineando, in merito a quest'ultimo che si tratta di una situazione relativa alla società TEMAV di cui anche il Ministro del lavoro ha cognizione.

Il senatore INNOCENTI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.4, 2.7 e 2.12 e fa proprio l'emendamento 2.22 del senatore Stefanelli, momentaneamente assente.

Il senatore CONDARCURI rinuncia all'illustrazione di tutti gli emendamenti presentati dalla sua parte politica all'articolo 2.

Il senatore CARLOTTO, illustrando l'emendamento 2.17, precisa che il suo scopo non era quello di aggiungere un comma 7-*bis*, ma di sostituire interamente il comma 7. Tuttavia poichè la 5^a Commissione ha dato parere contrario sull'emendamento ritiene opportuno ritirarlo per presentare in Assemblea una nuova formulazione che eviti il parere contrario della Bilancio.

Il presidente COVATTA ritira l'emendamento 2.20.

Il senatore GIOVANELLI illustra l'emendamento 2.21, volto a sanare una grave situazione che si è venuta a determinare nelle zone appenniniche della regione Emilia-Romagna. Fa quindi presente che sull'emendamento non c'è parere contrario della 5^a Commissione.

Il sottosegretario AZZOLINI esprime parere contrario sull'emendamento 2.1 e parere favorevole sull'emendamento 2.3, di identico contenuto a quello presentato dal Governo. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8, rispetto ai quali propone di mettere in votazione una diversa formulazione della norma che li comprenda tutti e che si riserva di presentare al momento della votazione. Sull'emendamento 2.9 si rimette alle decisioni della Commissione. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.15, 2.16, 2.18, mentre propone di accantonare l'emendamento 2.19. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 2.22, mentre sull'emendamento 2.23 si rimette alle decisioni della Commissione.

Il senatore INNOCENTI chiede una estensione delle norme contenute nell'emendamento 2.21 anche alle zone appenniniche della regione Toscana che si trovano nella identica situazione descritta dal senatore Giovanelli.

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono il presidente COVATTA e il relatore CARRARA, la Commissione decide di accantonare l'emendamento 2.21.

Il relatore CARRARA esprime parere contrario sull'emendamento 2.1 mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.2 e 2.3. Si rimette quindi alle decisioni della Commissione in merito agli emendamenti 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8. Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 2.9, 2.10, 2.11, 2.14, 2.12 e 2.13. Esprime parere contrario sugli emendamenti 2.15 e 2.16 mentre chiede l'accantonamento dell'emendamento 2.18. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 2.22 e chiede l'accantonamento dell'emendamento 2.23.

Posto ai voti, risulta respinto l'emendamento 2.1, mentre, messi congiuntamente ai voti, risultano accolti gli emendamenti 2.2 e 2.3, di identico contenuto.

I presentatori degli emendamenti 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8 ritirano i loro emendamenti che vengono sostituiti dal seguente emendamento presentato dal Governo: «All'articolo 2, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Si applicano alle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59".» che, posto ai voti, risulta accolto. Risulta del pari approvato l'emendamento 2.9 mentre risultano respinti gli emendamenti 2.10 e 2.11. Posto ai voti, viene quindi approvato l'emendamento 2.14; il Presidente dichiara di conseguenza preclusi gli emendamenti 2.12 e 2.13.

Posti separatamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti 2.15 e 2.16. La Commissione decide quindi di accantonare gli emendamenti 2.18 e 2.19.

Il senatore STEFANELLI annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 2.22, volto ad uno sgravio degli oneri sociali nei confronti delle piccole e medie imprese e a una riapertura dei termini del condono previdenziale. Contesta quindi il parere contrario della Commissione bilancio che non può sicuramente riferirsi a tutto l'emendamento ma soltanto, eventualmente, alla seconda parte. Chiede quindi la votazione per parti separate.

Posta ai voti, la prima parte dell'emendamento 2.22 risulta approvata mentre risulta respinta la seconda parte. Dopo un invito dei senatori ROMEO, CARRARA e COVATTA, il senatore STEFANELLI ritira la terza parte dell'emendamento 2.22 per ripresentarla eventualmente all'Assemblea.

La Commissione decide infine accantonare l'emendamento 2.23.

Il presidente COVATTA sospende la seduta per la concomitanza di votazioni in Aula.

La seduta sospesa alle ore 10,15, riprende alle ore 11,05.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore MERIGGI rinuncia ad illustrare tutti gli emendamenti all'articolo 3, presentati dal Gruppo di Rifondazione comunista.

La senatrice PELLEGATTI illustra invece brevemente gli emendamenti 3.2, 3.4 e 3.14.

Il senatore COVIELLO fa in primo luogo propri gli emendamenti 3.7 e 3.10 del senatore Carpenedo ed altri illustrandoli brevemente.

Illustra quindi gli emendamenti 3.8 e 3.13 sottolineando, in merito a quest'ultimo, che sono stati previsti strumenti di garanzia in merito all'utilizzo delle risorse di cui al comma 9. Illustra quindi brevemente gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2, volti alla strutturazione di programmi per l'occupazione giovanile in progetti di manutenzione di opere di pubblica utilità e di interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali.

Il senatore MANFROI illustra l'emendamento 3.12, sottolineando che la logica del comma 9 è assolutamente non divisibile per la sua natura squisitamente assistenziale in un momento in cui si pensa di tassare i ricoveri ospedalieri. Con l'emendamento si chiede poi la certificazione dei bilanci.

Il sottosegretario AZZOLINI esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.1 e 3.2 mentre si rimette alle decisioni della Commissione sugli emendamenti 3.3 e 3.4. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 e 3.12. Si rimette invece alle decisioni della Commissione sull'emendamento 3.10 ed esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 3.11 e 3.13. Dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento 3.14, invita i presentatori a ritirare l'emendamento 3.15. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 3.0.1 e contrario sull'emendamento 3.0.2.

La Commissione decide quindi di accantonare l'emendamento 3.15.

Il presidente COVATTA fa presente che la 5^a Commissione, onde evitare problemi di copertura sul comma 4, ne chiede la soppressione o la modifica.

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono il senatore COVIELLO e il relatore CARRARA, il senatore COVIELLO decide di presentare un emendamento modificativo del comma 4, il cui testo è il seguente: «dopo le parole "in conto residui", aggiungere le seguenti: "per la parte capitale"», il cui numero d'ordine è 3.5-bis.

Il relatore, senatore CARRARA, fa proprie le valutazioni del Governo sugli emendamenti.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 3.1 e 3.2 sono approvati, così come gli emendamenti 3.3 e 3.4, di identico contenuto. È invece respinto l'emendamento 3.5 mentre risulta approvato l'emendamento 3.5-bis.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono poi respinti gli emendamenti 3.6, 3.7 e 3.8.

Il presidente COVATTA dichiara decaduto l'emendamento 3.9, per l'assenza dei presentatori.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'emendamento 3.10 mentre risulta respinto l'emendamento 3.12. Posti congiuntamente ai voti, sono poi accolti gli emendamenti 3.11 e 3.13. Viene quindi respinto l'emendamento 3.14.

Su proposta del presidente COVATTA, la Commissione decide l'accantonamento dell'emendamento 3.0.1 e sempre su invito del Presidente, il senatore Coviello ritira l'emendamento 3.0.2.

Si apre quindi un breve dibattito sull'avvenuta approvazione dell'emendamento 2.14 del Governo che contrasterebbe concettualmente con l'accantonamento degli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3, i quali traggono le loro risorse finanziarie dai commi 4 e 5 modificati appunto dall'emendamento 2.14. In tale dibattito intervengono i senatori COVIELLO, PELLEGATTI e il presidente COVATTA. Il sottosegretario AZZOLINI, intervenendo per ultimo, sottolinea quindi che, ferma restando l'approvazione dell'emendamento 2.14, al contempo ben comprende la volontà diffusa nella Commissione di istituire un fondo per lo sviluppo e afferma di impegnarsi a trovare una soluzione al problema.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 4.

Il senatore MERIGGI rinuncia ad illustrare tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4 dal Gruppo di Rifondazione comunista, sottolineando tuttavia la necessità di dare soluzione alla questione relativa all'inserimento in ruolo dei lavoratori precari della Pubblica Amministrazione.

Prende quindi la parola la senatrice PELLEGATTI che, rinunciando a sua volta ad illustrare gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, ricorda come la Funzione Pubblica avesse dato un parere sostanzialmente negativo all'assunzione a tempo indeterminato dei precari nella Pubblica Amministrazione e fa presenti i pareri contrari della 5^o Commissione sugli emendamenti presentati dai diversi Gruppi. Ritiene tuttavia necessario sottolineare la grave situazione che potrebbe determinarsi per l'INPS e per lo SCAU se nessun provvedimento fosse preso in proposito. Ritiene quindi necessario individuare una soluzione al problema.

Il senatore MOLINARI, rinunciando ad illustrare gli emendamenti da lui presentati, si associa alle considerazioni della senatrice Pellegatti in relazione ai precari della Pubblica Amministrazione e fa presente che, per quanto attiene invece agli emendamenti riguardanti il collocamento obbligatorio, vi è la sua disponibilità ad esaminarli insieme a quelli presentati sulla stessa materia ad altri articoli del provvedimento.

Il senatore COVIELLO fa proprio l'emendamento 4.27 del senatore Covatta che, in materia di assunzione definitiva dei precari, sembra rappresentare una mediazione utile ed accettabile.

Il senatore MANFROI illustra gli emendamenti 4.7 e 4.16 in merito al quale ultimo sottolinea che la condizione di disoccupato è identica per tutti gli individui, a prescindere dall'area geografica in cui vivono. Illustra poi gli emendamenti 4.21, 4.24, 4.51 e 4.52, riguardante quest'ultimo in particolare i precari che lavorano presso l'Amministrazione dell'ANAS.

Il senatore GIOVANELLI illustra l'emendamento 4.8, volto ad introdurre i sostegni all'occupazione in alcuni settori esclusi dall'attuale disciplina.

Il senatore STEFANELLI illustra poi l'emendamento 4.29 richiamandosi agli interventi della senatrice Pellegatti e del senatore Coviello in merito alla questione dei precari. Illustra quindi l'emendamento 4.40, riguardante la sospensione di concorsi già espletati e volto a porre rimedio a situazioni di ingiustizia che si sono create con il blocco delle assunzioni.

Il senatore ROMEO illustra gli emendamenti 4.35, 4.36 e 4.37, sottolineando che la loro *ratio* viene meno se sarà approvato l'emendamento 4.27 del Presidente Covatta. Ricorda poi che il Governo non ha ancora fornito tutti i dati riguardanti l'entità numerica del fenomeno dei precari.

Il sottosegretario AZZOLINI illustra quindi l'emendamento 4.47, volto a graduare l'applicazione della legge n. 482 del 1968 alle aziende privatizzate delle partecipazioni statali.

Il senatore COVIELLO fa propri gli emendamenti 4.54 e 4.0.1 del senatore Ferrari Karl, assente.

Il sottosegretario AZZOLINI, in relazione agli emendamenti sul precariato, fa presente che il Governo potrebbe essere disponibile ad un parere favorevole sull'emendamento 4.27 del presidente Covatta. Invita pertanto i presentatori di emendamenti sulla materia a prendere in esame tale emendamento, ritirando gli altri.

Il senatore SMURAGLIA risponde che l'emendamento 4.27, più che una mediazione, appare un rinvio del problema ad altro provvedimento. La questione invece deve essere risolta immediatamente anche attraverso una proroga valida *sin d'ora*. Sono inoltre necessari i dati che il Ministro Cassese aveva promesso.

Il senatore ROMEO sostiene che occorre pervenire ad una rapida conversione del decreto-legge in esame, ma si dichiara favorevole ad attendere i chiarimenti del Ministro per la funzione pubblica sul punto specifico.

Il senatore CONDARCURI sottolinea che, mentre è necessario pervenire ad una soluzione per il problema dei precari, purtroppo il Governo non sta dando le informazioni che aveva promesso.

Il senatore STEFANELLI si dichiara d'accordo con quanto affermato dal rappresentante del Governo e richiama l'attenzione su una parte dell'emendamento da lui presentato sull'argomento.

Il senatore INNOCENTI auspica un accordo unanime della Commissione per portare un risultato comune all'esame dell'Aula del Senato. Si sofferma quindi su alcuni problemi relativi all'inquadramento dei precari. Propone l'accantonamento dell'articolo.

Il relatore Carrara ricorda l'impegno del Ministro Cassese a portare dati precisi sul problema. Sottolinea poi l'importanza dell'emendamento 4.27, presentato dal presidente Covatta, come elemento di mediazione. Propone comunque l'accantonamento dell'articolo.

Il presidente Covatta riassume i termini essenziali del problema in discussione e rinvia il seguito dell'esame dell'articolo 4 alla seduta già convocata per il pomeriggio di oggi.

La seduta termina alle ore 13.

95ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
COVATTA*

La seduta inizia alle ore 15,05.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Azzolini.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (1249)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il Presidente avverte che si passerà all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 4.

Il sottosegretario AZZOLINI esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.21, 4.24, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36,

4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54 e 4.0.1. Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 4.6, 4.13, 4.27, 4.47. Si rimette infine alla volontà della Commissione per quanto riguarda gli emendamenti 4.18, 4.19, 4.20, 4.22, 4.23, 4.25 e 4.26.

Il relatore CARRARA si associa al parere espresso dal rappresentante del Governo sugli emendamenti, precisando però che, nei casi in cui il Sottosegretario Azzolini ha dichiarato di rimettersi alla volontà della Commissione, egli esprime invece parere favorevole.

Posti ai voti, risultano respinti gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 (fatto proprio dal senatore Stefanelli). Risulta invece approvato l'emendamento 4.6 e poi respinti gli emendamenti 4.7, 4.8 e 4.9.

Posto ai voti, è approvato quindi l'emendamento 4.13 che preclude la votazione degli emendamenti 4.10, 4.11, 4.12 e 4.14. Posti ai voti, vengono quindi respinti gli emendamenti 4.15 e 4.16, mentre viene accantonato l'emendamento 4.17, relativo alla materia del collocamento obbligatorio. Vengono quindi posti congiuntamente ai voti e approvati gli emendamenti (di identico contenuto normativo) 4.18, 4.19, 4.20 e 4.22. Vengono poi approvati gli emendamenti 4.21 (con il voto favorevole del Gruppo della DC, annunciato dal senatore Coviello) e 4.23. È quindi respinto l'emendamento 4.24 e approvati congiuntamente gli emendamenti 4.25 e 4.26 (al quale ultimo il senatore Innocenti aggiunge la propria firma). Dopo gli interventi dei senatori SMURAGLIA, INNOCENTI, MERIGGI, STEFANELLI, MOLINARI e ROMEO che chiedono l'accantonamento dell'emendamento 4.27, la Commissione delibera in tal senso, accantonando di conseguenza anche gli emendamenti da 4.28 a 4.46.

Viene quindi approvato l'emendamento 4.47, mentre vengono respinti gli emendamenti da 4.48 a 4.53. La Commissione decide l'accantonamento dell'emendamento 4.54 dopo che il senatore Ferrari Karl ne aveva brevemente chiarito il contenuto nel corso di una dichiarazione di voto favorevole.

Il PRESIDENTE dichiara infine improponibile, per estraneità all'oggetto del provvedimento in discussione, l'emendamento 4.0.1.

Si passa quindi all'esame e alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 5.

Il sottosegretario AZZOLINI illustra l'emendamento 5.1, il cui obiettivo è quello di razionalizzare le norme in materia di contratti di solidarietà. Si sofferma in particolare sul comma 2, riguardante gli sgravi contributivi e sul comma 5, volto ad estendere l'utilizzazione di tale strumento ai settori esclusi dalla concessione della cassa integrazione. Per adempiere ad una richiesta della 5ª Commissione, il Sottosegretario fa inoltre presente che al comma 2, terzo rigo, dell'emendamento in questione deve essere soppressa la parola «non».

Il senatore MANFROI illustra gli emendamenti presentati dal Gruppo della Lega Nord soffermandosi in particolare sull'emendamento 5.3, volto ad una riduzione degli oneri sociali, dato il momento di crisi produttiva, e sull'emendamento 5.5, volto ad estendere la normativa sui sindacati nazionali anche a quelli regionali.

Il senatore MERIGGI rinuncia all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 5 dal Gruppo di Rifondazione Comunista.

Il senatore STEFANELLI, pur facendo proprio l'emendamento 5.6 del senatore Magliocchetti, assente, rinuncia alla sua illustrazione.

La senatrice PELLEGATTI illustra quindi gli emendamenti 5.7 e 5.9 che, annuncia, sarà ripresentato come sub-emendamento all'emendamento 5.1. Illustra quindi gli emendamenti 5.12 e 5.15, rispetto al quale ultimo esprime forti perplessità in merito al parere contrario espresso dalla Commissione bilancio.

Il senatore COVIELLO fa propri gli emendamenti 5.8 e 5.13 presentati dal senatore Guzzetti.

Il senatore FERRARI Karl illustra gli emendamenti 5.0.1, volto ad estendere diritti e prerogative riconosciute dai contratti nazionali anche alle associazioni sindacali della provincia di Bolzano e l'emendamento 5.0.2, riguardante la stipulazione di patti in deroga sulla locazione degli immobili nella provincia di Bolzano. Fa quindi presente che tali emendamenti non possono essere esclusi con argomenti pretestuosi dal momento che il Governo si è impegnato in merito a queste materie.

Il presidente COVATTA rileva come non possa farsi carico al Parlamento degli impegni presi dal Governo e che, come organo sovrano, il Parlamento stesso prende decisioni sulla base dei propri regolamenti. D'altra parte la Costituzione e la legge n. 400 del 1990 dispongono che le materie contenute nei decreti-legge debbano essere omogenee tra di loro. Lungi quindi dal contestare il merito delle questioni affrontate dai due emendamenti presentati dal senatore Ferrari Karl, dichiara improponibile l'emendamento 5.0.2, in quanto estraneo all'oggetto del decreto-legge in discussione.

Il sottosegretario AZZOLINI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5, con l'esclusione dell'emendamento 5.9. Invita quindi al ritiro di tutti gli altri. Si rimette infine alla volontà della Commissione sull'emendamento 5.0.1.

Il relatore CARRARA aderisce a quanto affermato dal rappresentante del Governo ed esprime parere favorevole sull'emendamento 5.0.1.

Il Presidente pone quindi ai voti il sub-emendamento al comma 5 dell'emendamento 5.1, il cui testo è il seguente: «Prima del comma 5 aggiungere il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche a tutte le imprese alberghiere nonché alle aziende

termali pubbliche e private operanti nelle località termali che presentano gravi crisi occupazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, forma l'elenco delle località termali cui si applicano le suddette disposizioni".» a firma Pellegatti, Colombo Svevo, Meriggi, Stefanelli, Manfroi, Molinari, Pelella, Romeo e Innocenti. L'emendamento risulta accolto.

Pone quindi ai voti l'emendamento 5.1 presentato dal Governo nel testo sub emendato, che risulta approvato. Dichiara quindi preclusi tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 5. Infine pone ai voti l'emendamento 5.0.1 che risulta accolto.

La seduta, sospesa alle ore 16,40, riprende alle ore 17,40.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 6.

Il senatore COVIELLO, premettendo di far propri tutti gli emendamenti presentati dal senatore Guzzetti, momentaneamente assente.

Illustra quindi l'emendamento 6.3 e si sofferma sull'emendamento 6.11, volto in primo luogo a garantire l'occupazione femminile in relazione alle procedure di mobilità e all'utilizzo delle agenzie regionali per l'impiego per le procedure di mobilità.

La senatrice PELLEGATTI illustra l'emendamento 6.4, volto ad escludere dal calcolo dei periodi di mobilità il periodo dell'astensione obbligatoria per maternità. Fa quindi presente che l'emendamento 6.8 ha le stesse finalità di quello appena illustrato. Si sofferma quindi ad illustrare l'emendamento 6.12, volto a considerare nella normativa in esame la legge sulle azioni positive. L'emendamento 6.20 vuole porre rimedio alla non cumulabilità della indennità di mobilità con la pensione di invalidità mentre gli emendamenti 6.27 e 6.32 prevedono la cosiddetta mobilità lunga per alcuni settori. In particolare, in riferimento all'articolo 6.27, sottolinea la gravità della situazione del settore abbigliamento. Rinuncia quindi ad illustrare gli altri emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 6.

Il senatore MANFROI illustra gli emendamenti 6.29 e 6.30 soffermandosi in particolare sull'emendamento 6.38, volto a far usufruire delle prestazioni del servizio sanitario nazionale, previo assolvimento degli obblighi contributivi, i cittadini extracomunitari che non abbiano riportato condanne penali e non siano assoggettati a provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale.

Il presidente COVATTA fa suoi tutti gli emendamenti presentati all'articolo 6 i cui presentatori sono momentaneamente assenti e

comunque rinuncia a darne illustrazione. Dà quindi lettura del parere della 5^a Commissione sul testo dell'articolo 6 invitando il relatore a tradurre le osservazioni in emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,10.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (1249)

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 2.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I rientri per capitale ed interessi derivanti per i medesimi anni dalle anticipazioni concesse dal Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 28 novembre 1980, n. 782, sono congelati fino al 31 dicembre 1995. Fino a tale data detti crediti costituiranno partecipazione in capitale per la piccola e media industria. Alla copertura degli interessi annui provvede a fondo perduto il Ministero del tesoro attingendo al capitolo 6856 dello stato di previsione, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

2.1

MANFROI, LORENZI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il solo anno 1993 i restanti 15 miliardi sono conferiti al Fondo di dotazione della Sezione speciale per il Credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, congiuntamente ai rientri per capitale ed interessi, nel limite di lire 25 miliardi, relativi ai finanziamenti accordati a valere sul predetto Fondo istituito dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49».

2.2

IL GOVERNO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il solo anno 1993 i restanti 15 miliardi sono conferiti al Fondo dotazione della Sezione speciale per il Credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, congiuntamente ai rientri per capitale e interessi, nel limite di lire 25 miliardi, relativi ai finanziamenti accordati a valere sul predetto Fondo istituito dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49».

2.3

PELLEGGI, DANIELE GALDI, PELELLA, SMURAGLIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“3-bis. Le cooperative possono altresì associare soci sovventori nonchè soci sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59”».

2.4

COVIELLO, POLENTA, TANI, CARLOTTO, INNOCENTI, ROMEO, MOSCHETTI, DOPPIO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“3-bis. Le cooperative possono altresì associare soci sovventori nonché soci sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59”».

2.5 SMURAGLIA, PELLEGATTI, DANIELE GALDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“3-bis. Le cooperative possono altresì associare soci sovventori nonché soci sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59”».

2.6 CONDARCURI, MERIGGI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-ter. Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.7 COVIELLO, POLENTA, TANI, CARLOTTO, INNOCENTI, ROMEO, MOSCHETTI, DOPPIO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-ter. Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.8 MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-ter. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è sostituito dal seguente:

“1. In deroga alle vigenti norme possono partecipare alle cooperative di cui all'articolo 14 le società finanziarie il cui capitale sia posseduto per almeno l'80 per cento da cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi. Non rientra nel calcolo per la determinazione di tale percentuale il capitale sociale eventualmente sottoscritto dalle società e dalle associazioni che gestiscono i Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59”».

2.9 PELLEGATTI, SMURAGLIA, PELELLA, DANIELE GALDI

Sopprimere il comma 4.

2.10 COVIELLO, POLENTA, CARLOTTO, INNOCENTI, ROMEO, TANI, MOSCHETTI, DOPPIO

Sopprimere il comma 4.

2.11

CONDARCURI, MERIGGI

Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:

«4. Per consentire alle società di promozione industriale partecipate dai disciolti enti di gestione delle partecipazioni statali la realizzazione di nuovi programmi di reindustrializzazione, nonché la partecipazione a nuove società locali di promozione dello sviluppo nelle aree di crisi e secondo i criteri e le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di coordinamento delle iniziative per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto-legge, in relazione agli effetti occupazionali derivanti dall'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali, è istituito presso il Ministero del tesoro un apposito Fondo rotativo con la dotazione di lire 75 miliardi per il 1993, e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

2.14

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 5.

2.12

COVIELLO, CARLOTTO, DOPPIO, INNOCENTI,
ROMEO, TANI, POLENTA

Sopprimere il comma 5.

2.13

CONDARCURI, MERIGGI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è prorogato al 31 dicembre 1994 il termine per la presentazione delle domande relative al programma di promozione industriale della SPI ed al programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto-legge.

2.15

MERIGGI, CONDARCURI

Al comma 6, sostituire la data: «31 dicembre 1993» con la data: «31 dicembre 1994».

2.16

SMURAGLIA, PELLEGATTI, MINUCCI Adalberto,
DANIELE GALDI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di mantenere e sviluppare l'occupazione, i compiti di intervento nel settore bieticolo-saccarifero svolti dalla RIBS s.p.a. in base alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni e integrazioni, sono estesi ad altri settori della produzione agricola, nei limiti delle disponibilità finanziarie recate dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, fatte salve le funzioni di programmazione nel settore agricolo-alimentare attribuite al CIPE dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752».

2.17

CARLOTTO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Ai fini della reindustrializzazione e dello sviluppo economico ed occupazionale con precedenza per le aree torrese e stabiese e per l'area di Airola, la regione Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presenta al Ministro del lavoro e della previdenza sociale un programma di interventi nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 9, nonchè al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli obiettivi di cui all'articolo 1-bis. Per le finalità di cui al presente comma è riconosciuto un finanziamento non superiore a trenta miliardi, nell'ambito delle risorse di cui ai predetti articoli».

2.18

CONDARCURI, MERIGGI

Al comma 9, sostituire le parole: «nonchè al Presidente del Consiglio dei ministri per gli obiettivi di cui al presente articolo» con le seguenti: «nonchè al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli obiettivi di cui all'articolo 1-bis».

2.19

PELELLA, PELLEGATTI, SMURAGLIA, MINUCCI
Adalberto, DANIELE GALDI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per gli anni 1993-1995, al fine di favorire l'ampliamento dell'occupazione giovanile nel Mezzogiorno e il sorgere di nuove

imprese di servizi sociali e di utilità collettiva, i benefici stabiliti nell'articolo 1 della legge 28 febbraio 1986, n. 44, come modificata dalla legge 11 agosto 1991, n. 275, destinati a cooperative di produzione e lavoro nonché a società costituite da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni che si impegnano a realizzare progetti per la produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria nonché la fornitura di servizi, vengono estesi anche a cooperative e società erogatrici di servizi alle persone e di servizi di utilità collettiva, anche se pagati dalla pubblica amministrazione. Per il finanziamento di tali interventi è stabilita la spesa di lire 80 miliardi per l'anno 1993 e di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995».

2.20

COVATTA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Un programma analogo a quello di cui al comma 9 è presentato dalla regione Emilia Romagna per gli stessi fini, in riferimento al comprensorio dell'Appennino reggiano, interessato a gravi crisi aziendali e dell'occupazione nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici. Per le finalità di cui al presente comma è riconosciuto un finanziamento non superiore a 3 miliardi, nell'ambito delle risorse di cui ai predetti articoli».

2.21

GIOVANELLI, LAMA, BORRONI, TRONTI

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti:

«9-bis. Le agevolazioni previste dalla legge 25 ottobre 1969, n. 1089, e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 1993.

9-ter. Le agevolazioni di cui al decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, sono estese alle aziende commerciali che occupano fino a quindici dipendenti.

9-quater. I termini previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 15 gennaio 1993 n. 6, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, sono prorogati fino alla data del 31 luglio 1993. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al medesimo articolo possono regolarizzare le proprie posizioni con il pagamento della prima rata entro il 31 luglio 1993, della seconda entro il 30 novembre 1993 e dell'ultima entro il 31 marzo 1994».

2.22

STEFANELLI

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. In occasione del riaccorpamento totale all'interno della struttura dell'ENEA delle attività di ricerca e sviluppo sui materiali ceramici avanzati, condotte anche su incarico del medesimo ENEA

presso il Centro Ricerche di Bologna della Società TEMAV, l'Ente predetto è autorizzato, per assicurare continuità alle ricerche impostate, a rilevare le attività e le attrezzature della TEMAV, nonché ad assumere i cinquanta dipendenti del suddetto Centro Ricerche, anche in deroga ai limiti di età previsti dalla normativa vigente.

9-ter. Le operazioni di cui al comma *9-bis* devono essere compiute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'inquadramento si provvederà previa consultazione con le organizzazioni sindacali sulla base dei titoli di studio e delle esperienze professionali di ciascun lavoratore. Il trattamento economico spettante è pari a quello iniziale della qualifica di inquadramento. I lavoratori conservano il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

9-quater. All'onere relativo si fa fronte con le ordinarie disponibilità di bilancio dell'Ente».

2.23

SMURAGLIA, PELLEGATTI, DANIELE GALDI,
MINUCCI Adalberto, PELELLA

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È autorizzata l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica nell'ambito degli ecosistemi fluviali, da effettuarsi secondo programmi redatti per i bacini di rilievo nazionale dalle rispettive autorità, per i bacini di rilievo interregionale dalle rispettive autorità o d'intesa tra le regioni competenti per territorio, ove le autorità non siano costituite, e per i bacini di rilievo regionale dalle regioni. I programmi sono redatti sulla base di criteri e modalità adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *f*), della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni. Il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, è integrato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

3.1

MERIGGI, CONDARCURI

Al comma 1 sostituire le parole: «Presidente della Repubblica» con le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri»; alla fine, aggiungere il seguente periodo: «Il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche, è integrato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

3.2

PELLEGATTI, SMURAGLIA, DANIELE GALDI, PELELLA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I programmi sono presentati al Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 1. L'inosservanza del predetto termine comporta l'esclusione dalla ripartizione di cui al comma 7.

3.3

MERIGGI, CONDARCURI

Al comma 3 sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

3.4

PELLEGATTI, SMURAGLIA, DANIELE GALDI, PELELLA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1992, non impegnate in tale anno e che non siano conservate in bilancio in forza di altre disposizioni legislative, possono essere impegnate nell'anno 1993 per le finalità di cui al comma 1. Nello stesso anno 1993 possono, inoltre, essere utilizzate, con le finalità orientate alla ricostruzione del Belice, le somme non impegnate di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 10 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 1990, iscritte in conto residui per il 1992».

3.5

MERIGGI, CONDARCURI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 dicembre 1994 possono, comunque, essere utilizzate, con le finalità orientate alla ricostruzione del Belice, le somme non impegnate di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 10 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 1990, iscritte in conto residui per il 1992».*

3.6

RUSSO Michelangelo, SCIVOLETTO, CROCETTA, CARPENEDO, SMURAGLIA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 dicembre 1994 possono, comunque, essere impegnate - con le finalità orientate alla ricostruzione del Belice - le somme non utilizzate di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 10 aprile 1990, iscritte in conto residui per il 1992».

3.7

CARPENEDO, CUSUMANO, RUSSO Michelangelo

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Nello stesso anno 1993 possono, inoltre, essere utilizzate, con le finalità orientate alla ricostruzione del Belice, le somme non impegnate di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 10 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 1990, iscritte in conto residui per il 1922».

3.8 COVIELLO, POLENTA, CARLOTTO, INNOCENTI,
ROMEO, TANI, MOSCHETTI, DOPPIO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Alle autorizzazioni di spesa finalizzate alla ricostruzione dei comuni di cui agli articoli 9 e 11 della legge n. 178 del 1976, non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 115».

3.9 CARPENEDO, CUSUMANO, RUSSO Michelangelo

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Nella locuzione: «Istituti di credito speciali o sezioni autonome autorizzate» di cui all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1992, n. 505, deve intendersi, nella fattispecie, ricompresa anche la Cassa depositi e prestiti».

3.10 CARPENEDO, CUSUMANO, RUSSO Michelangelo

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Alla regione Calabria è concesso nel periodo 1993-1995 un contributo speciale di lire 340 miliardi, di cui lire 100 miliardi nell'anno 1993, lire 110 miliardi nell'anno 1994 e lire 130 miliardi nell'anno 1995, per le spese da sostenersi per il perseguimento di parte delle finalità previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664, limitatamente ai lavori stagionali per lavoratori già occupati nel precedente triennio. L'erogazione delle somme è subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87, intendendosi sostituita la dichiarazione del Presidente della giunta regionale con i bilanci relativi alla contabilità delle somme precedentemente stanziare».

3.12 MANFROI, LORENZI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Alla regione Calabria è concesso nel periodo 1993-1995 un contributo speciale di lire 1.340 miliardi, di cui lire 390 miliardi

nell'anno 1993, lire 450 miliardi nell'anno 1994 e lire 500 miliardi nell'anno 1995, per le spese da sostenersi per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664, limitatamente ai lavoratori già occupati nel precedente triennio. L'erogazione delle somme è subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87. La regione Calabria trasmette alle Camere entro il 31 dicembre 1993 una relazione sullo stato di realizzazione delle opere di cui all'articolo 1 della citata legge n. 664 del 1984 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, e, entro il 30 giugno 1996, una relazione sui risultati realizzati con il finanziamento di cui al presente comma. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono parere motivato su tali relazioni entro novanta giorni».

3.11

MERIGGI, CONDARCURI

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La regione Calabria trasmette alle Camere entro il 31 dicembre 1993 una relazione sullo stato di realizzazione delle opere di cui all'articolo 1 della citata legge n. 664 del 1984 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, e, entro il 30 giugno 1996, una relazione sui risultati realizzati con il finanziamento di cui al presente comma. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono parere motivato su tali relazioni entro novanta giorni».

3.13COVIELLO, POLENTA, CARLOTTO, INNOCENTI,
ROMEO, TANI, MOSCHETTI, DOPPIO

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La regione Calabria trasmette alle Presidenze delle Camere ed al CNEL entro la fine del 1993 una relazione sullo stato di realizzazione delle opere di cui alla legge 12 dicembre 1984, n. 664, fino all'entrata in vigore del presente decreto, ed entro il 30 giugno 1996 una relazione sui risultati realizzati col finanziamento di cui al presente comma. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono parere motivato su tali relazioni entro novanta giorni».

3.14PELLEGATTI, PELELLA, DANIELE GALDI, SMU-
RAGLIA

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale programma di interventi dovrà tenere conto delle modificazioni intervenute nel mercato del lavoro delle aree di riferimento in particolare in relazione ai processi di ristrutturazione in atto nel settore marittimo».

3.15

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo l'**articolo 3** aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Programma di occupazione giovanile negli interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali)

1. Per la realizzazione di interventi organici di recupero, salvaguardia, restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico, bibliografico, archivistico, di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 145, una quota del personale da assumere per gli interventi da intraprendere nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nel periodo compreso tra i sessanta giorni successivi dalla data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 1995, viene riservata ai soggetti di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo la graduatoria delle liste di collocamento, previa l'attestazione della Commissione regionale per l'impiego di cui al medesimo articolo».

3.0.1

COVIELLO, MOSCHETTI, POLENTA, CARLOTTO,
INNOCENTI, ROMEO, STEFANELLI, TANI,
DANIELE GALDI, DOPPIO, CONDARCURI

Dopo l'**articolo 3** aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Programma di occupazione giovanile in progetti di manutenzione di opere di pubblica utilità)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua:

a) le disponibilità nel conto residui del bilancio dello Stato per gli anni 1992 e precedenti che possono essere impegnate nel triennio 1993-1995, da impiegare in interventi per la realizzazione di opere di straordinaria manutenzione urbana e di pubblica utilità, anche mediante il cofinanziamento delle regioni e dei comuni;

b) i criteri e le modalità degli interventi finalizzati anche alla occupazione alla ultimazione dei lavori in tema di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e, comunque, all'attuazione di opere di utilità collettiva, di cui all'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 141, e all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, in aderenza a quanto previsto dal predetto articolo 23».

3.0.2

COVIELLO, POLENTA, DANIELE GALDI, TANI,
CARLOTTO, MOSCHETTI, INNOCENTI, ROMEO,
DOPPIO, STEFANELLI, CONDARCURI

Art. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fino al 31 dicembre 1994, nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere iscritti i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano fino a quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, quale risulta dalla comunicazione dei motivi intervenuta ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108. Possono altresì essere iscritti i lavoratori licenziati per riduzione di personale che non fruiscono dell'indennità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. L'iscrizione, che non dà titolo al trattamento di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere richiesta, entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento, ovvero dalla comunicazione dei motivi ove non contestuale, alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, la quale, previa verifica che i motivi dichiarati dal datore di lavoro corrispondono a quanto disposto dal presente articolo, trasmette la richiesta all'ufficio regionale del lavoro per gli adempimenti previsti dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223».

4.1

MERIGGI, CONDARCURI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Possono altresì essere iscritti i lavoratori licenziati per riduzione di personale che non fruiscono dell'indennità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223».

4.2

PELLEGATTI, SMURAGLIA, MINUCCI Adalberto, DANIELE GALDI, PELELLA

Al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Possono altresì essere iscritti i lavoratori licenziati per riduzione di personale che non fruiscono dell'indennità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223».

4.3

GUZZETTI

Al comma 1, secondo periodo dopo le parole: «L'iscrizione che» sopprimere la parola: «non».

4.4

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono estese ai lavoratori dipendenti delle imprese di assicurazioni sottoposte, dal competente Ministero dell'industria, ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa».

4.5

MAGLIOCCHETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i lavoratori con rapporto di lavoro a termine ricorrente (stagionale) va ripristinato il diritto di precedenza anche per la chiamata nominativa».

4.6

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le norme previste della legge 11 maggio 1990, n. 108, sono abrogate e viene ripristinata la normativa preesistente».

4.7

MANFROI, LORENZI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per i lavoratori occupati presso imprese agricole che per qualunque ragione abbiano di fatto del tutto cessato l'attività da almeno sei mesi e che dallo stesso periodo non ricevono salario, e che non abbiano beneficiato di trattamento di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e di quello di mobilità opera di diritto, anche a prescindere dall'avvio delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di cassa integrazione straordinaria, a far tempo dalla data di cessazione dell'attività o della corresponsione dell'ultima retribuzione fino alla ripresa della attività ovvero al licenziamento e all'avvio del trattamento di mobilità.

1-ter. Per gli operai agricoli assunti a tempo determinato dalle imprese di cui al comma 1-bis che abbiano prestato negli ultimi ventiquattro mesi di effettiva attività delle imprese stesse almeno 102 giornate lavorative, opera per la durata di un anno a far tempo dalla data di cessazione effettiva di attività dell'azienda, il trattamento di disoccupazione agricola».

4.8

GIOVANELLI, LAMA, BORRONI, TRONTI, GUERZONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le norme sulle imposte dirette previste dall'articolo 47, comma 1, lettera e), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono estese anche all'indennità di mobilità prevista dall'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223».

4.9 DANIELE GALDI, PELLEGATTI, PELELLA, SMURAGLIA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 6, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunta la seguente lettera:

e) realizza, d'intesa con la regione, a favore delle lavoratrici iscritte nelle liste di mobilità le azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.».

4.13 IL GOVERNO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le azioni positive per le lavoratrici poste in lista di mobilità possono essere realizzate dalle commissioni regionali per l'impiego, d'intesa con le regioni».

4.10 COVIELLO, POLENTA, TANI, CARLOTTO, INNOCENTI, ROMEO, MOSCHETTI, DOPPIO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le azioni positive per le lavoratrici poste in liste di mobilità possono essere realizzate dalle commissioni regionali per l'impiego, d'intesa con le regioni».

4.11 PELLEGATTI, SMURAGLIA, MINUCCI Adalberto, DANIELE GALDI, PELELLA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le azioni positive per le lavoratrici poste in lista di mobilità possono essere realizzate dalle commissioni regionali per l'impiego, d'intesa con le regioni».

4.12 MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le azioni positive per le lavoratrici poste in lista di mobilità possono essere realizzate dalle commissioni regionali per l'impiego, d'intesa con le regioni».

4.14

GUZZETTI

Al comma 6, sopprimere le parole: «, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,».

4.15

GUZZETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Si intende abrogato l'articolo 30 della legge 23 luglio 1991, n. 23, e le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, per quanto attiene il maggior punteggio attribuito ai disoccupati delle aree con percentuale di disoccupazione superiore alla media nazionale.».

4.16

MANFROI, LORENZI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Dopo il quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è aggiunto il seguente:

“Per il rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, al Prefetto è attribuito il potere di controllo sostitutivo nei confronti delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, delle aziende municipalizzate nonché delle amministrazioni degli enti pubblici in genere e degli istituti soggetti a vigilanza governativa aventi sede nella provincia. A tal fine il Prefetto, rilevati i prospetti di cui all'articolo 22, qualora dopo aver inoltrato richiesta di chiarimenti all'ufficio interessato, riscontri il mancato rispetto delle disposizioni contenute nei precedenti commi, acquisisce il parere della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, di cui all'articolo 17 e dispone in via sostitutiva, con proprio decreto, l'assunzione obbligatoria”.

6-ter. All'articolo 17 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è aggiunta, in fine la seguente lettera:

“g) esprimere il parere obbligatorio di cui all'articolo 12, quinto comma, ai fini dell'emanazione del decreto prefettizio di assunzione obbligatoria ivi previsto”.

6-*quater*. All'articolo 22 della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole "ad inviare" sono inserite le seguenti: "alla Corte dei conti ed,";

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"La Corte dei conti riferisce al Parlamento, in sede di relazione annuale, circa l'attuazione della presente legge esponendo per ciascuna amministrazione e per ciascuna categoria il numero dei posti in organico e non, i posti riservati agli aventi diritto, il numero dei posti ancora disponibili nonchè quello dei posti che saranno presumibilmente da coprire, l'anno successivo, con invalidi civili od altri aventi diritto al collocamento obbligatorio".

c) al secondo comma dopo le parole "di cui sopra" sono inserite le seguenti "al prefetto e".

6-*quinquies*. Gli elenchi degli iscritti alle liste speciali del collocamento obbligatorio di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 e i progetti relativi alle denunce delle aziende private di cui all'articolo 21 e degli enti pubblici di cui all'articolo 22 sono pubblici. Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, al fine di rendere effettivo e concreto il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi li pubblicizzano mediante affissione nelle loro sedi, negli spazi aperti al pubblico e nelle forme previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

6-*sexies*. Per i pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio delle amministrazioni dello Stato, aziende ed enti pubblici, soggetti all'obbligo di assunzione delle categorie protette, disciplinate dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, che ritardano od omettono di rispettare la legge predetta, si applicano le norme previste dal libro II, titolo II, Capo I, del codice penale».

4.17

MOLINARI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. I progetti socialmente utili di cui al decreto legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, possono essere svolti anche con il ricorso ai lavoratori che godono dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223».

4.18

PELLEGGI, SMURAGLIA, MINUCCI Adalberto, DANIELE GALDI, PELELLA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. I progetti socialmente utili di cui al decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre

1987, n. 452, possono essere svolti anche con il ricorso ai lavoratori che godono dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223».

4.19

MERIGGI, CONDARCURI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. I progetti socialmente utili di cui al decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, possono essere svolti anche con il ricorso ai lavoratori che godono dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223».

4.20

GUZZETTI

Al termine del comma 7, aggiungere il seguente periodo: «I progetti socialmente utili debbono comunque essere inerenti destinazioni a progetti approvati dal Ministero per i beni culturali e ambientali».

4.21

MANFROI, LORENZI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. I progetti socialmente utili di cui al decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, possono essere svolti anche con il ricorso ai lavoratori che godono dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223».

4.22

COVIELLO, POLENTA, CARLOTTO, INNOCENTI,
ROMEO, MOSCHETTI, DOPPIO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, della legge 15 marzo 1991, n. 80, è autorizzata l'ulteriore spesa, rispettivamente, di lire 100 miliardi e di lire 50 miliardi per l'anno 1993. Le regioni Campania e Sicilia, sulla base dei progetti già attuati e presentati rispettivamente dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo, sono tenute a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sulle opere pubbliche eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè, prima del trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno intrapresi per l'anno 1993; il Ministro dell'interno trasmetterà copia di dette relazioni alle Camere ed al CNEL. Le

competenti Commissioni parlamentari ed il CNEL esprimono parere motivato rispettivamente entro novanta e sessanta giorni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

4.23

MERIGGI, CONDARCURI

Al comma 8, sostituire le parole: «di lire 100 miliardi e di lire 50 miliardi per l'anno 1993,» con le seguenti: «di lire 20 miliardi e di lire 10 miliardi per l'anno 1993».

4.24

MANFROI, LORENZI

Al comma 8, dopo la parola: «CNEL.» aggiungere le seguenti: «Le Commissioni parlamentari e il CNEL esprimono parere motivato rispettivamente entro novanta e sessanta giorni».

4.25SMURAGLIA, PELLEGATTI, DANIELE GALDI,
PELELLA

Al comma 8, sostituire le parole: «alle Commissioni parlamentari competenti e al CNEL» con le seguenti: «alle Camere ed al CNEL. Le competenti Commissioni parlamentari e il CNEL esprimono parere motivato rispettivamente entro novanta e sessanta giorni».

4.26

GUZZETTI

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

«10. Con il regolamento di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono disciplinate particolari procedure di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei posti vacanti relativi a profili professionali per i quali le pubbliche amministrazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, utilizzano personale con rapporto di lavoro a tempo determinato. Ai fini della valutazione dei titoli si tiene conto degli eventuali servizi prestati in amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento a quelli espletati nei profili professionali per i quali è bandito il concorso nonchè dell'eventuale superamento di concorsi pubblici per qualifiche almeno pari.

11. Le pubbliche amministrazioni possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 10, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi e comunque non oltre un anno dall'emanazione del

regolamento di cui al comma 10. I relativi oneri sono a carico del bilancio delle singole amministrazioni».

4.27

COVATTA

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

«10. Le pubbliche amministrazioni indicano entro il 31 dicembre 1993 concorsi per titoli ed esami riservati al personale assunto in base all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, ovvero che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi negli ultimi tre anni. Le amministrazioni, nella valutazione dei titoli, tengono conto del servizio prestato.

11. Le amministrazioni di cui al comma 10 possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato ovvero riammettere in servizio il personale eventualmente cessato per scadenza del termine contrattuale fino a conclusione delle procedure di cui al medesimo comma 10».

4.28

PELLEGATTI, SMURAGLIA, MINUCCI Adalberto, DANIELE GALDI, TOSSI BRUTTI

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

«10. Le pubbliche amministrazioni indicano entro il 31 dicembre 1993 concorsi per titoli ed esami riservati al personale assunto in base all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 160, e successive modificazioni, ovvero che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi negli ultimi tre anni. Le amministrazioni, nella valutazione dei titoli, tengono conto del servizio prestato.

11. Le amministrazioni di cui al comma 10 possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato ovvero riammettere in servizio il personale eventualmente cessato per scadenza del termine contrattuale fino a conclusione delle procedure di cui al medesimo comma 10».

4.29

STEFANELLI

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

«10. Le pubbliche amministrazioni indicano entro il 31 dicembre 1993 concorsi per titoli ed esami riservati al personale assunto in base

all'articolo 7 della legge n. 554 del 1988, all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e successive modificazioni, alla legge n. 261 del 1989, al decreto-legge 21 marzo 1988, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 e successive modificazioni, ovvero che abbia prestato servizio per almeno 24 mesi negli ultimi tre anni. Le amministrazioni, nella valutazione dei titoli, tengono conto del servizio prestato.

11. Le amministrazioni di cui al comma 10 possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato ovvero riammettere in servizio il personale eventualmente cessato per scadenza del termine contrattuale fino a conclusione delle procedure di cui al medesimo comma 10.

11-*bis*. Gli oneri economici derivanti dall'applicazione dei commi 10 e 11 sono a carico delle singole amministrazioni.

11-*ter*. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 10 le pubbliche amministrazioni non possono bandire concorsi nè procedere ad assunzioni ad eccezione di quelle relative a concorsi già autorizzati.

11-*quater*. Le disposizioni dei commi 10, 11 e 11-*ter* si applicano anche al personale assunto ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonché dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798 in servizio alla data del 31 dicembre 1989. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 820 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante riduzione dello stanziamento previsto dalla tabella F della legge finanziaria 1993, in relazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 12, della legge n. 67 del 1988, per il 1993 e il 1994, mentre per il 1995 si farà fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo 3402 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici».

4.30

DUJANY

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

«10. Le pubbliche amministrazioni indicano entro il 31 dicembre 1993 concorsi per titoli ed esami riservati al personale assunto in base all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, ovvero che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi negli ultimi tre anni. Le amministrazioni, nella valutazione dei titoli, tengono conto del servizio prestato.

11. Le amministrazioni di cui al comma 10 possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato ovvero riammettere in servizio il personale eventualmente cessato per scadenza del termine contrattuale fino a conclusione delle procedure di cui al medesimo comma 10».

4.31

MOLINARI

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

«10. Le pubbliche amministrazioni indicano entro il 31 dicembre 1993 concorsi per titoli ed esami riservati al personale assunto in base all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, ovvero che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi negli ultimi tre anni. Le amministrazioni, nella valutazione dei titoli, tengono conto del servizio prestato.

11. Le amministrazioni di cui al comma 10 possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato ovvero riammettere in servizio il personale eventualmente cessato per scadenza del termine contrattuale fino a conclusione delle procedure di cui al medesimo comma 10».

4.32

GUZZETTI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le pubbliche amministrazioni indicano entro il 31 marzo 1994 concorsi per titoli ed esami riservati al personale assunto in base all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, ovvero che abbia prestato servizio per almeno dodici mesi negli ultimi tre anni. Le amministrazioni, nella valutazione dei titoli tengono conto del servizio prestato».

4.33

MERIGGI, CONDARCURI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le pubbliche amministrazioni indicano entro il 31 dicembre 1993 concorsi per titoli ed esami riservati al personale assunto in base all'articolo 7 comma 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, all'articolo 9 comma 2 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, ovvero che abbia prestato servizio per almeno 12 mesi negli ultimi tre anni. Le amministrazioni, nella valutazione dei titoli tengono conto del servizio prestato».

4.34

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il personale assunto a norma dell'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, per il quale non si sia già provveduto con precedenti disposizioni di legge, viene inquadrato in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso le amministrazioni di destinazione con le modalità ed i criteri fissati dall'articolo 12 della medesima legge 28 ottobre 1986, n. 730. Al medesimo personale sono estese le disposizioni di cui al comma 11».

4.35

ROMEO, CIMINO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, si interpreta nel senso che per l'ammissione alla prova selettiva si prescinde dal titolo di studio e dai limiti di età, fermo restando l'inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto».

4.36

ROMEO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il personale assunto a tempo determinato a seguito di concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, è immesso in ruolo compensando eventuali posizioni soprannumerarie con una proporzionale riduzione di posti di altre qualifiche delle dotazioni organiche, onde evitare oneri finanziari aggiuntivi».

4.37

ROMEO

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Le amministrazioni di cui al comma 10 possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato ovvero riammettere in servizio il personale eventualmente cessato per scadenza del termine contrattuale fino a conclusione delle procedure di cui al medesimo comma 10».

4.38

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti:

«11-bis. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 10 e 11 sono a carico delle singole amministrazioni.

11-ter. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 10 le pubbliche amministrazioni non possono bandire concorsi nè procedere

ad assunzioni, ad eccezione di quelle relative a concorsi già espletati ivi comprese quelle sospese per effetto dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

11-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 11-ter si applicano anche la personale assunto ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonché dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798, in servizio alla data del 31 dicembre 1989. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 820 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede, per il 1993 e il 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nella tabella F allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, in relazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67; per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 3402 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

11-quinquies. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, si interpreta nel senso che per l'ammissione alla prova selettiva si prescinde dal titolo di studio e dai limiti di età, fermo restando l'inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto».

4.40

STEFANELLI

Dopo il comma 11 aggiungere, in fine, i seguenti:

«11-bis. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 10 e 11 sono a carico delle singole amministrazioni.

11-ter. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 10 le pubbliche amministrazioni non possono bandire concorsi nè procedere ad assunzioni, ad eccezione di quelle relative ai concorsi già autorizzati.

11-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 11-ter si applicano anche al personale assunto ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonché dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798, in servizio alla data del 31 dicembre 1989. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 820 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede, per il 1993 e il 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nella tabella F allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, in relazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67; per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 3402 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

11-quinquies. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, si interpreta nel senso che per l'ammissione alla prova

selettiva si prescinde dal titolo di studio e dai limiti di età, fermo restando l'inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto».

4.39

SMURAGLIA, PELLEGATTI, MINUCCI Adalberto, DANIELE GALDI, PELELLA, TOSSI BRUTTI

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti:

«11-bis. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 10 e 11 sono a carico delle singole amministrazioni.

11-ter. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 10 le pubbliche amministrazioni non possono bandire concorsi nè procedere ad assunzioni, ad eccezione di quelle relative a concorsi già autorizzati.

11-quater. Le disposizioni dei commi 10, 11 e 11-ter si applicano anche al personale assunto ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonché dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798, in servizio alla data del 31 dicembre 1989. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 820 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede, per il 1993 e il 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nella tabella F allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, in relazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67; per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 3402 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

11-quinquies. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, si interpreta nel senso che per l'ammissione alla prova selettiva si prescinde dal titolo di studio e dai limiti di età, fermo restando l'inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto».

4.41

MOLINARI

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti:

«11-bis. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 10 e 11 sono a carico delle singole amministrazioni.

11-ter. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 10 le pubbliche amministrazioni non possono bandire concorsi nè procedere ad assunzioni, ad eccezione di quelle relative a concorsi già autorizzati.

11-quater. Le disposizioni dei commi 10, 11 e 11-ter si applicano anche al personale assunto ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonché dell'articolo 7

della legge 29 novembre 1984, n. 798, in servizio alla data del 31 dicembre 1989. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 820 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede, per il 1993 e il 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nella tabella F allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, in relazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67; per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 3402 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

11-quinquies. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, si interpreta nel senso che per l'ammissione alla prova selettiva si prescinde dal titolo di studio e dai limiti di età, fermo restando l'inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto».

4.42

GUZZETTI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 10 e 11 sono a carico delle singole amministrazioni».

4.43

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-ter. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 10 le pubbliche amministrazioni non possono bandire concorsi nè procedere ad assunzioni, ad eccezione di quelle relative a concorsi già autorizzati».

4.44

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 11-ter si applicano anche al personale assunto ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1979, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonché dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798, in servizio alla data del 31 dicembre 1989. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 820 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede, per il 1993 e il 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nella tabella F allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, in relazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67; per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini

del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 3042 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici».

4.45

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*quinquies*. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, si interpreta nel senso che per l'ammissione alla prova selettiva si prescinde dal titolo di studio e dai limiti di età, fermo restando l'inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto».

4.46

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-*bis*. I datori di lavoro che, per effetto della trasformazione della loro natura giuridica da pubblica a privata, devono procedere alla copertura delle aliquote d'obbligo previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, possono essere autorizzati a dare graduale attuazione al predetto obbligo. Con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale vengono determinate le modalità della concessione dell'autorizzazione, la quale tiene conto della necessità di contemperare l'assolvimento dell'obbligo di copertura delle aliquote con il mantenimento degli equilibri economici e gestionali delle imprese. I datori di lavoro, per i quali si è già verificata la trasformazione, devono presentare la domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto. Gli altri datori di lavoro interessati devono presentare la domanda entro sei mesi dalla data della trasformazione della loro natura giuridica».

4.47

IL GOVERNO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

“1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12 e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'integrazione salariale straordinaria, che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendono effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna attività produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i

licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione».

4.48

PELLEGATTI, DANIELE GALDI, MINUCCI Adalberto, PELELLA, SMURAGLIA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. La medesima facoltà, ai sensi e alle condizioni di cui al comma 11, è riconosciuta alle imprese che, pur avendo prestanto domanda, non siano state ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale».

4.49

PELLEGATTI, DANIELE GALDI, MINUCCI Adalberto, PELELLA, SMURAGLIA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Nel corso della procedura di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dovranno essere valutate le possibilità offerte da accordi sindacali stabiliti ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto».

4.50

DANIELE GALDI, PELLEGATTI, PELELLA, MINUCCI Adalberto, SMURAGLIA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

“4. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a richiedere alla commissione regionale per l'impiego di poter utilizzare temporaneamente i lavoratori iscritti nella lista di mobilità in opere o servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 224, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, modificato dall'articolo 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dal decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il secondo comma del citato articolo 1-bis non si applica nei casi in cui l'amministrazione pubblica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto e proporzionato ad una somma corrispondente al trattamento di mobilità spettante al lavoratore ridotta del 20 per cento. La Commissione regionale di controllo, verificata la corrispondenza della richiesta con i dettati del presente comma, concede la necessaria autorizzazione, collaborando alla riuscita dell'iniziativa”.

4.51

MANFROI, LORENZI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Coloro che, con qualifica di operaio, da almeno un anno, prestino servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e siano impiegati per opere di manutenzione sulle strade statali, retribuiti in forma indiretta attraverso i cottimi di ordinaria manutenzione gravanti su capitoli di spesa del bilancio dell'ANAS, o in forma diretta in base alla legge 22 novembre 1961, n. 1248, possono, a domanda, da presentarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere inquadrati, anche in soprannumero, nel ruolo dei cantonieri o degli operai dell'ANAS in base alle mansioni svolte. La durata del servizio prestato e le mansioni esercitate sono accertate dal capo dell'ufficio della viabilità nella cui giurisdizione ha avuto luogo il servizio medesimo e devono risultare da atti certi in possesso dell'ANAS. Per l'inquadramento si prescinde dal limite di età».

4.52

MANFROI, LORENZI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il comma 1 dell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

“1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'integrazione salariale straordinaria, che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendono effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna attività produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione. La medesima facoltà, ai sensi e alle condizioni di cui al comma precedente, è riconosciuta all'impresa che, pur avendo presentato domanda, non sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale. Nel corso delle procedure di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dovranno essere valutate le possibilità offerte da accordi sindacali stabiliti ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto”».

4.53

LORENZI, MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-bis. Al comma 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti i seguenti periodi: «Resta salva la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 3 del presente

articolo. All'uopo si aumentano, fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, di una unità i contingenti previsti nei decreti in vigore».

4.54

FERRARI Karl

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni concernenti il personale addetto ai servizi pubblici o di pubblica utilità nella provincia di Bolzano)

1. Il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, e successive modificazioni, nella provincia di Bolzano si applica alle assunzioni di personale in tutte le aziende, società ed enti che gestiscono servizi pubblici o di pubblica utilità.

2. Il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, si applica altresì ai trasferimenti di personale delle società, aziende ed enti di cui al comma 1 da sedi o uffici situati in altre province a sedi o uffici situati in provincia di Bolzano».

4.0.1

FERRARI Karl

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Contratti di solidarietà)*. - 1. La riduzione dell'orario di lavoro prevista nell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonchè dal comma 5 del presente articolo, può essere stabilita nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale.

2. I datori di lavoro che stipulino accordi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con una riduzione dell'orario non superiore al 20 per cento beneficiano di una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale. La misura della riduzione è del 25 per cento, elevata al 30 per cento per le imprese operanti nelle aree individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 e al 40 per cento. La presente disposizione trova applicazione con riferimento alla contribuzione dovuta a decorrere dal 10 marzo 1993 e fino alla data di scadenza del contratto di solidarietà e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.

3. Sino al 31 dicembre 1995 i periodi di integrazione salariale derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, non si computano ai fini dell'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale corrisposto per i contratti di solidarietà stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995, è elevato, per un periodo massimo di due anni, alla misura del 75 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario e per lo stesso periodo all'impresa è corrisposto, mediante rate trimestrali, un contributo pari ad un quarto del monte retributivo da essa non dovuto a seguito della predetta riduzione.

5. Alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, stipulano contratti di solidarietà, viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario. Il predetto contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento. La presente disposizione non trova applicazione in riferimento ai periodi successivi al 31 dicembre 1995.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 trovano applicazione anche per le imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche ove occupino meno di 16 dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto da esse dipendenti percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di entità non superiore a quella corrispondente alla metà del contributo pubblico destinato ai lavoratori.

7. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridotto a dodici mesi. I trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale da meno di ventiquattro mesi possono essere autorizzati nei limiti del complessivo importo di lire 95 miliardi con riferimento all'intero periodo di anticipazione.

8. Alle finalità del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7. Le modalità di rimborso alle gestioni previdenziali interessate sono definite con i decreti di cui all'articolo 1, comma 5».

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La riduzione dell'orario di lavoro prevista nell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, può essere stabilita nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale o mensile».

5.2

MANFROI, LORENZI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In caso di attuazione degli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ivi compresi quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto fino al termine dei suddetti accordi e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, in favore dei datori di lavoro si applica sui contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro medesimi, per i lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale, una riduzione del 50 per cento, quando la riduzione dell'orario di lavoro concordata è superiore al 20 per cento rispetto all'orario di lavoro contrattuale. La riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali è elevata al 70 per cento quando la riduzione dell'orario di lavoro è superiore al 30 per cento».

5.3

MANFROI, LORENZI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Fino al 31 dicembre 1995, nei casi in cui gli accordi sindacali intervenuti nell'ambito delle procedure disciplinate dagli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevedano, al fine di evitare la riduzione del personale, una contrazione dell'orario di lavoro e della retribuzione non superiore al 30 per cento rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro, ovvero, in assenza di contratto collettivo, non superiore a 12 ore settimanali medie, all'impresa interessata viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni mediante rate trimestrali, un contributo pari alla metà del differenziale retributivo, che deve essere ripartito in parti uguali tra l'impresa medesima e i lavoratori interessati. Tale contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento. Il presente contributo è cumulabile con quello di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, per le imprese ivi previste».

5.4

MERIGGI, CONDARCURI

Al comma 4, dopo le parole: «nei casi in cui gli accordi sindacali intervenuti», aggiungere le seguenti: «anche con organizzazioni sindacali a valenza regionale o con i lavoratori dell'azienda».

5.5

MANFROI, LORENZI

Al comma 4, dopo le parole: «ripartito in parti uguali tra», sopprimere le seguenti: «l'impresa medesima e».

5.6

MAGLIOCCHETTI

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali».

5.7

SMURAGLIA, PELLEGATTI, MINUCCI Adalberto, DANIELE GALDI, PELELLA

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali».

5.8

GUZZETTI

Al comma 5, sostituire le parole: «Il Ministro del turismo e dello spettacolo» con le parole: «Il Presidente del Consiglio dei ministri ».

5.9

SMURAGLIA, PELLEGATTI, MINUCCI Adalberto, DANIELE GALDI, PELELLA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per le imprese artigiane il contributo di cui al comma 4 può essere cumulato, fino ad un massimo dell'80 per cento della retribuzione di riferimento, con l'intervento a favore dei lavoratori con orario ridotto per le finalità di cui al medesimo comma, proveniente da fondi bilaterali costituiti dalla contrattazione collettiva o da accordi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

5.11

MERIGGI, CONDARCURI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il contributo di cui al comma 4 può essere corrisposto, altresì, con la medesima disciplina, alle imprese artigiane, qualora le stesse dimostrino di beneficiare di un intervento a favore dei lavoratori con orario ridotto, per le finalità di cui al medesimo comma, di entità almeno pari alla metà del contributo pubblico destinato ai lavoratori, proveniente da fondi bilaterali istituiti dalla contrattazione collettiva o da accordi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

5.10

MERIGGI, CONDARCURI

Al comma 6, dopo la parola: «altresì», inserire le seguenti: «con la medesima disciplina».

5.12

SMURAGLIA, PELLEGATTI, DANIELE GALDI, PE-
LELLA

*Al comma 6, dopo le parole: «può essere corrisposto, altresì,»
inserire le seguenti: «con la medesima disciplina,».*

5.13

GUZZETTI

*Al termine del comma 6, dopo la parola: «nazionale», aggiungere le
seguenti: «o regionale».*

5.14

MANFROI, LORENZI

*Al comma 6, aggiungere in fine i seguenti periodi: «L'intervento
proveniente dai fondi bilaterali previsto al presente comma è assogget-
tato alla medesima disciplina fiscale e contributiva del contributo di cui
al comma 4. Ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della
riduzione di orario, dell'intera retribuzione di riferimento».*

5.15

PELLEGATTI, SMURAGLIA, DANIELE GALDI

*Al comma 7, dopo le parole: «corredata dell'accordo sindacale»,
aggiungere le seguenti: «o aziendale».*

5.16

MANFROI, LORENZI

Al comma 8, sostituire le parole: «è ridotto a 12 mesi» con le parole: «è abrogato».

5.17

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Associazioni sindacali nella provincia di Bolzano)

1. Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, sono estesi i diritti e le prerogative riconosciuti dai contratti collettivi nazionali di lavoro alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale»

5.0.1

FERRARI Karl, MONTINI, SPERONI, PERINA,
GUZZETTI, DUJANY, RUBNER

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni per la stipulazione dei patti in deroga alla normativa sulla locazione di immobili nella provincia di Bolzano)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:

“2-ter. Nella provincia di Bolzano le parti possono stipulare accordi in deroga alle norme della citata legge n. 392 del 1978, ai sensi del comma 1, con l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello provinciale.

2-quater. La maggior rappresentatività delle organizzazioni di cui al comma 2-ter è accertata dal consiglio provinciale”».

5.0.2

FERRARI Karl

Art. 6.

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«01. L'indennità di disoccupazione ordinaria di cui al decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20

maggio 1988, n. 160, è elevata nel 1993 al 30 per cento e nel 1994 al 40 per cento del salario di riferimento. I periodi di sospensione del rapporto di lavoro intervenuti in imprese, anche artigiane, che non rientrano nel campo di trattamento di integrazione salariale, sono equiparati ad ogni effetto, ivi compresi benefici previsti dall'articolo 7 del predetto decreto-legge n. 86, ai periodi di disoccupazione. Uguale trattamento è riservato per periodi di non lavoro nei rapporti di lavoro a *part-time* ciclico. I periodi di sospensione del rapporto di lavoro verranno comunicati con frequenza almeno trimestrale alle rispettive sezioni circoscrizionali per l'impiego e alle competenti sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale da parte del datore di lavoro».

6.1

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Per i licenziamenti per fine lavoro l'indennità di disoccupazione, di cui all'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, è elevata da tre a sei mesi.

2-ter. Per i licenziamenti di cui all'articolo 9 della citata legge n. 427 del 1975, causati non per fine lavoro, ma per le motivazioni dell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i quali è obbligatoria l'attivazione delle procedure previste dagli articoli 4 e 5 della medesima legge, con certificazione dell'ispettorato del lavoro attestante le vere causali, si prevede la proroga fino a dodici mesi dell'indennità di disoccupazione di cui alla citata legge n. 427 del 1975. Alle imprese che attivano tali procedure spetta il pagamento di una mensilità per lavoratore.

2-quater. All'articolo 10, comma 1, della citata legge n. 223 del 1991 le parole da: «emanati ai sensi» fino alla fine del comma sono soppresse».

6.2

MERIGGI, CONDARCURI

Al comma 4, dopo la parola: «obbligatoria» inserire le seguenti: «e facoltativa».

6.3

TANI, COVIELLO, DOPPIO, POLENTA

Al comma 4, dopo le parole: «astensione obbligatoria» inserire le seguenti: «e facoltativa».

6.4

PELLEGATTI, DANIELE GALDI, MINUCCI Adalberto, PELELLA, SMURAGLIA

Al comma 4, dopo la parola: «obbligatoria», inserire le seguenti: «e facoltativa»

6.5 MERIGGI, CONDARCURI

Al comma 4, dopo le parole: «astensione obbligatoria» inserire le seguenti: «e facoltativa».

6.6 GUZZETTI

Al comma 5, dopo la parola: «obbligatoria» inserire le seguenti: «e facoltativa».

6.7 TANI, COVIELLO, DOPPIO, POLENTA

Al comma 5, dopo le parole: «astensione obbligatoria» inserire le seguenti: «e facoltativa».

6.8 PELLEGGI, SMURAGLIA, DANIELE GALDI,
PELELLA, MINUCCI Adalberto

Al comma 5, dopo la parola: «obbligatoria» inserire le seguenti: «e facoltativa».

6.9 MERIGGI CONDARCURI

Al comma 5, dopo le parole: «astensione obbligatoria» inserire le seguenti: «e facoltativa».

6.10 GUZZETTI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'impresa non può altresì collocare in mobilità una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione".

5-ter. Durante il periodo di iscrizione alle liste di mobilità le sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza, avvalendosi anche delle strutture delle agenzie regionali per l'impiego, convocano i lavoratori interessati per sottoporli ad un colloquio finalizzato a

conoscere, oltre a notizie anagrafiche e professionali, anche disponibilità e aspirazioni rispetto alla ricollocazione al lavoro.

5-quater. I predetti uffici e le agenzie regionali per l'impiego, oltre ad informare i lavoratori sulle concrete possibilità di inserimento lavorativo, predispongono, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego ed in collaborazione con le regioni, i progetti mirati a sostenere ed a promuovere la ricollocazione dei lavoratori stessi.

5-quinquies. Entro il 31 gennaio 1995 gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e le agenzie regionali per l'impiego predispongono una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti che è trasmessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle commissioni regionali per l'impiego, alle regioni, alle Camere e al CNEL».

6.11

COVIELLO, TANI, DOPPIO, POLENTA, CARLOTTO, ROMEO, MOSCHETTI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'impresa non può altresì collocare in mobilità una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione".

5-ter. Durante il periodo di iscrizione alle liste di mobilità le sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza, avvalendosi anche delle strutture delle agenzie regionali per l'impiego, convocano i lavoratori interessati per sottoporli ad un colloquio finalizzato a conoscere, oltre a notizie anagrafiche e professionali, anche disponibilità e aspirazioni rispetto alla ricollocazione al lavoro.

5-quater. I predetti uffici e le agenzie regionali per l'impiego, oltre ad informare i lavoratori sulle concrete possibilità di inserimento lavorativo, predispongono, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego ed in collaborazione con le regioni, i progetti mirati a sostenere ed a promuovere la ricollocazione dei lavoratori stessi.

5-quinquies. Entro il 31 gennaio 1995 gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e le agenzie regionali per l'impiego predispongono una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti che è trasmessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle commissioni regionali per l'impiego, alle regioni, alle Camere e al CNEL».

6.12

SMURAGLIA, PELLEGATTI, DANIELE GALDI, MINUCCI Adalberto, PELELLA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché all'Ispettorato del

lavoro ove, nella scelta dei lavoratori, l'impresa collochi in mobilità, per ciascuna figura professionale interessata dalla riduzione di personale, una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata in ciascuna delle predette figure».

6.13

IL GOVERNO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'impresa non può altresì collocare in mobilità una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione"».

6.14

GUZZETTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'impresa non può altresì collocare in mobilità una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione"».

6.15

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-ter. Durante il periodo di iscrizione alle liste di mobilità le sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza, avvalendosi anche delle strutture delle agenzie regionali per l'impiego, convocano i lavoratori interessati per sottoporli ad un colloquio finalizzato a conoscere, oltre a notizie anagrafiche e professionali, anche disponibilità e aspirazioni rispetto alla ricollocazione al lavoro».

6.16

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-quater. I predetti uffici e le agenzie regionali per l'impiego, oltre ad informare i lavoratori sulle concrete possibilità di inserimento lavorativo, predispongono, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego ed in collaborazione con le regioni, i progetti mirati a sostenere ed a promuovere la ricollocazione dei lavoratori stessi».

6.17

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*quinquies*. Entro il 31 gennaio 1995 gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e le agenzie regionali per l'impiego predispongono una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti che è trasmessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle commissioni regionali per l'impiego, alle regioni, alle Camere e al CNEL».

6.18

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*sexies*. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo la parola: "infortuni" sono inserite le seguenti: "nonchè i periodi di astensione obbligatoria per maternità e i periodi di assenza per malattia"».

6.19

MERIGGI, CONDARCURI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennità di mobilità non sono cumulabili oltre l'importo massimo determinato ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 427, con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi».

6.20

PELLEGGI, DANIELE GALDI, PELELLA,
MINUCCI Adalberto, SMURAGLIA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennità di mobilità non sono cumulabili oltre l'importo massimo determinato ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 427, con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi».

6.21

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. A tutti i lavoratori occupati a norma di legge che abbiano una invalidità certificata non inferiore al 70 per cento ed abbiano maturato i requisiti minimi contributivi previsti per il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di vecchiaia, è concessa la possibilità di ottenere il collocamento a riposo con il riconoscimento, ai soli fini delle determinazione dell'entità della pensione, di un aumento di cinque anni di contribuzione figurativa sempre che non godano di condizioni di maggior favore. In ogni caso, non potrà essere computata un'anzianità contributiva superiore ai 40 anni. L'onere della maggiorazione del trattamento pensionistico è a carico del Fondo sociale di cui alla legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni».

6.22

MOLINARI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1° febbraio 1991, l'articolo 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, non trova applicazione nei confronti dei dipendenti che, a tale data, prestavano servizio alle dipendenze delle Comunità europee, a norma del Regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEEA) del Consiglio del 18 dicembre 1961, come modificato dal Regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259 del Consiglio del 29 febbraio 1968».

6.23

IL GOVERNO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. L'esclusione dalla base imponibile per il computo dei contributi e premi di previdenza ed assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni del corrispettivo del servizio di trasporto predisposto dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa, si applica anche per i periodi anteriori al 1° gennaio 1993. Restano salvi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi sul corrispettivo predetto se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6.24

IL GOVERNO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogato al 31 dicembre 1993, ferma restando per i commi 6 e 7 l'applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Tali disposizioni si applicano ai lavoratori collocati in mobilità dal 1° gennaio 1992 da

imprese appartenenti ai settori della chimica, della siderurgia, dell'industria della difesa, dell'industria minero-metallurgica non ferrosa e dell'industria tessile, dell'abbigliamento, del vestiario e delle calzature, nonché nelle aree di declino industriale individuate dalla CEE ai sensi dell'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88».

6.25

MERIGGI, CONDARCURI

Al comma 10, sostituire le parole: «prorogato al 31 dicembre 1993» con le seguenti: «prorogato al 30 giugno 1994».

6.26

MAGLIOCCHETTI

Al comma 10, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tali disposizioni si applicano ai lavoratori collocati in mobilità dal 1° gennaio 1992 da imprese appartenenti ai settori della chimica, della siderurgia, dell'industria della difesa, dell'industria minero-metallurgica non ferrosa e dell'industria tessile, dell'abbigliamento, del vestiario e delle calzature, nonché nelle aree di declino industriale individuate dalla CEE ai sensi dell'obiettivo 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88»; e sopprimere l'ultimo periodo.

6.27SMURAGLIA, PELLEGATTI, TOSSI BRUTTI,
DANIELE GALDI, MINUCCI Adalberto, PE-
LELLA

Al comma 10, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le industrie della difesa sono quelle iscritte al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185».

6.28

CANDIOTO

Al comma 10, dopo le parole: «ai lavoratori collocati in mobilità da imprese» inserire le seguenti: «ovunque ubicate».

6.29

MANFROI, LORENZI

Al comma 10, dopo le parole: «minero-metallurgica non ferrosa» aggiungere le seguenti: «, nonché meccanico, tessile e dell'abbigliamento».

6.30

MANFROI, LORENZI

Al comma 10, dopo le parole: «non ferrosa» aggiungere le seguenti: «, nonchè tessile e dell'abbigliamento».

6.31

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Negli ambiti di cui al comma 6 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai lavoratori di cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1996 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla citata legge n. 5 del 1960 per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti un'anzianità contributiva non inferiore a ventitrè anni, l'indennità di mobilità spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento fissato dalla citata legge n. 5 del 1960.

10-ter. All'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 221, come modificato dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, le parole: "31 dicembre 1992" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1994"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con le stesse modalità, il pensionamento anticipato è concesso ai lavoratori che abbiano svolto soltanto attività lavorative in soprasuolo, qualora possano far valere trenta anni di anzianità contributiva nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Il limite predetto è ridotto a favore dei lavoratori che hanno svolto attività in sottosuolo per un periodo inferiore a quindici anni, in ragione di un mese per ogni cinque mesi di lavoro effettuato in sottosuolo"».

6.32

SMURAGLIA, PELELLA, PELLEGATTI, MINUCCI
Adalberto, DANIELE GALDI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Negli ambiti di cui al comma 6 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai lavoratori di cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1996 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla citata legge n. 5 del 1960 per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti un'anzianità contributiva non inferiore a ventitrè anni, l'indennità di mobilità spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento fissato dalla citata legge n. 5 del 1960».

6.33

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 221, come modificato dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, le parole: "31 dicembre 1992" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1994"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con le stesse modalità, il pensionamento anticipato è concesso ai lavoratori che abbiano svolto soltanto attività lavorative in soprasuolo, qualora possano far valere trenta anni di anzianità contributiva nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Il limite predetto è ridotto, a favore dei lavoratori che hanno svolto attività in sottosuolo per un periodo inferiore a quindici anni, in ragione di un mese per ogni cinque mesi di lavoro effettuato in sottosuolo"».

6.34

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-quater. I lavoratori dipendenti di strutture private convenzionate con il servizio sanitario nazionale in base al secondo comma dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, iscritti nelle liste di mobilità beneficiano del trattamento previsto al comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223».

6.35

MERIGGI, CONDARCURI

Al comma 12, sostituire le parole: «ulteriore periodo di sei mesi» con le seguenti: «ulteriore periodo di dodici mesi».

6.36

MAGLIOCCHETTI

Al comma 13, sostituire le parole: «di sei mesi» con le seguenti: «di dodici mesi».

6.37

MAGLIOCCHETTI

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Per l'anno 1993, i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia, anche non iscritti nelle liste di collocamento, che non abbiano riportato condanne e non siano assoggettati a provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale, possono usufruire delle prestazioni del servizio sanitario nazionale previo assolvimento del relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, con i diritti ed i limiti in vigore per quanto riguarda le classi di reddito. Tale contributo per il 1993 è

pari al 5,40 per cento del reddito complessivo conseguito nell'anno precedente, con un minimo di lire 750.000 per chi non ha redditi tassabili».

6.38

MANFROI, LORENZI

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 94, si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori marittimi ed amministrativi sospesi dal lavoro in conseguenza della particolare situazione di crisi del settore del trasporto marittimo, nel limite comunque non superiore a 2000 unità di personale dipendente da aziende pubbliche e private, previa procedura di consultazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori».

6.39

MERIGGI, CONDARCURI

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 94, si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori marittimi ed amministrativi dipendenti dalle società di cui alla legge 20 dicembre 1974, n. 684, sospesi dal lavoro in conseguenza della particolare situazione di crisi del settore del trasporto marittimo di linea e di massa di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 della citata legge n. 684 del 1974, nel limite comunque non superiore a 800 unità».

6.40

IL GOVERNO

Al comma 15, sopprimere le parole: «di linea e di massa»; e dopo le parole: «non superiore a 2.000 unità», aggiungere le seguenti: «di personale dipendente da aziende pubbliche e private, previa procedura di consultazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori».

6.41

SMURAGLIA, PELLEGATTI, DANIELE GALDI

Al comma 15, sopprimere le parole: «di linea e di massa».

6.42

MERIGGI, CONDARCURI

Al comma 15, sopprimere le parole: «nel limite comunque non superiore a 2.000 unità».

6.43

PELELLA, MINUCCI Adalberto, PELLEGATTI,
DANIELE GALDI, SMURAGLIA

Al comma 15, sostituire le parole: «2000 unità» con le altre: «800 unità».

6.44

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. L'espressione "equipaggio", di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 26 luglio 1984, n. 413, e l'espressione "stato maggiore navigante", di cui al citato comma 2, lettera i), devono intendersi comprensive, anche ai fini previdenziali, delle qualifiche di bordo di comandante e di direttore di macchina, e delle qualifiche equiparate alle medesime. I comandati e i direttori di macchina ai quali si applica, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, il regime giuridico ed economico del regolamento organico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono optare, entro il 31 ottobre 1993, per conservare l'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali».

6.47

IL GOVERNO

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. L'espressione "equipaggio", di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 26 luglio 1984, n. 413, e l'espressione "stato maggiore navigante", di cui al citato comma 2, lettera i), devono intendersi comprensive, anche ai fini previdenziali, delle qualifiche di bordo di comandante e di direttore di macchina, e delle qualifiche equiparate alle medesime».

6.45

SMURAGLIA, PELLEGATTI, DANIELE GALDI,
MINUCCI Adalberto, PELELLA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. L'espressione "equipaggio", di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 26 luglio 1984, n. 413, e l'espressione "stato maggiore navigante", di cui al citato comma 2, lettera i), devono intendersi comprensive, anche ai fini previdenziali, delle qualifiche di bordo di comandante e di direttore di macchina, e delle qualifiche equiparate alle medesime».

6.46

MERIGGI, CONDARCURI

Sopprimere il comma 16.

6.48

MERIGGI, CONDARCURI

Al comma 17, aggiungere infine il seguente periodo: «Tali provvedimenti sono estesi alle società Sidermar, Almare, Interlogistica, Finmare».

6.49

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Le procedure di indennità di mobilità avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478, sono da considerarsi valide ai fini del diritto per l'erogazione dell'indennità stessa. Fino al 31 dicembre 1993, le disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di riduzione del personale di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche alle imprese industriali, che occupino da cinque a quindici dipendenti, costituite ed operanti nelle aree di declino industriale, individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi dell'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88».

6.51BENVENUTI, DANIELE GALDI, TADDEI, PELLE-
GATTI, SMURAGLIA

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1994 la percentuale di commisurazione dell'indennità giornaliera di disoccupazione di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è elevata al 27,5 per cento; tale percentuale è elevata al 35 per cento dal 1° gennaio 1995 e al 40 per cento dal 1° gennaio 1996. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 300 miliardi per l'anno 1994, in lire 600 miliardi per l'anno 1995 e in lire 800 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

6.50

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1994 la percentuale di commisurazione dell'indennità giornaliera di disoccupazione di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è elevata al 27,5 per cento; tale percentuale è elevata al 35 per cento dal 1° gennaio 1995 e al 40 per cento dal 1° gennaio 1996. All'onere derivante dall'applicazione del

presente comma, valutato in lire 300 miliardi per l'anno 1994, in lire 600 miliardi per l'anno 1995 e in lire 800 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

6.52 PELLEGATTI, SMURAGLIA, DANIELE GALDI, PELELLA

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. I periodi di sospensione del rapporto di lavoro intervenuti in imprese, anche artigiane, che non rientrano nel campo di trattamento di integrazione salariale, sono equiparati ad ogni effetto, ivi compresi i benefici previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive integrazioni e modificazioni, ai periodi di disoccupazione. Uguale trattamento è riservato per i periodi di non lavoro nei rapporti di lavoro a *part-time* ciclico. I periodi di sospensione del rapporto di lavoro verranno comunicati con frequenza almeno trimestrale alle rispettive sezioni circoscrizionali per l'impiego e alle competenti sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale da parte del datore di lavoro».

6.53 PELLEGATTI, TADDEI, DANIELE GALDI, SMURAGLIA

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Il periodo di disoccupazione previsto dall'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, è aumentato a sei mesi nel caso di licenziamenti per fine lavoro. Viene prorogato fino a dodici mesi per i licenziamenti non per fine lavoro, motivati ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, con obbligatoria attivazione delle procedure degli articoli 4 e 5 della legge stessa e con certificazione, da parte dell'Ispettorato del lavoro, della veridicità delle causali e quindi dell'esclusione del "fine lavoro"».

6.54 DANIELE GALDI, PELLEGATTI, SMURAGLIA, PELELLA

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. All'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4-bis. Le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato

dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni, aggiunte e modificazioni, che siano stati licenziati da imprese dichiarate fallite e/o in liquidazione successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilità».

6.55

PELLEGATTI, PELELLA, MINUCCI Adalberto,
SMURAGLIA

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Per le imprese operanti nei settori o aree indicati nel comma 10 che, al fine di evitare in tutto o in parte il collocamento in mobilità dei lavoratori, presentino un programma di ristrutturazione, riorganizzazione e/o riconversione aziendale che assicuri anche attraverso la costituzione di nuove società la rioccupazione di almeno 200 lavoratori in esubero e comporti rilevanti investimenti produttivi, non trovano applicazione i limiti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale previsti dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223. In tali ipotesi il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere concesso per un massimo di ulteriori 24 mesi».

6.56

PELLEGATTI, DANIELE GALDI, SMURAGLIA,
PELELLA, MINUCCI Adalberto

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Compagnie e gruppi portuali)

1. Il beneficio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, è differito al 31 dicembre 1993, nel limite di ulteriori 2000 unità.

2. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente negli anni 1992 e 1993, può essere utilizzato fino al 30 giugno 1994.

3. Ai lavoratori, soci o dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, alla scadenza del beneficio di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 44 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993,

all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.

5. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.1

DANIELE GALDI, PELELLA, PELLEGATTI, RO-
GNONI, NERLI, SMURAGLIA

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1993

65^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINUCCI MARIANI

Intervengono il sottosegretario di Stato per la sanità SAVINO ed il sottosegretario di Stato per il tesoro MALVESTIO.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 179, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici, di farmacovigilanza e di edilizia sanitaria (1283)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il presidente MARINUCCI MARIANI fa presente che si è deciso, in attesa del parere della Commissione Bilancio, di sentire il rappresentante del Ministero del tesoro, in ordine alla copertura del provvedimento anche alla luce del fatto che l'articolo 5 del testo in esame entrerà in vigore di fatto al momento della conversione del decreto. D'altra parte, la Commissione intende sapere se sono ancora disponibili gli stanziamenti relativi all'AIDS, nonchè i fondi per l'edilizia ospedaliera e per le residenze per soggetti non autosufficienti previsti dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988.

Il sottosegretario MALVESTIO fa notare innanzi tutto, con riguardo all'articolo 5 del decreto in esame, che sia la legge n. 67 del 1988 sia la legge n. 135 del 1990 prevedono stanziamenti per l'ammortamento di mutui, ed hanno pertanto valenza poliennale. Il sottosegretario Malvestio fornisce quindi alcuni chiarimenti in ordine alle varie norme succedutesi negli ultimi anni, e riguardanti gli stanziamenti in questione. Ricorda che l'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico

del patrimonio sanitario pubblico, da finanziare con operazioni di mutuo assunti dalle regioni e dalle province autonome, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto. La norma stessa ha fissato in lire 10.000 miliardi la prima quota dei mutui da assumere per il triennio 1988-90, in ragione di 3.000 miliardi per il 1988 e di lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. La legge 5 giugno 1990, n. 135, allo scopo di contrastare la diffusione dell'AIDS, ha autorizzato, tra l'altro, l'attuazione di interventi per la costruzione e ristrutturazione dei reparti di ricovero per malattie infettive, comprese le attrezzature e gli arredi, la realizzazione di spazi per attività di ospedale diurno e l'istituzione o il potenziamento dei laboratori di virologia, microbiologia e immunologia negli ospedali per un ammontare complessivo massimo di lire 2.100 miliardi. La norma stessa ha previsto il finanziamento con operazioni di mutuo nell'ambito della prima *tranche* di 10.000 miliardi dei mutui autorizzati per l'edilizia sanitaria, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, in relazione alla mancata utilizzazione della quota di lire 3.000 miliardi autorizzata per il 1988 dalla legge medesima. L'onere di ammortamento è stato valutato in lire 250 miliardi annui a decorrere dal 1990. L'articolo 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500 ha autorizzato l'assunzione di ulteriori mutui per l'edilizia sanitaria, a valere sulla quota residuale di lire 20.000 miliardi di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi con oneri a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, fino alla concorrenza di lire 290 miliardi annui a decorrere dal 1994. L'articolo 1 del Decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto la sospensione fino al 31 dicembre 1992 della concessione di tutti i mutui alle regioni da parte della Cassa Depositi e Prestiti e degli altri istituti di credito, e quindi anche di quelli di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, ad esclusione di quelli concernenti la lotta contro l'AIDS. L'articolo 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 ha prorogato la sospensione della concessione dei mutui, già disposta dal citato decreto-legge n. 333 del 1992, fino al 31 dicembre 1993, ad esclusione oltre che dei mutui per la lotta all'AIDS anche di quelli di 1.500 miliardi previsti dalla legge finanziaria 1993 a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale. Nel bilancio a legislazione vigente è prevista la copertura finanziaria per gli oneri di ammortamento dei mutui relativi agli interventi per l'AIDS, pari a 2.100 miliardi nell'apposito capitolo 7855 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, mentre dal 1994, come disposto dalla legge finanziaria per il 1993, gli oneri di ammortamento degli ulteriori mutui pari a 1.500 miliardi sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio. Pertanto, già da ora non sussistono problemi di copertura per il finanziamento dei mutui ancora da assumere relativi ai predetti importi di 2.100 e 1.500 miliardi, mentre relativamente al finanziamento dei restanti mutui compresi nella prima *tranche* di 10.000 miliardi, al netto dei mutui AIDS, potrà darsi corso a partire dal prossimo 1° gennaio 1994 quando cesserà la sospensione di cui alla citata legge n. 498 del 1992. Per quanto concerne il finanziamento della residuale *tranche* di lire 18.500 miliardi, a completamento dell'intervento previsto dal citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988, le possibilità di

copertura saranno valutate in sede di predisposizione della legge finanziaria per il prossimo anno 1994. Quanto alla copertura del provvedimento nel suo complesso, fa presente che l'aumento del gettito destinato a fronteggiare gli oneri del provvedimento non consegue da modificazioni intervenute nell'impianto dei tributi esistenti, bensì deriva dal recupero di quote di gettito non previste in bilancio per effetto della sospensione degli obblighi tributari disposta da una serie di ordinanze emanate in conseguenza del sisma del 1990 nella Sicilia orientale. Il provvedimento è pertanto dotato di copertura.

Il sottosegretario SAVINO, con riguardo all'articolo 5, fa presente che circa 69 miliardi sono stati erogati alle concessionarie per quanto da loro sopportato per spese generali e progettazioni di massima; sono poi in corso di erogazione altri 12 miliardi circa. Restano però da quantificare altri oneri che le concessionarie possono aver sopportato e che dovrebbero essere compensati.

Il presidente MARINUCCI MARIANI esprime forte sconcerto per il fatto che, essendo trascorsi ben tre anni dall'entrata in vigore della legge n. 135 del 1990, non siano ancora stati avviati lavori, nonostante che lo scopo principale della legge fosse proprio di sollecitare il più possibile l'inizio delle opere, centralizzando tutte le procedure a livello governativo.

Il senatore MININNI JANNUZZI, a titolo personale, fa presente che in un momento nel quale si pongono gravi problemi finanziari per il settore sanitario quali quelli testè evidenziati, appare opportuno riconsiderare favorevolmente il ripristino del sistema mutualistico. Quando vigeva tale sistema, i vari enti mutualistici non causavano gravami allo Stato, in quanto non esisteva la mastodontica burocrazia attuale, mentre l'assistenza ai mutuatati veniva regolarmente erogata. Con il sistema statalista attualmente vigente si è invece prodotto un aumento pauroso degli addetti al settore con enormi aumenti della spesa pubblica; il fallimento di tale sistema ha altresì prodotto gravi disagi ed ingiustizie, come dimostra la vergognosa vicenda dei bollini, escogitati per ridurre la spesa pubblica al costo di penalizzare i malati cronici; la paralisi del sistema sanitario ha anche posto in crisi il rapporto tra medico e paziente. Il sistema mutualistico invece determina una seria responsabilizzazione degli enti e degli operatori del settore, a partire dai medici di base. Si registra altresì attualmente un enorme spreco di risorse dovuto alla totale mancanza di seri controlli proprio nei confronti dei medici di base che sono tra i principali ordinatori di spesa. Infine il sistema attualmente vigente ha prodotto una irrazionale distribuzione delle risorse.

Il presidente MARINUCCI MARIANI fa notare al senatore Mininni Jannuzzi che anche gli enti mutualistici avevano maturato un forte debito, e rileva che i fenomeni negativi da lui segnalati sono da attribuire ad una diffusa infedeltà da parte di molti operatori pubblici. Con riferimento a quanto affermato dal sottosegretario Malvestio, prende atto con soddisfazione che secondo il rappresentante del

ministero del tesoro il provvedimento in esame è adeguatamente coperto dal punto di vista finanziario. Per quanto concerne invece specificamente i fondi stanziati in applicazione dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, rileva che non sono state fornite informazioni in ordine alle diverse *tranches* di finanziamenti: della prima *tranche* di 10 mila miliardi, circa 2.100 sono stati destinati agli interventi per l'AIDS ai sensi della legge n. 135 del 1990, ma nulla si sa dei 7.900 rimanenti. Quanto alla seconda *tranche*, sono disponibili solo 1.500 miliardi, essendo stati bloccati i rimanenti 8.500 miliardi.

Il presidente MARINUCCI MARIANI ricorda poi che si è convenuto che il termine finale per la presentazione di emendamenti al decreto in esame scadrà il 30 giugno prossimo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCLEDÌ 23 GIUGNO 1993

78ª Seduta

Presidenza del Presidente
GOLFARI*Interviene il sottosegretario ai lavori pubblici Cutrera.**La seduta inizia alle ore 14,45.**IN SEDE CONSULTIVA***«Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione» (1285)***(alla 5ª Commissione: parere favorevole condizionato)*

Il senatore MONTRESORI illustra uno schema di parere favorevole condizionato all'introduzione di taluni emendamenti: al comma 2 dell'articolo 5 occorre richiamare il meccanismo del combinato disposto degli articoli 20 e 29 della legge n. 241 del 1990; al comma 3 il certificato di prescrizioni urbanistiche va rilasciato nel termine di 30 giorni (come nel precedente decreto-legge n. 101 del 1993) e non di 60 come indicato dal testo; al comma 7 la richiesta di adempimento è preferibile che avvenga con atto notificato nei modi previsti dal codice di procedura civile. La relazione asseverata deve altresì contenere il rispetto delle norme in materia di sicurezza, igieniche e sanitarie; la relazione deve asseverare, per quanto riguarda i vincoli di cui alle leggi 1º giugno 1939 n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, che le opere in progetto non abbiano attinenza con il contenuto del vincolo e le finalità perseguite dal vincolo stesso, secondo le circolari 30 luglio 1985, n. 3375/25 del Ministero dei lavori pubblici e 31 agosto 1985 del Ministero dei beni culturali ed ambientali. Al comma 8 dell'articolo 5 le pene previste dall'articolo 373 del codice penale si riferiscono ad una fattispecie di delitti contro l'attività giudiziaria (falsa perizia da parte del perito nominato dall'autorità giudiziaria), mentre sarebbe più esatto riferirsi alle norme sulla falsità in atti commessa dal privato (che attesti falsamente al pubblico ufficiale fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità), ai sensi dell'articolo 483 del codice penale. All'articolo 7 si richiede, ferma restando l'ovvia inapplicabilità del silenzio-assenso in

materia oggetto di deliberazione consiliare, che sia elevato a centoventi giorni il termine di quarantacinque giorni originariamente previsto. Al comma 1 dell'articolo 12 si dovrebbe indicare la percentuale di fondi da destinare ai programmi di recupero urbano del patrimonio residenziale pubblico. Al comma 2 si dovrebbe chiarire che tra i programmi di recupero urbano sono compresi anche l'edificazione di completamento e di integrazione dei complessi urbanistici esistenti.

Si apre la discussione generale.

Il senatore GIOLLO esprime il suo disappunto per la reiterazione del decreto-legge nella sua eterogeneità di contenuti. Prende altresì atto che alcuni miglioramenti sono stati introdotti all'articolo 5, ma auspica che la sua efficacia sia limitata nel tempo e che si introduca un doppio regime (non rendendo esclusivo il silenzio-assenso), in attesa di una riforma urbanistica organica.

Dopo aver rilevato come parte della normativa idrica sia stata trasfusa nell'articolo 18, invita ad assicurare nei fatti e non solo a livello normativo la potabilità delle acque; le concessioni di utilizzo di suolo pubblico per parcheggi devono infine essere revocabili per pubblico interesse. Nel complesso il Gruppo di Rifondazione comunista respinge in materia il ricorso alla decretazione d'urgenza, dichiarando voto contrario.

Il senatore ANDREINI non ravvisa nel testo modalità di accelerazione di investimenti, stigmatizzando la violazione di competenze regionali: nel merito va però riconosciuto che la normativa non è devastante quanto quella contenuta nel precedente decreto-legge n. 101 del 1993. Espressa soddisfazione per il recepimento delle richieste della 13^a Commissione di soppressione delle norme su rifiuti ed acqua, giudica positiva la clausola di salvaguardia della legislazione regionale inserita all'articolo 5 ed il rinvio ai vincoli artistici e culturali; l'articolo 7 deve mantenere però una natura meramente ordinatoria (così come la scadenza del 31 dicembre 1994 prevista all'articolo 18), a meno di non tradursi in una norma iugulatoria per le autonomie locali. Se si intende por mano alla materia urbanistica, infine, potrebbe procedersi all'introduzione di apposite norme aggiuntive dopo l'articolo 5. Conclusivamente, comunque, il voto del Gruppo Democratico della Sinistra non sarà favorevole al provvedimento in esame.

Il senatore SPECCHIA, rilevato preliminarmente come il suo Gruppo condivida le finalità del provvedimento e manifestato apprezzamento per le modifiche inserite in sede di reiterazione del decreto, sottolinea come vi siano ancora, però, delle norme criticabili: in particolare nell'articolo 5 risulta carente la regolamentazione dei rapporti fra cittadini e regione e fra comuni e regione, incentrandosi lo snellimento procedurale esclusivamente sul rapporto fra cittadini e comune. Lamenta, poi, la cancellazione del comma 7 relativo ai piani di lottizzazione, comma che richiedeva una modifica sostanziale, ma non una cancellazione: anche per le lottizzazioni occorre inserire degli elementi di certezza, prevedendo, ad esempio, la sottoposizione al

Consiglio comunale entro un congruo termine. Quanto all'articolo 7 ritiene preferibile indicare in centoventi giorni anzichè in quarantacinque, il termine per la risposta motivata, così come proposto dal relatore. Conclude manifestando, comunque, il suo avviso contrario allo schema di parere favorevole.

Il senatore PARISI Vittorio si riferisce preliminarmente all'articolo 15 che - a suo parere - non avrebbe dovuto essere incluso in un provvedimento *omnibus*; l'articolo 16, poi, appare in contrasto con l'auspicabile potenziamento del trasporto urbano su rotaie: denuncia in proposito una linea politica del Governo troppo attenta agli interessi delle grandi imprese automobilistiche.

Quanto all'articolo 18 non gli risulta che il piano triennale cui esso fa riferimento sia stato adottato: chiede al riguardo chiarimenti al rappresentante del Governo.

Il senatore LEONI, manifestata l'opinione che la norma contenuta nel comma 3 dell'articolo 5 sia già presente nell'ordinamento e che vada, d'altronde, eliminato l'erroneo riferimento all'articolo 373 del codice penale contenuto nel comma 8 del medesimo articolo, si sofferma sull'articolo 7, rivolgendo al riguardo al rappresentante del Governo un quesito concernente la perentorietà del termine.

Replica il relatore MONTRESORI, precisando che l'articolo 5 costituisce una norma transitoria che salvaguarda la legislazione regionale e la prospettiva di una risistemazione complessiva della materia urbanistica: auspica al riguardo che ai disegni di legge in materia possa essere assicurato un *iter* accelerato a partire da settembre. L'istituto della messa in mora del Comune avrebbe potuto, a tal proposito, ricollegarsi anche con la nomina del Sindaco a Commissario *ad acta*, ma si è preferito in tale sede limitarsi all'impianto dell'articolo 5 del decreto in esame: preso atto con soddisfazione della soppressione delle norme sulle risorse idriche e sui rifiuti, ritiene necessario limitarsi all'attuale testo, formulando il parere favorevole condizionato di cui ha dato precedentemente conto.

Replica il sottosegretario CUTRERA, dichiarandosi preliminarmente disponibile a riferire sullo stato di avanzamento della normativa sui lavori pubblici e sulle sue ricadute ambientali, anche alla luce del possibile accoglimento alla Camera entro l'estate del disegno di legge sulle risorse idriche; il rappresentante del Governo preannuncia altresì la presentazione di un disegno di legge sul regime giuridico dei suoli. Quanto al decreto-legge n.180 del 1993, esso ha accolto quasi integralmente le condizioni espresse dalla 13^a Commissione permanente in rapporto al precedente decreto-legge: concorda con la lettera e lo spirito dello schema di parere proposto dal relatore, invitandolo altresì a considerare la possibilità di una soppressione del riferimento alle prescrizioni edilizie nel certificato di cui al comma 3 dell'articolo 5; il solo rinvio alle circolari citate nella proposta emendativa del comma 7 appare incongruo, per cui ne richiede l'eliminazione; auspica altresì che sia spostato in avanti il termine del settembre 1993 di cui all'articolo 14.

Atteso che le competenze regionali sono salvaguardate dal rinvio al combinato disposto degli articoli 20 e 29 della legge n. 241 del 1990, effettuato all'articolo 5, il Sottosegretario conclude esprimendo apprezzamento sul contenuto delle proposte del relatore in merito all'articolo 12, la cui importanza va valutata anche ai fini della prossima elaborazione del programma quadriennale dell'edilizia pubblica.

Il presidente GOLFARI, accolto l'invito del Sottosegretario a convocare una prossima seduta avente ad oggetto comunicazioni del Governo, manifesta al relatore il suo avviso favorevole al permanere del riferimento alle prescrizioni edilizie di cui al comma 3 dell'articolo 5.

Il relatore MONTRESORI aderisce all'invito del Governo all'eliminazione del riferimento alle circolari sui vincoli artistici e paesaggistici, ma non accoglie quello sulle prescrizioni edilizie nel certificato di cui al comma 3 dell'articolo 5; quanto all'articolo 14, esso è difficilmente riconducibile alle competenze della Commissione in sede consultiva.

Con i voti contrari dichiarati dai senatori ANDREINI e PROCACCI, nonché dai senatori GIOLLO e SPECCHIA (pur dichiarando questi ultimi di apprezzare le riformulazioni proposte dal relatore), la Commissione concorda a maggioranza sullo schema di parere favorevole condizionato proposto dal relatore, con le osservazioni da lui recepite al termine del dibattito.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

(A 007 0 00, C 13^a, 0011)

Il presidente GOLFARI annuncia che l'ordine del giorno della seduta di domani 24 giugno 1993, alle ore 15, è integrato con l'esame in sede deliberante del disegno di legge n. 1217: «Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena», d'iniziativa dei senatori Cossiga ed altri.

La seduta termina alle ore 16,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1993

29ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUERZONI

La seduta inizia alle ore 8,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di una rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee e dei Consigli delle regioni e delle Province Autonome
(R 047 0 00, B 40ª, 0002)

In apertura di seduta il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, a nome del coordinamento dei Presidenti dei Consigli e delle Assemblee originali e delle Province autonome, ribadisce che l'iniziativa referendaria per l'abolizione dei quattro Ministeri ha voluto rappresentare un atto di forte sollecitazione politica, per l'attuazione in Parlamento della riforma della Costituzione in senso regionalista. Tali obiettivi di riforma, in gran parte recepiti nei lavori della Commissione bicamerale, sono stati anticipati attraverso l'iniziativa referendaria per l'abolizione di Ministeri che, ad avviso del coordinamento, presiedono impropriamente alla gestione di competenze proprie delle Regioni.

In questo quadro, suscitano forti perplessità i due disegni di legge giacenti in Senato che puntano alla ricostituzione (sia pure in forme rinnovate) del Ministero dell'agricoltura ed alla istituzione del Ministero delle attività artistiche e delle attività del tempo libero. Il coordinamento valuta queste ipotesi inaccettabili e stravolgenti la volontà popolare espressa con il referendum.

Per quanto attiene alla proposta di istituire un nuovo «Ministero delle risorse agro-alimentari e forestali», si ritiene che al Governo debba essere attribuito esclusivamente il coordinamento nel settore, nonché la rappresentanza unitaria degli interessi italiani nelle sedi comunitarie internazionali, da esercitare attraverso l'istituzione di un apposito Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio. Alle Regioni deve essere invece demandato l'esercizio a livello territoriale di tutte le funzioni attinenti la materia. Inoltre i Consigli regionali ritengono che debbano essere riformate le strutture (enti, organismi e società) operanti in materia agricolo-alimentare e prima facenti capo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per quanto attiene alla soppressione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il coordinamento dei Presidenti dei Consigli regionali giudica negativamente iniziative legislative, come quella volta all'istituzione del Ministero delle attività artistiche e delle attività del tempo libero, che tendono a riproporre una struttura centralistica simile a quella del Ministero soppresso. Inoltre si ribadisce la netta contrarietà rispetto a ipotesi che prevedessero l'accorpamento delle competenze in materia di sport e di spettacolo presso altri Ministeri.

I Presidenti dei Consigli regionali esprimono inoltre la determinazione di continuare l'iniziativa referendaria non solo per quanto riguarda il Ministero dell'industria e il Ministero della sanità, ma anche per quanto riguarda l'abolizione di Ministeri che, per le loro funzioni, contrastano con lo spirito della riforma e con l'obiettivo della costituzione di uno Stato regionalistico.

Il presidente CARRARO conclude osservando che bisogna fin d'ora innovare il rapporto tra Governo e Regioni attraverso la riforma della Presidenza del Consiglio, mirata a far assumere al Governo funzioni di coordinamento ed alle Regioni le funzioni gestionali, da esercitare anche tramite delega agli enti locali. In questa ottica va riconsiderata anche la politica finanziaria dello Stato, favorendo una più marcata corrispondenza tra erogazione di spesa e imputazione di responsabilità, il che è possibile con la maggiore valorizzazione delle Regioni ed un drastico ridimensionamento del potere gestionale dei Ministeri.

Si apre la discussione.

Il senatore BOSO assicura tutto il consenso e la collaborazione della Lega Nord per le iniziative che i Presidenti dei Consigli regionali intendano adottare, a salvaguardia del voto espresso dal corpo elettorale nel referendum.

Il senatore SCIVOLETTO osserva che man mano che si va avanti emerge, comunque camuffato, uno spirito neocentralistico che nega la possibilità stessa di concepire un Governo decentrato dei processi economici ed istituzionali. Invita pertanto le Regioni a rivendicare con forza un potere di iniziativa che non si limiti ad eventuali ricorsi alla Corte costituzionale.

Il senatore MEDURI, collocandosi in un'ottica diversa dagli oratori che lo hanno preceduto, ricorda - anche per la esperienza da lui vissuta in qualità di consigliere regionale - le condizioni in cui versano le Regioni che hanno gestito malissimo proprio i settori del turismo e dell'agricoltura. Lo spirito del decentramento, astrattamente condivisibile, si scontra con l'incapacità delle strutture regionali di gestire risorse e competenze che ad esse sono attribuite.

La senatrice BUCCIARELLI dice che, a legislazione costante, la introduzione di nuove norme (ispirate a criteri trasformistici) rischia di complicare ed aggravare i problemi.

Chiede alle Regioni un loro giudizio sulla possibilità di istituire un Ministero nuovo che comprenda le funzioni della cultura, dello spettacolo e parte del Ministero delle poste. Chiede anche il giudizio

delle Regioni sulla opportunità di sopprimere per decreto-legge una serie di soggetti che altrimenti potrebbero esprimere una forte carica in senso contrario al decentramento delle funzioni.

Il senatore LIBERATORI avverte che gli effetti del referendum non sono equiparabili a quelli di una legge positiva. Per questo, anche se li giudica beneauguranti, non condivide certi entusiasmi che trapelano dalla relazione del presidente Carraro. Conosce, anche nella sua qualità di ex consigliere ed assessore regionale, lo stato in cui versano le Regioni e teme fortemente che la situazione si aggraverà man mano che le nuove competenze saranno trasferite.

Il senatore ANESI valuta positivamente la possibile costituzione, in seno alla Presidenza del Consiglio, di strutture di coordinamento e di ausilio nei confronti delle Regioni.

Dopo che il senatore DI NUBILA ha sottolineato la proficuità del rapporto tra Parlamento e Regioni, in questa difficile fase di transizione, il senatore LAZZARO chiede se le Regioni intendono assumere una specifica iniziativa per spingere il Parlamento ad adottare una nuova legge elettorale per i Consigli regionali.

Il presidente del consiglio regionale della Calabria GALATI crede che i problemi siano destinati ad aggravarsi quando non collocati in una riforma regionale, bensì in un'ottica schiacciata su competenze settoriali. Vuole dire che, se non si produce una riforma effettiva, si avrà inevitabilmente una forma di ulteriore burocratizzazione, tenuto conto che l'attuale regime prevede un cospicuo numero di fondi vincolati che danno inevitabilmente adito all'insorgere del fenomeno dei residui passivi.

Si pronuncia per la istituzione di un Dipartimento di coordinamento e di servizio, nell'ambito della Presidenza del Consiglio, al quale non competano compiti di controllo e di orientamento che inevitabilmente produrrebbero l'effetto di intensificare i processi burocratici di sovrapposizione centralistica alle competenze delle Regioni.

Conclude sostenendo che la riforma elettorale debba essere trasferita nell'ambito delle competenze statutarie delle Regioni.

Il presidente CARRARO, riprendendo brevemente la parola, conferma l'intenzione dei Consigli regionali di adottare nuove iniziative referendarie e, per quanto riguarda le abrogazioni già adottate, chiedere il rispetto integrale, a costo di elevare conflitto davanti la Corte costituzionale.

Sostiene anche la opportunità, di cui le Regioni intendono farsi carico a partire da un Convegno già indetto per il 2 luglio, di sollecitare il trasferimento della competenza elettorale nell'ambito degli statuti regionali.

Il presidente GUERZONI concludendo vuole ricordare che il Parlamento è tenuto a lavorare tenendo conto della Costituzione vigente, che attribuisce al legislatore statale la competenza in materia di

elezioni regionali. Inoltre ricorda come la Corte costituzionale, nella sentenza che ha ammesso il referendum, abbia tuttavia riconosciuto che alcune competenze siano ascrivibili ad un nucleo di prerogative di pertinenza del Governo centrale.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei seguenti atti:

Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 1993, n.143, recante disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa (1243)

Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti (268)

Norme sulla istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti (676)

(Parere in parte favorevole in parte contrario)

Il relatore LAZZARO, presenta una bozza articolata di parere che funge da relazione al testo che, una volta approvato, sarà licenziato dalla Commissione:

«La Commissione bicamerale per le questioni regionali rileva preliminarmente la dubbia costituzionalità della disposizione di cui all'articolo 7 del decreto-legge, nella parte in cui affida, *anche* per le amministrazioni regionali, alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio (sotto il profilo della legittimità e regolarità degli atti) nonchè la verifica del funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione.

Si oppongono non solo ragioni di ordine letterale e logico-sistematico - puntualmente messe in rilievo dalle Regioni in un loro documento - ma pure considerazioni di opportunità. La insistenza infatti di controlli sulla stessa categoria di atti, sia pure collocati in tempi diversi (antecedenti e susseguenti l'esercizio della funzione attiva), conduce inevitabilmente ad una dispersione della loro efficacia, spesso l'esistenza degli uni essendo invocata per giustificare il mancato espletamento degli altri.

Alla Commissione peraltro non sfugge la opportunità politico-legislativa di dar vita ad un regime articolato di controlli - già ritenuto dalla Consulta pienamente compatibile con il sistema costituzionale - finalizzato allo svolgimento, da parte del Parlamento (e per converso dei Consigli regionali), della funzione di indirizzo e coordinamento della finanza statale con quella regionale.

Ubbidisce a questa esigenza la concreta indicazione - come prevista da emendamento prospettato dalla stessa Corte dei conti - di un controllo di natura diversa e più ampia, che assuma cioè ad oggetto non singoli atti ma la funzione globale, e raggiunga profili ulteriori rispetto alla stessa materia di legittimità.

La Commissione condivide la proposta emendativa non tanto per un facile esercizio di rimozione, visto che la Costituzione consente "controlli successivi sulla gestione del bilancio" solo con riferimento all'amministrazione dello Stato; ma per il motivo che le autonomie regionali - interessate solo indirettamente, in via di finanza derivata, da

una simile disposizione – sarebbero certamente valorizzate se il riparto dei fondi, dal centro alla periferia, fosse chiamato positivamente a confrontarsi con criteri diversi dal mero rispetto della regolarità formale degli atti.

Giova ancora ricordare come una robusta corrente di pensiero insiste da anni perchè nel nostro ordinamento, sulla scia del disposto costituzionale, sia positivamente introdotta una normativa che valga ad “integrare l’obiettivo della legalità con l’economicità, l’efficienza e la congruenza” (Sandulli), e ponga fine alla “vistosa discrasia tra i fini assegnati alla funzione pubblica e l’esistenza di un apparato di controllo che misura soltanto la conformità delle procedure alle regole di legge” (Amato).

Proprio per queste ragioni si ritiene positivo che controlli di natura diversa confluiscono in una ulteriore verifica (la dottrina parla di controllo informativo o referente), che metta la Corte in condizione di “accertare la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa” (articolo 7, comma 2, seconda parte).

Si tratta con ogni evidenza di introdurre, nella sfera stessa dell’attività di controllo, un metodo di analisi (per blocchi di attività e famiglie di obiettivi) che, mettendo a confronto schemi alternativi di funzionamento della pubblica amministrazione, vale non già a produrre effetti invasivi delle autonomie – come invece paventano le Regioni nel loro documento – ma piuttosto a circoscrivere gli aspetti discrezionali che hanno finora caratterizzato, nel senso della discontinuità, buona parte dell’esercizio della funzione amministrativa, a partire dalla attività di controllo. Allo stesso scopo peraltro ubbidisce l’obbligo, che il disegno di legge pone a carico della Corte dei conti, di definire annualmente “i criteri di riferimento del controllo” e di riferire, “almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali”.

La Commissione bicamerale ritiene invece che la “verifica dell’effettivo funzionamento dei controlli interni” incida, ad un tempo, la autonomia statutaria e quella legislativa della Regione. Così pure l’obbligo di istituire servizi di controllo interno presso le Regioni che già non li abbiano istituiti. Tutto al più, come le Regioni mettono giustamente in rilievo, il legislatore potrebbe fissare una normativa di principio che valga ad indicare la opportunità di una presenza, nelle Regioni, di un controllo interno su costi e rendimenti della gestione.

Altrettanto contrario è l’avviso della Commissione sul terzo comma dell’articolo 1 del decreto-legge che pone a carico delle Regioni le spese relative ai locali delle sezioni regionali della Corte dei conti. La Commissione è ancora contraria alla disposizione di cui al comma quinto dell’articolo 8 circa la istituzione di un servizio ispettivo del Ministero dell’interno che potrebbe avere ad oggetto anche l’attività amministrativa regionale.

Non opportuna si ravvisa pure la disposizione che pone a carico delle Regioni l’esercizio, per conto ed in funzione dei compiti rimessi alla Corte, di attività istruttoria nei confronti di altri soggetti pubblici.

La Commissione bicamerale ritiene cioè, per riassumere il senso di queste osservazioni, che i controlli risultano tanto più producenti

quanto più la disciplina relativa vale a stabilire una netta divisione tra le attività del soggetto cui è affidato il controllo e le attività della amministrazione controllata; laddove il disegno di legge prevede in più punti un rapporto di confusiva compenetrazione.

Nello stesso ordine di idee si colloca la disponibilità della Commissione a prendere in positiva considerazione le proposte - avanzate reiteratamente nelle diverse sedi - dirette ad affidare il controllo preventivo di legittimità sugli atti delle Regioni (di cui al primo comma dell'articolo 125 della Costituzione) a sezioni regionali della Corte dei conti.

Tutto questo premesso e considerato, la Commissione bicamerale dichiara, per quanto di competenza, di essere in parte favorevole e in parte contraria al disegno di legge in esame».

Il senatore PISATI dichiara la disponibilità della Lega Nord a prendere in considerazione un controllo a posteriori della Corte dei conti, sulla gestione della spesa pubblica, purchè effettivamente moderno e funzionale.

Il senatore SCIVOLETTO dice di condividere ampiamente la proposta del relatore ma chiede, nel dispositivo di parere, di indicare punto per punto quali sono gli articoli su cui la Commissione concorda e quelli sui quali la Commissione esprime il proprio dissenso.

Il senatore BOSO, collocandosi sulla linea di pensiero del collega Pisati, ritiene che la Corte dei conti abbia una sua autonoma funzione nel censurare forme di manipolazione ed anche falsificazione di bilanci, che consentono un uso abnorme di spese di rappresentanza.

Il presidente GUERZONI dice che bisogna tener distinti il controllo di cui all'articolo 125 della Costituzione e il controllo di gestione e successivo, il quale potrebbe allargare un circuito di trasparenza della spesa pubblica, avendo cura - come messo giustamente in rilievo nel parere - di evitare confusive compenetrazioni tra le competenze del soggetto abilitato al controllo e quelle della amministrazione agente.

Il relatore LAZZARO condivide le osservazioni avanzate dai colleghi e ritiene che esse vadano raccolte in un testo semplice ed equilibrato. Propone pertanto il seguente schema di parere:

«La Commissione bicamerale per le questioni regionali, pur riconoscendo l'opportunità politico-legislativa, di cui il decreto-legge al suo esame si fa carico, di un regime articolato di controlli che consenta al Parlamento (e per converso ai Consigli regionali) l'esercizio di funzioni di coordinamento della finanza statale con quella regionale, deve rilevare la dubbia costituzionalità della disposizione di cui all'articolo 7, nella parte in cui si affida, *anche* per le amministrazioni regionali, alla Corte dei conti il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio e la verifica del funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione.

Diversa opinione invece si esprime - anche con riferimento alla proposta emendativa, prospettata dalla stessa Corte dei conti - sulla opportunità di un controllo successivo di natura diversa e più ampia; esso non si limiterebbe al mero rispetto della regolarità formale degli atti e metterebbe la Corte in condizione di "accertare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando complessivamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa" (articolo 7, comma 2, seconda parte). Tale metodo di analisi, non invasivo delle autonomie, sarebbe piuttosto mirato a circoscrivere gli aspetti discrezionali che hanno finora caratterizzato l'esercizio discontinuo della funzione amministrativa; varrebbe inoltre a introdurre nel nostro ordinamento una normativa - di cui una robusta corrente di pensiero sostiene da tempo la necessità - che integri l'obiettivo della legalità con l'economicità, l'efficienza e la congruenza, e ponga fine alla discrasia tra i fini assegnati alla funzione pubblica e l'esistenza di un apparato di controllo che misura soltanto la conformità delle procedure alle regole di legge.

La Commissione bicamerale ritiene invece invasivi dell'autonomia statutaria e legislativa della Regione la "verifica dell'effettivo funzionamento dei controlli interni" e l'obbligo dell'istituzione degli stessi per le Regioni che non abbiano ancora provveduto in tal senso.

Esprime avviso contrario sul terzo comma dell'articolo 1, che pone a carico delle Regioni le spese relative ai locali delle sezioni regionali della Corte dei conti; sul quinto comma dell'articolo 8, che prevede l'istituzione di un servizio ispettivo del Ministero dell'interno che potrebbe avere a oggetto anche l'attività amministrativa regionale; sulla disposizione che pone a carico delle Regioni l'esercizio di attività istruttoria nei confronti di altri soggetti pubblici.

Tutte queste norme configurano un rapporto di confusiva penetrazione fra diversi soggetti, laddove prerogativa di un controllo efficace è la netta divisione fra le attività del controllante e quelle del controllato. Nella medesima direzione di pensiero vanno collocate le proposte - reiterate nelle diverse sedi - dirette ad affidare il controllo preventivo di legittimità sugli atti delle Regioni a sezioni regionali della Corte dei conti, che la Commissione è disponibile a prendere in positiva considerazione.

Tutto questo premesso e considerato, la Commissione bicamerale dichiara, per quanto di competenza, di essere in parte favorevole e in parte contraria al disegno di legge in esame».

Il senatore PISATI dichiara l'astensione del Gruppo della Lega Nord per il motivo che si intende focalizzare un problema di funzionamento della Commissione, troppo spesso chiamata a rincorrere una produzione legislativa disordinata e settoriale.

Il senatore MEDURI dichiara l'astensione del Gruppo del Movimento sociale.

Il senatore DI NUBILA dichiara il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana.

Il presidente GUERZONI mette quindi ai voti lo schema di parere che è approvato.

Il relatore SCIVOLETTO solleva il problema di una iniziativa della Commissione sui temi, focalizzati dalle regioni in un loro convegno, del superamento dell'intervento straordinario e sua sostituzione con un modello di interventi, differenziato nel territorio in favore delle aree meno sviluppate.

Il presidente GUERZONI assicura che, nei limiti del regolamento, la Commissione intende sviluppare una propria iniziativa nella materia delle aree depresse.

La seduta termina alle ore 10,25.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1993

29ª Seduta

Presidenza del Presidente
PECCHIOLI

La seduta inizia alle ore 20.

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELL'INTERNO

(R 047 0 00, B 65ª, 0017)

Il presidente Pecchioli, ringraziato il Ministro dell'interno per la disponibilità all'invito del Comitato, sottolinea l'esigenza che il rapporto tra l'organismo di controllo parlamentare e il Ministro dell'interno sia ispirato ad assidua collaborazione tanto più necessaria nella delicata fase di transizione attraversata dal Paese.

Il Presidente invita quindi il ministro dell'interno Mancino a fornire al Comitato una valutazione degli attentati di Roma e di Firenze nella prospettiva di una ipotizzabile ripresa di una strategia della tensione, a esprimere un giudizio complessivo sulla funzionalità dei Servizi e sul ruolo del CESIS e a illustrare le motivazioni che hanno determinato le recenti nomine nel SISDE.

Il ministro Mancino, dopo aver dichiarato di condividere l'esigenza indicata dal presidente Pecchioli in tema di rapporti fra Governo e Comitato, riferisce sugli argomenti proposti dal Presidente e risponde successivamente alle domande dei deputati Lazzati, Correnti, Tassone e Sterpa e dei senatori Pinto e Cossutta.

Al termine dell'audizione il Ministro dell'interno si riserva di far pervenire al Comitato una relazione in tema di intercettazioni telefoniche e sulle articolazioni delle attività del SISDE.

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLA DIFESA

(R 047 0 00, B 65ª, 0018)

Il presidente Pecchioli, ribadita al Ministro della difesa la necessità che i rapporti tra il Governo e il Comitato siano di intensa e aperta collaborazione, pone una serie di quesiti sui recenti attentati terroristici anche con riferimento al quadro internazionale, sulla funzionalità del SISMI particolarmente in vista di una riforma della attuale normativa e sulla motivazione della nomina del vicedirettore del SISMI.

Il ministro Fabbri, dopo aver osservato come sia, a suo giudizio, fondamentale il più aperto e leale rapporto con il Comitato parlamentare, fornisce chiarimenti e precisazioni sugli argomenti indicati dal Presidente e risponde altresì a specifiche domande poste dal deputato Lazzati sulla valutazione dei risultati di informazione dei SISMI relativi alla situazione in Somalia e nella *ex* Jugoslavia, nonché sui flussi di immigrazione clandestina in Friuli.

Al termine dell'audizione il Ministro della difesa si riserva di far pervenire al Comitato relazioni scritte su specifici argomenti.

SUI LAVORI DEL COMITATO

(A 007 0 00, B 65^a, 0002)

Il presidente Pecchioli ricorda che nella prossima settimana il Comitato dovrà procedere all'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri e che, a partire da una successiva seduta, dovrà essere avviata la discussione della proposta di riforma.

La seduta termina alle ore 23.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi**

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1993

4ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUALTIERI

La seduta inizia alle ore 21,10.

PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(R 033 0 04, B 55ª, 0004)

Viene disposta l'attivazione del circuito radiotelevisivo interno con la sala stampa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, B 55ª, 0002)

Il presidente GUALTIERI, rilevato con preoccupazione come la diffusione di notizie - diramate dalle agenzie in ordine ad ipotesi formulate dal Capo della polizia, durante l'audizione del 22 giugno scorso, sul caso Ustica - abbia provocato effetti indesiderabili, invita i Commissari a porre domande limitate all'oggetto delle programmate audizioni.

Il senatore ZAMBERLETTI sottolinea la piena legittimità di domande concernenti casi di cui la Commissione si è a lungo occupata durante la decima legislatura e dei quali intende occuparsi ancora.

Il PRESIDENTE, nel dare assicurazioni al riguardo, ribadisce l'opportunità di non dare adito ad elaborazioni di notizie prive, allo stato, del necessario approfondimento.

AUDIZIONE DEL DIRETTORE DEL SISDE, PREFETTO ANGELO FINOCCHIARO

(A 010 0 00, B 55ª, 0001)

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione del prefetto Angelo Finocchiaro, direttore del SISDE.

Il prefetto FINOCCHIARO svolge una relazione introduttiva sulle attività di *intelligence* fin qui condotte in ordine ai recenti episodi terroristici di Roma e Firenze. Risponde quindi ai quesiti posti dal Presidente, dai senatori FERRARA SALUTE, BONIVER, PIERANI, SAPORITO, LOPEZ, ROGNONI, MIGONE e LORETO e dai deputati TORTORELLA, BUTTITTA, PAPPALARDO, RUSSO SPENA e FAVA.

Il presidente GUALTIERI, ringraziato il prefetto Finocchiaro per il contributo fornito al lavoro della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 30 giugno, alle ore 21, per l'audizione del Ministro dell'interno.

La seduta termina alle ore 0,10 di giovedì 24 giugno.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1993

Presidenza del Presidente
ROMITA

Intervengono, per le Casse ufficiali e sottufficiali della marina, il presidente Siviero ed il capo ufficio Guarneri; per le Casse ufficiali e sottufficiali dell'aeronautica, il presidente Scano; per la Cassa ufficiali dell'esercito, il colonnello Di Gennaro; per il Fondo sottufficiali dell'esercito, il presidente Marino.

La seduta inizia alle ore 9.

AUDIZIONE DEI PRESIDENTI DELLE CASSE UFFICIALI E SOTTUFFICIALI DELLA
MARINA, DELLE CASSE UFFICIALI E SOTTUFFICIALI DELL'AERONAUTICA,
DELLA CASSA UFFICIALI E DEL FONDO SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO
(R 047 0 00, B 68^a, 0010)

Il Presidente ROMITA avverte che dell'odierna seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Ricorda che il 29 aprile scorso la Commissione ha dato inizio al ciclo delle audizioni in cui i presidenti degli enti vigilati possono illustrare le linee principali della relazione sull'attività complessiva già inviata al Parlamento, per dar modo alla Commissione di predisporre nei prossimi mesi la relazione finale relativa al 1992, che fa seguito a quelle approvate nella passata legislatura.

Invita il relatore per le Casse ufficiali e sottufficiali della marina militare a prendere la parola.

Il senatore MERIGGI, *Relatore*, fa presente che si limiterà a brevi considerazioni sull'attività complessiva delle due Casse, secondo quanto contenuto nella relazione già inviata nei mesi scorsi alla Commissione.

Per quanto riguarda la Cassa ufficiali, osserva che le sue entrate sono costituite esclusivamente dai contributi a carico degli iscritti e dai proventi patrimoniali derivanti dall'impiego dei fondi eccedenti il normale fabbisogno. Attualmente si assiste ad una situazione di scarsa liquidità, poichè nel bilancio del 1992 vi è una minore entrata di 225 milioni rispetto al preventivo; è previsto un ritorno alla normalità entro

il 1994, adottando alcuni provvedimenti come la dilazione del pagamento delle prestazioni a novanta giorni e l'incremento dei canoni di affitto degli immobili posseduti.

Rilevato che la struttura organizzativa appare simile a quella degli altri organismi previdenziali delle forze armate, si sofferma sul patrimonio immobiliare, che - per quanto concerne la gestione indennità supplementare - è costituito da due complessi alberghieri, al costo storico di 718 milioni ed al costo rivalutato di circa 17 miliardi, con canoni annui di locazione di 627 milioni e spese di gestione e manutenzione di 158 milioni.

Circa la Cassa sottufficiali, fa notare che la situazione complessiva è finanziariamente solida, con rilevanti utili di gestione annui, anche se per il futuro sono previsti utili meno consistenti.

Ricordato che gli investimenti immobiliari potrebbero essere ulteriormente migliorati, sottolinea che il patrimonio della gestione premio di previdenza è costituito da due complessi alberghieri, con un costo storico di quasi due miliardi e con un costo rivalutato approssimativo di circa sette miliardi; si deve anche ricordare che è in corso di attuazione un piano di investimenti per l'acquisto di immobili a Roma ed in alcune località montane a beneficio delle esigenze degli iscritti e dei loro familiari.

Il presidente delle Casse ufficiali e sottufficiali della marina, SIVIERO, integra le considerazioni testè espresse soffermandosi in particolare sulle caratteristiche e sull'impiego di un immobile di recente acquistato a Chianciano Terme da parte della Cassa sottufficiali.

Il capo ufficio delle predette Casse, GUARNERI, si sofferma in particolare sull'utilizzo della liquidità finanziaria a disposizione della Cassa sottufficiali, osservando che una parte di essa sarà destinata anche agli investimenti immobiliari.

È stato anche ipotizzato di aumentare l'importo della liquidazione per i sottufficiali, che attualmente raggiunge in media i dieci milioni, per arrivare in futuro ad un importo complessivo medio di circa trenta milioni.

Esprese poi alcune valutazioni sulla tipologia e sul la redditività degli immobili acquistati nelle due località termali di Levico e Chianciano, ricorda che la scarsa liquidità finanziaria della Cassa ufficiali è dovuta soprattutto agli esodi verificatisi nello scorso anno, notevolmente superiori alla media degli anni precedenti e determinati dai provvedimenti emanati dal Governo nel settembre 1992 in materia previdenziale e pensionistica; un numero di esodi assai alto potrà ripetersi nei prossimi mesi, con conseguenti aggravii finanziari per la Cassa ufficiali, se la prossima legge finanziaria includerà normative che possono indurre a comportamenti simili a quelli passati.

Il Presidente ROMITA, svolte alcune considerazioni sulla liquidità finanziaria delle due Casse e sul possibile incremento degli esodi per quanto riguarda gli ufficiali, chiede alcune notizie sui rapporti intercorrenti con l'Ente circoli della marina militare, che costituisce

una particolarità nel panorama degli organismi previdenziali delle tre forze armate.

Il capo ufficio delle due Casse, GUARNERI, si sofferma innanzitutto sulle ipotesi finora delineate per l'impiego della notevole liquidità finanziaria della Cassa sottufficiali, ricordando che si è pensato di incrementare i prestiti «prima casa», che nel 1992 sono stati 145 per un importo totale superiore ai due miliardi, e di acquistare altri immobili, secondo le offerte predisposte dallo stato maggiore della marina.

In ordine ai rapporti con l'Ente circoli, fa notare che esso gestisce i complessi immobiliari come soggiorni montani ad esclusivo beneficio degli iscritti, fornendo i dati numerici relativi ai canoni di locazione, di cui è prevista - a decorrere dal 1992 - una rivalutazione: in tal modo esso si avvicineranno sensibilmente ai prezzi che potrebbero essere offerti dal mercato.

Il Presidente ROMITA ringrazia i rappresentanti delle Casse ufficiali e sottufficiali della marina e li congeda, passando alla successiva audizione.

Il senatore MERIGGI, *Relatore*, ricorda che le Casse dell'aeronautica sono state istituite per corrispondere un'indennità supplementare agli iscritti, che possono fruire altresì di prestiti se ricorrono situazioni di bisogno.

Per quanto riguarda la Cassa ufficiali, osserva che risulta una differenza fra erogazioni e contributi di circa tre miliardi e mezzo, che tuttavia non pregiudica il livello di liquidità.

Il patrimonio immobiliare è costituito da due edifici posseduti in comproprietà con la Cassa sottufficiali, con un valore storico - per la quota di competenza - di 302 milioni ed un valore reale superiore ai 7 miliardi e mezzo.

Chiede maggiori ragguagli sulla redditività di tale patrimonio e sui programmi predisposti per un suo incremento, nonché in ordine agli eventuali effetti sulla gestione complessiva conseguenti all'attuazione del decreto legislativo n. 124 del 1993.

Per quanto riguarda poi la Cassa sottufficiali, osserva che risulta una differenza fra erogazioni e contributi di 3,3 miliardi, che tuttavia non pregiudica il livello di liquidità.

Il patrimonio immobiliare ha, per la quota di competenza, un valore storico superiore ad un miliardo ed un valore reale superiore ai 22 miliardi, che sarà riportato nel bilancio consuntivo 1992.

Chiede maggiori ragguagli su cosa si intenda fare per migliorare la redditività degli immobili e sulle modalità di concessione dei prestiti agli iscritti.

Il Presidente ROMITA chiede notizie sull'utilizzo del patrimonio immobiliare.

Il presidente delle Casse ufficiali e sottufficiali dell'aeronautica, SCANO, fornisce innanzitutto circostanziate risposte ai quesiti prima

formulati, ripercorrendo brevemente l'*iter* delle acquisizioni immobiliari del passato e le modalità di utilizzo della liquidità finanziaria in investimenti mobiliari.

Fa rilevare che nel 1992 si è dato inizio all'adozione di provvedimenti volti a conseguire, nei limiti del vigente regime giuridico delle locazioni, canoni di affitto meglio rispondenti ai correnti valori di mercato. Osserva inoltre che per le due Casse, in linea con lo scopo di conseguire il massimo rendimento dal patrimonio, saranno disdetti anche altri contratti di locazione in corso non appena ciò sarà consentito dai rispettivi vincoli contrattuali.

Premesso che si resta in attesa dei provvedimenti in materia previdenziale e pensionistica che saranno adottati nella prossima legge finanziaria, sottolinea che l'elevato numero delle cessazioni dal servizio nell'ultimo anno deve ritenersi eccezionale e sicuramente connesso alla riforma pensionistica di recente varata che, per i suoi temuti effetti negativi, ha indotto molti ufficiali e sottufficiali a chiedere di anticipare il collocamento in congedo; se non interverranno nei prossimi mesi altri provvedimenti simili, tale fenomeno dovrebbe sensibilmente ridursi, con cessazioni dal servizio limitate ai casi del raggiungimento del limite di età.

Fornisce infine alcuni dati numerici sugli esodi verificatisi nei primi mesi del 1993 e sulle necessità di bilancio ad essi conseguenti, nonché sugli studi effettuati in merito ai fondi necessari a far fronte ad un eventuale nuovo incremento delle domande di collocamento a riposo.

In ordine all'utilizzo degli immobili posseduti, osserva che i negozi e le autorimesse sono dati in locazione a privati, mentre gli altri immobili sono dati in locazione al Ministero della difesa, che li utilizza sia per uffici sia per destinarli ad alloggi collettivi; i contratti di locazione sono stati stipulati dopo il nulla osta dell'Intendenza di finanza di Roma, con la previsione di importi annualmente aggiornabili.

Ribadisce che le due Casse, se non si verificheranno eventi eccezionali sotto il profilo normativo, potranno certamente ristabilire i precedenti livelli di disponibilità finanziaria.

Il Presidente ROMITA ringrazia il generale Scano e lo congeda, passando immediatamente alla successiva audizione.

Il senatore MERIGGI, *Relatore*, ricorda che la Cassa ufficiali dell'esercito ha il compito di erogare agli iscritti un'indennità supplementare e di elargire prestiti in caso di comprovato bisogno. Inoltre, essa è stata autorizzata a corrispondere agli stessi ufficiali, in riserva o in congedo assoluto, un assegno speciale.

Per quanto riguarda la gestione indennità supplementare, il rapporto fra le entrate e le uscite è di 0,55, mentre nel 1989 era di 0,79, con un *deficit* patrimoniale a fine esercizio 1992 di circa 15 miliardi e mezzo. Per quanto riguarda invece la gestione assegno speciale, il rapporto tra le entrate e le uscite è di 1,38, mentre nel 1989 era di 1,36, con un patrimonio al 31 dicembre scorso di quasi 30 miliardi.

Premesso che qualsiasi analisi previsionale a medio e lungo termine non offre validità a causa dei pensionamenti anticipati e delle possibili modifiche normative, chiede di conoscere in particolare il contenuto

degli schemi di disegno di legge elaborati dal ministro della difesa per ovviare alle disfunzioni attualmente esistenti.

Chiede infine maggiori ragguagli sul disavanzo registrato nella gestione indennità supplementare e sulle ipotesi di investimento finora delineate.

Il rappresentante della Cassa ufficiali dell'esercito, DI GENNARO, reca innanzitutto alla Commissione il saluto del presidente Forte, che non è potuto intervenire all'odierna seduta per un impedimento.

Ripercorse le vicende normative relative alla corresponsione dell'assegno *una tantum* denominato indennità supplementare, osserva che tale gestione non dispone di alcun patrimonio e che quindi le erogazioni dipendono esclusivamente del totale dei contributi riscossi; lo squilibrio finanziario si è accentuato negli ultimi anni, soprattutto dal 1988 al 1992, a causa del varo di nuove normative previdenziali e pensionistiche.

Gli intervenuti mutamenti legislativi in materia di trattamento economico hanno influito notevolmente sulla spesa complessiva, in quanto il criterio di calcolo dell'indennità supplementare non tiene conto delle effettive contribuzioni globali nè consente di individuare una diversa aliquota di equilibrio attraverso il rapporto tra contribuzioni e prestazioni.

Dell'attuale grave stato di precarietà di tale gestione è stato informato il ministro della difesa, il quale ha predisposto uno schema di disegno di legge concernente la modifica del criterio di calcolo dell'indennità, non più basato sull'ultimo stipendio percepito, ma sulla media stipendiale degli ultimi cinque anni - che potrebbero non essere sufficienti - antecedenti la cessazione dal servizio, al fine di attenuare gli effetti derivanti dalla normativa sul trattamento economico e di carriera. Inoltre, è stata definita una proposta tesa a ripianare l'attuale situazione patrimoniale attraverso un adeguato stanziamento di bilancio.

Fornite alcune ulteriori delucidazioni sulla legislazione che negli ultimi venti anni ha determinato un aumento delle domande di cessazione dal servizio, ricorda che l'assegno vitalizio compete al momento della scadenza del godimento dell'indennità di ausiliaria e speciale di cui alla legge n. 113 del 1954: tale assegno vitalizio, per l'entità dell'importo erogato, non risulta più attualmente rispondente alle finalità per le quali era stato istituito.

In base a ciò, nel 1990 la Cassa ufficiali presentò al ministro della difesa vigilante una proposta per la soppressione di tale assegno, con la salvaguardia dei diritti acquisiti dagli ufficiali in congedo. Il provvedimento ebbe l'approvazione del Senato, ma poi decadde per la fine della legislatura: è stato ora ripresentato all'organo vigilante affinché prosegua l'*iter* in sede parlamentare.

La proposta di soppressione prende lo spunto da analoghe iniziative avanzate in passato e dai rilievi mossi dalla Corte dei conti, la quale ha rilevato che l'assegno vitalizio crea disparità tra le varie categorie degli ufficiali delle forze armate ed è anacronistico, soprattutto per la sproporzione tra le contribuzioni versate e gli importi percepiti.

Il Presidente ROMITA osserva che ai vantaggi derivanti dalla legislazione sui trattamenti economici e di carriera non corrispondevano, quindi, sufficienti adeguamenti dei livelli contributivi.

Il rappresentante della Cassa ufficiali dell'esercito, DI GENNARO, consente con tale impostazione, precisando che l'assegno vitalizio è stato istituito nel 1941 ed attualmente viene corrisposto a circa 5200 beneficiari, con una spesa annua di circa 4 miliardi; gli importi erogati sono come già detto, assai bassi ed arrivano al massimo a circa 900 mila lire annue lorde.

Conclude affermando che le recenti sostanziali novità introdotte dalla normativa pensionistica, soprattutto riguardo alla previdenza complementare, potrebbe veder trasformato tale assegno vitalizio in qualcosa di completamente diverso e più rispondente alle aspettative degli iscritti.

Il Presidente ROMITA ringrazia il colonnello Di Gennaro e lo congeda, passando all'ultima audizione prevista nella seduta odierna.

Il senatore MERIGGI, *relatore*, ricorda innanzitutto che sono iscritti al Fondo di previdenza dei sottufficiali dell'esercito anche quelli dell'Arma dei carabinieri, cui si sono aggiunti - con la legge n. 557 del 1988 - anche i militari di truppa. Viene erogata un'indennità *una tantum* denominata premio di previdenza, cui si aggiungono prestiti, se ricorrono particolari situazioni di bisogno.

La gestione sottufficiali registra un patrimonio al 31 dicembre scorso di circa 38 miliardi e mezzo, mentre la gestione militari di truppa dei carabinieri arriva a quasi 53 miliardi.

Considerato che il Fondo agisce in uno scenario economico sostanzialmente solido, chiede di conoscere quali siano i programmi di investimento patrimoniale e se siano stati studiati gli eventuali effetti del decreto legislativo n. 124 del 1993 sulla gestione complessiva.

Il presidente del Fondo sottufficiali dell'esercito, MARINO, ringrazia la Commissione per l'attenzione dimostrata negli anni scorsi nei confronti del Fondo e fornisce risposta ai quesiti in precedenza espressi.

Può affermare che non esistono problemi dal punto di vista economico, con un ammontare medio del premio di previdenza di circa 9 milioni e con un rapporto tra beneficiari ed iscritti di circa il 5,39 per cento.

Sottolineato che il Fondo ha predisposto un'ipotesi di aumento del premio di previdenza cui non è pervenuta finora alcuna risposta dagli organi vigilanti, si sofferma sui piani di investimento delineati, che prevedono per il 1992 la destinazione di circa 18 miliardi all'acquisto di immobili, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione. Fra quelli offerti, sono stati individuati alcuni immobili ritenuti di maggior pregio, che meglio possano rispondere alle esigenze del Fondo attesa la necessità di effettuare scelte oculate; è in corso di esecuzione una valutazione tecnica, richiesta all'ufficio tecnico erariale, e ci si riserva la possibilità di far valutare da un'apposita commissione di esperti la

congruità economica delle offerte prima di passare alla vera e propria fase negoziale.

Il Presidente ROMITA chiede maggiori delucidazioni su tali piani di investimento.

Il presidente del Fondo sottufficiali dell'esercito, MARINO, fornisce ulteriori dati economico-finanziari sulla gestione sottufficiali e su quella militari di truppa dei carabinieri, precisando che nel passaggio dagli investimenti di natura mobiliare a quelli immobiliari saranno tenute nel massimo conto le esigenze degli iscritti. A riprova di ciò, ricorda che gli acquisti ipotizzati riguardano immobili, a Latina e Roma, destinati agli uffici dell'archivio storico del Ministero del tesoro e a quelli del Ministero dell'interno.

Il Presidente ROMITA ringrazia il presidente Marino e lo congeda, avvertendo che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 24 giugno 1993, alle ore 9, per ascoltare i rappresentanti della Cassa ragionieri, della Cassa dottori commercialisti, dell'ENPA CL, della Cassa avvocati e del Fondo imprese spedizioniere ed agenzie marittime.

La seduta termina alle ore 10,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sui testi unici concernenti
la riforma tributaria

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1993

19ª Seduta

Presidenza del Presidente
FAVILLA

La seduta inizia alle ore 9,10.

Indagine conoscitiva in materia di trattamento tributario dei redditi della famiglia e di agevolazioni fiscali alle associazioni senza scopo di lucro: audizione del professor Bruno Bises e del professor Luigi Campiglio (R 048 0 00, B 80ª, 0001)

Il Presidente FAVILLA svolge una breve introduzione finalizzata ad illustrare le motivazioni per le quali la Commissione ha deliberato di ricorrere all'indagine conoscitiva e a dare sinteticamente conto delle diverse opinioni finora emerse nel corso delle audizioni e del dibattito. Dà poi la parola al professor Bises, che si soffermerà sul tema delle agevolazioni fiscali alle associazioni senza scopo di lucro.

Il professor BISES, premesso che organizzazioni private senza scopo di lucro esistono in diversi settori e con diversi scopi, anticipa che la sua relazione riguarderà esclusivamente quelle che hanno finalità quantificabili come «di pubblico interesse», ed in particolare «sociali», vale a dire quelle che si occupano della cura, del sostegno o della riabilitazione di individui che si trovano in situazioni di disagio, difficoltà o incapacità fisiche o psichiche che si riflettono in stati di «debolezza sociale».

La più recente analisi economica ha individuato, alla base del sorgere delle organizzazioni senza scopo di lucro, l'esigenza sentita dai consumatori di ovviare ad una carenza di fornitura di particolari beni e servizi da parte sia del mercato che dello Stato. A questi casi di «fallimento del mercato» e di «fallimento dello Stato» sembra che tali enti siano in grado di supplire nella loro autonoma attività, e pertanto non sarebbe necessario un intervento pubblico di sostegno. Tale intervento può però risultare giustificato nei casi, e nei limiti, in cui esse forniscano beni e servizi produttori di effetti esterni positivi o svolgano attività che contribuiscono a realizzare finalità che lo Stato persegue.

Ma anche in tali casi l'ampiezza e le caratteristiche dell'intervento pubblico a favore delle organizzazioni senza scopo di lucro trovano la loro ragione nella «filosofia» dell'intervento pubblico che ciascun Paese ha adottato. Con riferimento al settore di intervento «sociale», ci si può riferire sostanzialmente a due «modelli». Secondo il primo, più frequente nei Paesi europei, all'operare dello Stato è demandata in via primaria la determinazione delle esigenze di carattere sociale da soddisfare, nonché la fornitura diretta dei servizi – che pertanto deve essere finanziata ricorrendo al sistema generale di imposizione – mentre le organizzazioni private hanno un ruolo delegato e supplementare. Il secondo modello, che ha la sua più chiara espressione negli Stati Uniti, assegna invece allo Stato il compito di definire gli indirizzi generali di politica sociale, e di fornire un ridotto ambito di servizi, mentre buona parte delle specifiche esigenze da soddisfare sono lasciate alla iniziativa dei privati. Nell'ambito di questo secondo modello è ragionevole che lo Stato agevoli poi l'operare e la raccolta di finanziamenti delle organizzazioni private, mediante trattamenti tributari favorevoli sia dei loro redditi che delle elargizioni ad esse destinate. Nell'ambito del primo modello, invece, contributi pubblici ed agevolazioni fiscali alle organizzazioni private senza scopo di lucro operanti in quei settori si giustificano nei limiti della funzione integrativa che esse svolgono nel realizzare le finalità pubbliche.

In ordine al trattamento fiscale riservato alle organizzazioni senza scopo di lucro aventi finalità sociali, occorre tener conto che in Italia il reddito conseguito attraverso attività produttive o commerciali in via generale è tassato con Irpeg e Ilor. Ma a determinate condizioni quel tipo di reddito è esente dalle due imposte o tassato con aliquota Irpeg ridotta alla metà.

Il trattamento tributario agevolato è piuttosto articolato ed è differenziato sulla base della specifica forma giuridica assunta dalla organizzazione senza scopo di lucro e lo scopo non di lucro. Quest'ultimo viene preso in considerazione nella recente legge n. 266 del 1991 (legge quadro sul volontariato) dove, all'articolo 8, viene introdotto un doppio criterio per l'esenzione: l'attività commerciale o produttiva da cui deriva il reddito deve essere marginale, e tale reddito deve essere totalmente impiegato per i fini istituzionali.

Negli altri Paesi invece, viene generalmente operata una distinzione fra reddito derivante dall'esercizio di attività produttive o commerciali rientranti fra le finalità istituzionali e reddito di attività non relativa a quelle specifiche finalità.

Per quanto riguarda i redditi di capitale, in Italia è tassato normalmente sia il reddito di terreni e fabbricati (salvo il caso di immobili destinati ad usi culturali e di culto), che quello delle attività finanziarie (dividendi e interessi). Tali redditi sono tassati (salvo alcune eccezioni) anche in Irlanda e Svizzera; sono previste aliquote ridotte in Francia ed in Spagna.

In Italia le erogazioni liberali in denaro alle organizzazioni senza scopo di lucro da parte di persone fisiche ricevono un trattamento differenziato, che dipende dalla finalità dell'ente destinatario e dal fatto che l'erogante sia o no un imprenditore. Buona parte degli altri Paesi prevedono invece la deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni

liberali compiute da individui e società a favore delle organizzazioni senza scopo di lucro finalità sociali, e sempre con dei limiti.

Le agevolazioni compiute da individui sono deducibili con l'unico limite di non superare una certa quota del reddito imponibile in Francia, Germania, Olanda, Spagna; in altri Paesi il meccanismo è più articolato. Negli Stati Uniti le erogazioni liberali sono deducibili dal reddito per gli individui che utilizzano il sistema di deduzioni analitiche. Non sono invece deducibili da parte di quei contribuenti che utilizzano la deduzione fissa, i quali non godono perciò di nessun risparmio d'imposta specifico sulle erogazioni liberali. In alcuni Paesi viene ritenuto che le elargizioni di modico ammontare abbiano motivazioni che prescindono dal risparmio d'imposta, e pertanto non necessitano di un beneficio fiscale, mentre sensibili all'incentivo fiscale possano essere quelle di maggiore entità. In Giappone, ad esempio, le elargizioni sono deducibili (entro un limite massimo e solo se superano una determinata soglia); analogamente le elargizioni sono deducibili, con certi massimi anche in alcuni cantoni svizzeri, in Gran Bretagna ed in Canada. Nessuna deducibilità è infine prevista in Irlanda, sulla base della non necessità di incentivi fiscali a elargizioni compiute per motivi etici e del forte impegno dello Stato nel settore sociale.

Per quanto riguarda le società, la deducibilità delle elargizioni è invece riconosciuta in misura mediamente meno ampia che nel caso degli individui.

Le agevolazioni fiscali sono uno dei tre principali strumenti di intervento pubblico, e le organizzazioni senza scopo di lucro aventi finalità sociali in Italia attingono direttamente dallo Stato e da altri enti pubblici una consistente parte dei loro fondi attraverso le altre due forme di intervento: contributi diretti e, in special modo, corrispettivi per la prestazione di specifici servizi agli assistiti in forza di appalti, convenzioni e contratti stipulati con gli enti pubblici. La funzione complementare al settore pubblico delle organizzazioni senza scopo di lucro è quindi esplicitamente riconosciuta, e ad essa si riallaccia una erogazione diretta di spesa pubblica. Nella scelta dell'opportuna combinazione dei tre strumenti, ed in particolare nel definire il trattamento tributario, è necessario tenere conto dell'efficacia, della trasparenza nell'uso dei fondi pubblici e del «costo» per lo Stato.

Uno dei criteri-obiettivo nel definire l'articolazione del sistema tributario è quello della neutralità: nel caso del reddito di attività produttive o commerciali, il trattamento preferenziale deve evitare che le organizzazioni senza scopo di lucro si possano trovare in una indebita posizione di vantaggio rispetto alle imprese a scopo di lucro operanti nello stesso settore.

Particolare attenzione deve essere riposta nell'evitare che le agevolazioni fiscali concesse possano indurre a ricorrere strumentalmente a tale forma organizzativa, a fini di evasione fiscale, rischio tanto maggiore quanto più ampia e non stringentemente definita è la previsione agevolativa.

Anche nel caso di coloro che finanziano le organizzazioni senza scopo di lucro con elargizioni, il trattamento previsto richiederebbe una revisione, in direzione di maggiori omogeneità, equità ed efficacia: sarebbe auspicabile, infatti, in generale, un riesame globale delle finalità

ammesse all'agevolazione in funzione di un giudizio di «meritorietà» rispondente alle effettive finalità pubbliche. In particolare, riguardo ai contribuenti soggetti all'Irpef, sarebbe opportuna una unificazione del trattamento delle erogazioni per le diverse finalità riguardo sia alla forma dell'agevolazione (deduzione o detrazione) che ai limiti quantitativi. Sarebbe poi utile esaminare l'opportunità di escludere dalle agevolazioni quelle erogazioni che, per essere presumibilmente basate su motivazioni eminentemente etiche, non necessitano di alcun incentivo fiscale.

Si apre il dibattito.

Il Presidente FAVILLA, ringraziato il professor Bises per la relazione svolta, domanda chiarimenti con riferimento alla deducibilità dal reddito per le erogazioni liberali effettuate da individui che utilizzino il sistema di deduzioni analitiche negli Stati Uniti. A questo proposito chiede di conoscere se tale deducibilità sia riferita a erogazioni a carattere generico, ovvero finalizzate a scopi di pubblico interesse o di pubblica utilità.

Il professor BISES precisa che nel sistema statunitense lo Stato sostanzialmente si disinteressa dell'utilizzo delle erogazioni a favore delle associazioni e che la deducibilità dal reddito degli individui non ha dunque alcuna correlazione con la finalità dell'erogazione stessa.

Il Presidente FAVILLA esprime quindi consenso in ordine alla opportunità di un riesame complessivo delle finalità ammesse alle agevolazioni in funzione di un giudizio di «meritorietà».

Il senatore PUTIGNANO si chiede se nelle organizzazioni senza scopo di lucro, sulle quali si è incentrata l'analisi svolta dal professor Bises, possano essere ricomprese anche le fondazioni. Ricevutane conferma, precisa che in molte circostanze l'effettuazione di determinate attività da parte di un ente privato deriva da carenze dello Stato e che le agevolazioni vanno dunque esaminate in correlazione con tali funzioni di carattere surrogatorio svolte dalle associazioni in questione.

Concorda con tale notazione il professor BISES, il quale, nel convenire che le organizzazioni senza scopo di lucro esplicano in molti casi attività integrative o sostitutive dell'intervento pubblico, si sofferma sulla assimilabilità delle agevolazioni fiscali ai contributi diretti.

Il senatore PUTIGNANO ritiene che sarebbe opportuno un maggiore rigore nella individuazione delle finalità sociali delle organizzazioni, al fine di tracciare un quadro ottimale del sistema agevolativo.

In considerazione dell'imminente svolgimento di votazioni in Assemblea, il Presidente FAVILLA sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,35, è ripresa alle ore 11,10.

Il Presidente FAVILLA dà la parola al professor Campiglio, precisando che la sua relazione si incentrerà sul trattamento tributario dei redditi della famiglia.

Il professor CAMPIGLIO rileva preliminarmente che, poichè la famiglia rappresenta un nodo centrale della convivenza economica e civile, ciò richiederebbe l'adozione di misure di sostegno fiscale molto articolate. Il tasso di fertilità in Italia è peraltro assai basso e non si riscontrano segni di inversione di tendenza. Si tratta di un vero e proprio *shock* demografico, le cui ripercussioni economiche e sociali sono destinate ad accentuarsi; analogo fenomeno è comunque riscontrabile pressochè in tutti i Paesi economicamente più avanzati. La carenza in Italia di una politica fiscale di sostegno alla famiglia costituisce però una autentica anomalia; in altri Paesi, come ad esempio la Svezia, all'inizio degli anni '80 sono stati adottati interventi di carattere complessivo che hanno senz'altro contribuito ad incrementare il tasso di fertilità. Una politica per la famiglia deve inoltre avere caratteristiche ampie, che includano il sostegno fiscale e che coprano anche aspetti cruciali, come misure di favore per l'acquisto della abitazione ed il sostegno ai genitori che lavorano. In questo senso sarebbe opportuno esaminare la necessità di stilare un vero e proprio «programma per la famiglia», tale da consentire una focalizzazione delle risorse, un loro migliore utilizzo ed una più precisa valutazione dei risultati. Gli interventi a favore della maternità e della famiglia sono, in un confronto europeo, nettamente inferiori in Italia rispetto agli altri Paesi: quelli per la maternità coprono infatti importi pari alla metà di quelli effettuati in Gran Bretagna, ad un terzo di quelli posti in essere in Germania e ad un quinto addirittura di quelli effettuati in Francia. Nel corso degli anni '80, poi, il valore delle prestazioni in termini reali è rimasto costante per la maternità, mentre è diminuito per la voce relativa alla famiglia. Già questi dati evidenziano la totale inadeguatezza dell'intervento pubblico a favore della famiglia in Italia.

In Francia si riscontra un intervento significativo al momento della maternità, dal punto di vista non solo monetario ma anche dell'assistenza medica ed infermieristica. In ordine al sostegno al reddito della famiglia, viene accordato un assegno che è pari al 32 per cento del salario minimo per il secondo figlio, al 73 per cento per il terzo ed al 114 per cento per il quarto, con un aumento per ogni ulteriore figlio. È poi previsto un assegno speciale per il figlio prima e dopo la maternità, in misura pari al 46 per cento del salario minimo. A ciò si affianca l'erogazione di un assegno per la educazione dei figli. A questo contributo esplicito se ne aggiunge poi uno, di carattere implicito, effettuato al momento della dichiarazione dei redditi, che favorisce, a parità di condizioni, le famiglie più numerose. Analoghe misure vengono effettuate in Germania ed in Svezia.

Tradizionalmente in Italia il dibattito sulla politica fiscale a favore della famiglia ha oscillato tra la proposta di aumento degli assegni familiari e quella di *splitting* dei redditi. Le due politiche andrebbero invece considerate non già in modo alternativo, bensì come realtà

complementari. Interessante al riguardo il modello francese, che sembra costituire quello in direzione del quale sarebbe più opportuno modificare la legislazione italiana. Si tratterebbe in primo luogo di elevare sensibilmente gli attuali assegni familiari, a partire dal secondo figlio, e solo successivamente, quando il meccanismo sarà più semplice e l'area di evasione più ridotta, affiancarvi simultaneamente uno *splitting* fiscale. Nella fase di transizione appare cruciale l'opportunità di portare in deduzione della base imponibile la maggiore quota possibile di spese a favore di figli. In questa logica possono essere inserite anche le spese relative al pagamento degli interessi sui mutui, la cui deducibilità, come è noto, è oggi limitata.

Un altro elemento centrale per una politica fiscale per la famiglia sarebbe rappresentato da un incisivo programma di sostegno per l'acquisto della prima casa. Ciò richiederebbe la riduzione della bolla di rendita immobiliare, che ha portato a livelli elevatissimi i prezzi del mercato italiano, rendendoli dunque incompatibili con qualsiasi politica di sviluppo economico e sostegno alla famiglia. In questo quadro possono essere adottati numerosi strumenti, che vanno dai contributi classici alla piena deducibilità degli interessi sui mutui, a forme diverse di incentivazione, come ad esempio la vendita a libere cooperative di aree dismesse a prezzi agricoli per la costruzione di nuove case. Ciò richiede senz'altro l'accrescimento delle risorse destinate al sostegno della famiglia. Una politica finalizzata a tale scopo in Italia non dovrebbe avere un costo superiore ai 30 mila miliardi, che, oltre ad essere finalizzati all'intervento su un problema di centrale rilevanza, sarebbero recuperabili probabilmente mediante un riaccorpamento ovvero un migliore utilizzo di risorse già esistenti.

Sulla relazione del professor CAMPIGLIO si apre il dibattito.

Il senatore BRINA rileva che è stato introdotto un elemento con carattere di assoluta novità, vale a dire la considerazione della famiglia non più solo come nucleo esistente, bensì come centro di produzione demografica. In questo quadro, alcune notazioni contenute nella relazione del professor Campiglio, che ha segnalato la gravità dello *shock* demografico che attraversano molti Paesi occidentali, rischiano di trovarsi in contraddizione con l'allarme che a livello più generale viene periodicamente lanciato da talune organizzazioni internazionali in ordine alla generale crescita della popolazione del Pianeta ed ai conseguenti rischi relativi all'utilizzo delle risorse esistenti.

Replica il professor CAMPIGLIO, precisando innanzitutto che la legislazione italiana in tema di sostegno alla famiglia, che prima era particolarmente avanzata, segna oggi il passo rispetto a quella vigente in altri Paesi. Ribadisce in questo quadro il forte rilievo che tali interventi hanno in Francia, dove una quota di risorse pubbliche è destinata in particolare all'assistenza infermieristica effettuata nel periodo immediatamente successivo alla maternità.

Dopo una breve interruzione del Presidente FAVILLA (ritiene che tale dato con riferimento all'Italia risulti viziato dal fatto che molto

spesso il costo di questi interventi viene addossato direttamente al sistema produttivo), il professor CAMPIGLIO, riprendendo il proprio intervento, rileva che il pensare che una diminuzione della popolazione implichi la ripartizione di uguali risorse tra un numero ridotto di individui rappresenta un errore, atteso che le risorse cui si fa riferimento sono direttamente legate al numero degli abitanti e che ad una diminuzione di essi seguirà inevitabilmente una flessione delle risorse stesse. Ciò a meno che non si pensi di poter assorbire, in tempi brevissimi, un numero enormemente elevato di lavoratori provenienti da altri Paesi, facendo così ricorso ad una fortissima immigrazione. Non è comunque un caso che proprio la Svezia abbia adottato già 10 anni fa una politica fiscale che ha sortito, sia pure indirettamente, un aumento del tasso di fertilità. Ciò conferma, a suo giudizio, l'opportunità di porre in essere una «politica del secondo figlio», come da lui già evidenziato nella relazione.

Il Presidente FAVILLA ringrazia quindi il professor Campiglio e gli intervenuti, dichiarando chiusa l'audizione.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

(R 027 0 00, B 80^a, 0001)

La Commissione procede alla votazione per l'elezione di un Vicepresidente. Risulta eletto il senatore Brina.

La seduta termina alle ore 12,25.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1993

53^a Seduta

Presidenza del Presidente

SAPORITO

La seduta inizia alle ore 9,30.

Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa (1308), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il relatore SAPORITO, che propone di formulare un parere favorevole.

La senatrice BARBIERI, quindi, esprime perplessità sulle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1-*quinquies* della legge n. 654 del 1975, modificata nel senso determinato dalla Camera dei deputati: la relativa prescrizione, infatti, dovrebbe essere precisata in sede attuativa in modo da prevenire possibili rischi di contrasto con i principi generali dell'ordinamento in tema di garanzie poste a tutela della libertà personale. Prospetta, al riguardo, l'opportunità di presentare un apposito ordine del giorno per la discussione in Assemblea, considerato che la disposizione di cui si tratta deve essere resa operativa attraverso un decreto ministeriale.

La Sottocommissione, infine, conviene di esprimere un parere favorevole con l'osservazione formulata dalla senatrice Barbieri.

Covi ed altri: Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale (633)

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro: Conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro (873)

(Parere su testo unificato alla 2ª Commissione: in parte favorevole e in parte contrario)

Il relatore RUFFINO rammenta le perplessità già esposte nella seduta del 16 giugno 1993 in riferimento all'articolo 3, secondo capoverso, del testo in esame (sul quale propone di esprimere un parere contrario) nonchè sulla disposizione derogatoria di cui all'articolo 11 in tema di connessione.

La senatrice BARBIERI si associa all'obiezione di principio manifestata dal relatore in ordine all'accettazione tacita della clausola compromissoria nelle adesioni ai contratti di cui all'articolo 1332 del codice civile: la clausola compromissoria, infatti, è compresa tra le disposizioni contrattuali per le quali l'articolo 1341, secondo comma, del codice civile, prescrive il consenso espresso della cosiddetta parte debole del rapporto. Si sofferma, quindi, sulle disposizioni di cui all'articolo 11 in materia di assistenza giudiziaria, paventando al riguardo inconvenienti procedurali. Quanto all'articolo 23, considera non agevole l'individuazione del «rapporto più strettamente collegato» in base al quale determinare la legge nazionale da applicare.

Il senatore RONZANI si associa alle osservazioni critiche formulate dal relatore.

Il senatore COVI, quindi, osserva che il tratto comune delle diverse disposizioni del testo è costituito dall'intento di salvaguardare e valorizzare la volontà delle parti. Quanto all'articolo 3, secondo capoverso, precisa che i contratti in questione sono propri di enti e associazioni private, l'adesione ai quali non coinvolge le disposizioni di cui all'articolo 1341 del codice civile, come stabilito da una giurisprudenza costante. In ogni caso, egli ritiene che la disposizione di cui si tratta non sia necessaria, potendosi pervenire allo stesso risultato in applicazione dei principi generali che regolano la materia contrattuale, considerata anche la citata giurisprudenza. Quanto al tema della connessione, reputa che tale disposizione sia coerente al menzionato proposito di valorizzare l'autonomia negoziale delle parti: la connessione con cause pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria, infatti, ben potrebbe essere utilizzata per eludere, anche in modo pretestuoso, il giudizio arbitrale. Le disposizioni in materia di assistenza giudiziaria, inoltre, costituiscono una sorta di clausola di salvaguardia per l'efficacia delle attività istruttorie svolte in sede arbitrale. Quanto all'articolo 834 del codice di procedura civile introdotto ai sensi dell'articolo 23 del testo in esame, si tratta di riferire la determinazione della legge applicabile alla natura sostanziale del rapporto.

Il relatore RUFFINO, in sede di replica, ribadisce le sue perplessità in ordine all'articolo 11 in tema di connessione, in quanto la disposizione fa riferimento alle cause pendenti, non rilevando, pertanto, la possibilità di azioni in giudizio elusive della competenza arbitrale.

La Commissione, infine, conviene di formulare un parere favorevole sull'insieme del testo, pronunciandosi in senso contrario alla disposizione di cui all'articolo 3, secondo capoverso, e manifestando perplessità sulle norme in tema di connessione di cui all'articolo 11.

Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 181, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime (1284)

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore RUFFINO la Sottocommissione esprime parere favorevole.

Cappelli ed altri: Modificazioni ed integrazioni alla normativa concernente la determinazione dei canoni afferenti le concessioni demaniali marittime (643)

Cappelli ed altri: Modifiche al comma 3 dell'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla visitabilità degli impianti di balneazione da parte delle persone handicappate (644)

Meo ed altri: Disciplina transitoria delle concessioni marittime con finalità turistico-ricreative (757)

(Parere su testo unificato alla 8ª Commissione: favorevole)

Il relatore RUFFINO propone di formulare un parere favorevole ed esprime apprezzamento per la soluzione individuata in ordine alla questione dell'accesso al mare da parte dei portatori di *handicap*.

Conviene la Sottocommissione.

Taddei ed altri: Norme a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti e istituzione di organismi di garanzia (1269)

(Parere alla 10ª Commissione: nulla osta)

Su proposta del presidente SAPORITO la Sottocommissione esprime parere di nulla osta, riservandosi di pronunciarsi su un eventuale testo unificato che la Commissione di merito ritenesse di elaborare tra il disegno di legge in titolo e i disegni di legge che vi sono connessi, sui quali la stessa Sottocommissione ha già formulato il suo favorevole avviso.

Istituzione del Parco Nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena (1217)

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole con osservazione)

Il presidente SAPORITO propone di formulare un parere favorevole osservando, quanto al comitato di gestione di cui all'articolo 1, comma 2, che dovrebbero essere precisate le procedure di nomina e individuati i soggetti investiti del relativo potere.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 10,15.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Sottocommissione Favilla, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni riunite 5^a e 9^a:

Carlotto ed altri. – Provvedimenti per il sostegno dell'economia montana (110): *rinvio dell'emissione del parere;*

Carpenedo. – Incentivi per lo sviluppo dell'arco alpino (199): *rinvio dell'emissione del parere;*

Franchi ed altri. – Norme per lo sviluppo dei territori montani (637): *rinvio dell'emissione del parere;*

Coviello ed altri. – Provvedimenti per il sostegno, la promozione e lo sviluppo delle aree interne di montagna del Mezzogiorno (996): *rinvio dell'emissione del parere;*

Scheda e Marniga. – Norme per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori montani (1046): *rinvio dell'emissione del parere;*

Nuove disposizioni per le aree montane (1169): *parere favorevole con osservazioni;*

alla 8^a Commissione:

Disciplina provvisoria del trattamento previdenziale dei lavoratori delle Ferrovie dello Stato (1139): *parere non ostativo;*

Legge quadro in materia di lavori pubblici (1294), *approvato dalla Camera dei deputati in testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerrutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi: parere favorevole con osservazioni.*

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente PULLI, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni riunite 5^a e 9^a:

Carlotto ed altri: Provvedimenti per il sostegno dell'economia montana (110): *parere favorevole;*

Coviello ed altri: Provvedimenti per il sostegno, la promozione e lo sviluppo delle aree interne e di montagna del Mezzogiorno (996): *parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 24 giugno 1993, ore 15

Verifica dei poteri

Discussione in seduta pubblica della elezione contestata del senatore
Alfredo Bargi.

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 24 giugno 1993, ore 14,30

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 153, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione (1253).
- Misure in materia di semplificazione dei procedimenti per delitti contro la pubblica amministrazione e illeciti ad essi collegati (1085).
- MOLINARI ed altri. - Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo (1058).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COVI ed altri. - Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale (633).
- CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO. - Conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro (873).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FILETTI ed altri. - Assegnazione in uso gratuito dei locali idonei nei palazzi di giustizia ai consigli forensi per l'espletamento delle loro funzioni (310).
- COVI. - Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai Consigli dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori (1031).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RIZ ed altri. - Abrogazione dell'articolo 269 del codice penale (537).

DIFESA (4^a)

Giovedì 24 giugno 1993, ore 17

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Programma di A/R della Marina per lo sviluppo di una unità navale (SMM 4/93) e per la produzione dell'elicottero EH-101 (SMM 5/93).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 24 giugno 1993, ore 9 e 15,30

In sede deliberante

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Modifiche all'ordinamento dell'ente autonomo «La Biennale di Venezia» (1016).
- NOCCHI ed altri. - Riordino della Biennale di Venezia (1101).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NOCCHI ed altri. - Norme generali e di delega per il riordinamento degli studi musicali nella scuola statale di ogni ordine e grado e per

l'adeguamento dei relativi titoli di studio all'ordinamento europeo (529).

- ZOSO ed altri. - Riordino dei conservatori di musica (1006).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CONDORELLI e DE ROSA. - Delega al Governo per la disciplina del reclutamento dei professori straordinari ed associati delle università (882).

- Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari (1148).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 24 giugno 1993, ore 15

In sede redigente

Discussione dei disegni di legge:

- COMPAGNA ed altri. - Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche (835).

- NERLI ed altri. - Norme generali in materia di lavori pubblici (526).

- MARNIGA ed altri. - Norme generali in materia di lavori pubblici (397).

- Legge quadro in materia di lavori pubblici (1294) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi*).

- BOSCO ed altri. - Legge-quadro in materia di lavori pubblici (1315).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Deputati PIRO e OLIVO. - Norme sulla pubblicità negli ascensori finalizzata al sostegno degli interventi in favore delle persone handicappate (1055) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Disciplina provvisoria del trattamento previdenziale dei lavoratori delle Ferrovie dello Stato (1139).
 - Deputati LUCCHESI ed altri. - Disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato Spa (1179) (*Approvato della Camera dei deputati*)
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedì 24 giugno 1993, ore 9 e 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORRONI ed altri. - Ordinamento del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione (408).
- COPPI. - Riforma del Ministero dell'agricoltura (867).
- COVIELLO ed altri. - Istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari ed agro-ambientali (1028).
- Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola ed istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari e delle risorse rurali (1088).
- GIBERTONI e OTTAVIANI. - Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola (1261).

In sede redigente

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- LOBIANCO ed altri. - Riforma della legislazione sul credito agrario (219).
 - STEFANINI ed altri. - Riforma del credito agrario (413).
 - Revisione della legislazione sul credito agrario (1014).
-

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 24 giugno 1993, ore 9 e 15,30

In sede referente

- I. Esame congiunto dei disegni di legge:
- SALVATO ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (520).
 - CALVI ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (528).
 - TADDEI ed altri. - Norme a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti e istituzione di organismi di garanzia (1269).
- II. Esame dei disegni di legge:
- SAPORITO ed altri. - Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo e del periodo di pratica professionale per i periti industriali (861).
 - PAIRE ed altri. - Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (1094).
 - DE VITO ed altri. - Misure per la promozione di nuova imprenditorialità giovanile e di sostegno alla piccola e media impresa nelle aree depresse (1270).
- III. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA. - Modifica ed integrazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina e la coltivazione delle risorse geotermiche (1276).

In sede consultiva

- I. Esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (1249).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- CARLOTTO ed altri. - Provvedimenti per il sostegno dell'economia montana (110).
 - CARPENEDO. - Incentivi per lo sviluppo dell'arco alpino (199).
 - FRANCHI ed altri. - Norme per lo sviluppo dei territori montani (637).
 - COVIELLO ed altri. - Provvedimenti per il sostegno, la promozione e lo sviluppo delle aree interne e di montagna del Mezzogiorno (996).

- SCHEDA e MARNIGA. - Norme per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori montani (1046).
 - Nuove disposizioni per le aree montane (1169).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 24 giugno 1993, ore 9 e 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (1249).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- CAPIELLO ed altri. - Norme in materia di congedi parentali (53).
 - PELLEGGATI ed altri. - Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari (122).
 - SALVATO e FAGNI. - Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari (334).
 - MINUCCI Daria ed altri. - Norme in materia di congedi parentali (418).

Sui lavori della Commissione

Proposta d'indagine conoscitiva sui sistemi di formazione professionale
(*Seguito*).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 24 giugno 1993, ore 9 e 15

In sede consultiva su atti del Governo

- Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:
- Schema di decreto legislativo per la riforma del Ministero della sanità
(*Previa osservazioni della 1^a Commissione*).

- Schema di decreto legislativo per la riforma dell'Istituto superiore di sanità.
- Schema di decreto legislativo per la riforma dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) (*Previe osservazioni della 11^a Commissione*).
- Schema di decreto legislativo per la riforma degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (*Previe osservazioni della 7^a Commissione*).
- Schema di decreto legislativo per la riforma degli Istituti zooprofilattici.

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 179, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici, di farmacovigilanza e di edilizia sanitaria (1283).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- GUALTIERI ed altri. - Disposizioni relative al funzionamento del Dipartimento per gli affari sociali ai fini dell'attuazione della legge 26 giugno 1990, n. 162 (1262).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 24 giugno 1993, ore 15

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro in materia di lavori pubblici (1294) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi*).
- MARNIGA ed altri. - Norme generali in materia di lavori pubblici (397).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (958).
- CHERCHI. - Norme per l'istituzione e la disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (261).
- PROCACCI ed altri. - Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale (1019).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- COSSIGA ed altri. - Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena (1217).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 24 giugno 1993, ore 9

Audizione del presidente della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati ed i procuratori.

Audizione del presidente della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dottori commercialisti.

Audizione del presidente dell'ENPACL.

Audizione del presidente della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i ragionieri ed i periti commerciali.

Audizione del presidente del Fondo imprese spedizioniere ed agenzie marittime.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulla destinazione
dei fondi per la ricostruzione del Belice

Giovedì 24 giugno 1993, ore 14,30

Esame delle problematiche emerse dalla visita della Commissione
presso i comuni terremotati del Belice.
